



Procura della Repubblica

presso il Tribunale di Trieste

PROGETTO ORGANIZZATIVO DELL'UFFICIO

(art. 1 comma VI D. L.v. 20 febbraio 2006 n. 106;
circolare del C.S.M. sull'organizzazione degli Uffici di Procura approvata il 16.12.2020)
in vigore fino al 31 dicembre 2022

1. PREMESSE

Lo scrivente ha assunto le funzioni di Procuratore della Repubblica di Trieste in data 8.10.2020.

In data 16.12.2020 ha emesso un provvedimento denominato "Variazione urgente al progetto organizzativo": l'urgenza era dovuta al fatto che appariva necessario modificare rapidamente la composizione della D.D.A. stante il deliberato trasferimento ad altro ufficio giudiziario di uno dei suoi due componenti e la correlativa necessità di inserire in tale articolazione un altro magistrato, sulla base delle previsioni della normativa primaria e secondaria che governa la specifica materia. Ciò ha altresì comportato un'inevitabile serie di mutamenti "a cascata", di cui in questa sede è doveroso dare congrua giustificazione e, ove ne sussistano i presupposti, adeguata stabilizzazione.

Il presente documento è stato redatto in adempimento della Circolare del C.S.M. citata nel Titolo (d'ora in poi indicata semplicemente come "Circolare") ed è stato preceduto da varie interlocuzioni con i magistrati, come previsto nella Circolare, secondo un modello partecipativo di condivisione delle decisioni organizzative nel quale lo scrivente, fin dalla sua precedente esperienza dirigenziale, ha sempre creduto.

Va puntualizzato che il Progetto organizzativo è uno strumento necessariamente flessibile, perché da un lato deve considerare le ricadute sull'attività istituzionale delle continue modifiche ordinamentali e legislative in materia penale e processuale (avvenute in modo quasi sempre estemporaneo e disomogeneo rispetto all'assetto normativo previgente); e dall'altro deve adattarsi rapidamente ai cambiamenti nelle condotte criminali conseguenti alle modificazioni negli assetti economico-sociali del territorio di competenza (e cioè del circondario di Trieste per le competenze ordinarie e del distretto della Corte d'Appello di Trieste per quelle della DDA): con la conseguenza che il progetto non è certo un modello ideale ed immutabile, ma costituisce semplicemente una guida per la razionale distribuzione delle competenze e delle funzioni esercitate dall'Ufficio ed una ragionata puntualizzazione dei suoi obiettivi di rendimento.

Per quanto concerne le piante organiche, esse verranno esaminate nel capitolo successivo: ma è d'uopo riconoscere fin d'ora che esse presentano importanti scoperture in tutti i rispettivi segmenti, le quali sfiorano ormai l'ingestibilità per quanto concerne il personale amministrativo, la cui effettiva presenza in servizio non supera il 60% dell'organico previsto.

Questo Ufficio esercita la sua competenza circondariale sulla provincia meno estesa d'Italia – ancorché piuttosto densamente popolata –, ricomprendendo soltanto la città di Trieste più altri cinque piccoli Comuni, e cioè Muggia, San Dorligo della Valle, Duino Aurisina, Monrupino e Sgonico. Esercita invece la sua competenza distrettuale sull'intero territorio della Regione Friuli Venezia Giulia nonché su parte della Regione Veneto, e cioè sul territorio mandamentale di Portogruaro, accorpato nel 2014 al circondario di Pordenone.

Il territorio triestino è caratterizzato attualmente da un non elevato numero di stabilimenti industriali e da un tessuto economico basato essenzialmente sul settore terziario; appare però facilmente prevedibile un forte sviluppo economico in un futuro non lontano, dato il grande interesse manifestato sia dall'Europa che da Stati extraeuropei per il porto di Trieste e per le attività ad esso collegate, a cui dunque questo Ufficio dovrà profondere grande attenzione investigativa al fine di percepire e fronteggiare la possibile penetrazione di capitali illeciti. Nell'ambito del medesimo territorio, sta invece perdendo importanza investigativa la c.d. "Ferriera di Servola", che in passato è stata oggetto di numerose indagini per i problemi di natura ambientale generati dalle sue emissioni inquinanti: ormai, con le progressive dismissioni delle aree di lavorazione di quello stabilimento maggiormente interessate dall'inquinamento atmosferico, è ragionevole attendersi un sempre minore impegno d'indagine in tale direzione.

Il territorio regionale è collocato al confine con le Repubbliche d'Austria e di Slovenia ed è pure assai vicino alla Repubblica di Croazia: tale posizione rende il Friuli Venezia Giulia continuativamente esposto alla penetrazione dell'immigrazione illegale ed agli interessi economici delle organizzazioni criminali transnazionali che a tali delittuose attività si dedicano. Dunque la Procura distrettuale deve dedicare un congruo e costante impegno investigativo verso tale fenomeno.

Peraltro non meno rilevante è stata, e deve continuare ad essere, l'attenzione della Procura distrettuale verso la progressiva infiltrazione di gruppi legati alla criminalità organizzata proveniente dal Sud dell'Italia che in questo territorio hanno trovato, e continuano a trovare, un alveo favorevole all'espansione di attività economiche apparentemente legali, le quali tuttavia potrebbero costituire l'investimento o il reimpiego di risorse economiche d'origine illecita. Dunque sia la Procura ordinaria che la D.D.A. dovranno continuare ad esercitare un'assidua attività investigativa anche nel settore degli appalti pubblici ed in quello del controllo dei capitali conferiti ai gruppi societari operanti nella Regione, in particolare a quelli interessati da procedure concorsuali.

2. PIANTE ORGANICHE

2.1. PIANTA ORGANICA DEI MAGISTRATI TOGATI

La pianta organica dei magistrati togati dell'Ufficio, recentemente ridisegnata (a seguito della L. 145/2018), prevede la presenza del Procuratore della Repubblica e di 11 Sostituti Procuratori.

In questo momento tuttavia, stante l'appena avvenuto trasferimento di un Sostituto Procuratore, a sua domanda, ad altro Ufficio giudiziario, la Procura opera con il Procuratore della Repubblica e con 9 Sostituti Procuratori. Pertanto l'indice di scopertura dei Sostituti è pari a poco più del 18%.

I magistrati in servizio sono attualmente i seguenti:

MAGISTRATO	FUNZIONI ESERCITATE	ASSUNZIONE IN CARRIERA	PRESA DI POSSESSO	NOTE
Antonio DE NICOLO	Procuratore	13.5.1981	8.10.2020	
Federico FREZZA	Sostituto Procuratore	20.11.1986	25.1.1993	magistrato della DDA; delegato all'organizzazione delle udienze; delegato alle esecuzioni penali
Pietro MONTRONE	"	8.6.1987	28.10.2002	membro della Rete Giudiziaria Europea
Massimo DE BORTOLI	"	29.9.1992	9.9.2009	magistrato della DDA
Lucia BALDOVIN	"	11.4.1995	7.5.2001	
Maddalena CHERGIA	"	28.7.1998	22.5.2000	
Cristina BACER	"	18.1.2002	13.10.2003	magistrato di riferimento per l'innovazione; delegata all'organizzazione dei tirocini formativi
Matteo TRIPANI	"	19.11.2002	11.10.2011	
Chiara DE GRASSI	"	19.11.2002	22.11.2017	membro del Consiglio Giudiziario; membro della Rete Giudiziaria Europea
Federica RIOLINO	"	8.6.2012	2.11.2018	membro della Rete Giudiziaria Europea (dalla data di vigenza del presente Progetto)

2.2. PIANTA ORGANICA DEI MAGISTRATI ONORARI

La pianta organica dei Vice Procuratori onorari – individuata dal Ministero della Giustizia, ai sensi dell'art. 3 D. Lv. 116/2017 – prevede 11 magistrati onorari.

Peraltro sono attualmente presenti in servizio soltanto 9 magistrati onorari, uno dei quali, e cioè il dott. LA ROCCA, non ha inteso chiedere l'ulteriore proroga entro il previsto termine del 31.1.2021, sicché il suo incarico è destinato a cessare il 31.7.2021. Invece la dott.ssa PIRRELLO, e cioè l'altro magistrato onorario in scadenza incarico nel presente anno, ha richiesto tempestivamente la proroga – anche se, purtroppo, permane per lei irrisolto il tema del tempo da lei dedicabile a questa attività, trattandosi di dipendente pubblico al quale solo di rado è stato consentito dalla sua dirigenza di svolgere la funzione di magistrato onorario –.

Altro Vice Procuratore onorario, e cioè la dott.ssa MOTTA, ha chiesto il trasferimento alla Procura della Repubblica di Udine, sicché – non appena sarà indetto il relativo bando – la medesima prevedibilmente lascerà questo Ufficio.

Pertanto la desolante prospettiva è che a breve termine i magistrati onorari in servizio saranno soltanto 7 su 11, e dunque con un indice di scopertura superiore al 36%. Di questi 7, per giunta, una non riesce – allo stato – ad assicurare nemmeno una giornata di presenza ogni settimana.

VICE PROCURATORE ONORARIO	PRESA DI POSSESSO	SCADENZA INCARICO
1 Federica ZAMBON	20.7.2009	31.5.2024
2 Mara TRAVANUT	5.10.2010	31.5.2024
3 Carla MONTINERI	7.10.2010	31.5.2024
4 Francesca PALUGAN	4.10.2012	31.5.2024
5 Enrico MENIN	4.10.2012	31.5.2024
6 Mariana MARTINA	8.1.2015	31.5.2024
7 Maria MOTTA	8.1.2015	31.5.2024
8 Laura PIRRELLO	24.8.2017	25.7.2021 *
9 Vincenzo LA ROCCA	24.8.2017	25.7.2021 **

* tempestivamente presentata la domanda di conferma nell'incarico

** non presentata la domanda di conferma nell'incarico: dunque la scadenza indicata è definitiva

Lo scrivente ha inaugurato la buona prassi delle riunioni trimestrali con i magistrati onorari, riunioni finora tenute a mezzo Teams non soltanto perché così consigliano i protocolli medici nella pandemia in atto, ma anche perché appare impossibile trovare una giornata che possa condurre a Trieste tutti i magistrati onorari, svolgendo i medesimi la professione di avvocati esercenti in altri circondari

(Udine e Pordenone), e dunque essendo impegnati per la maggior parte del tempo nei rispettivi studi legali.

2.3. PIANTA ORGANICA DEI COLLABORATORI AMMINISTRATIVI

La pianta organica del personale amministrativo prevede complessivamente 57 unità, così distribuite: 1 dirigente amministrativo; 4 direttori amministrativi; 7 funzionari giudiziari; 2 assistenti informatici (distaccati al CISIA da sempre, ma tuttavia presenti in pianta organica); 9 cancellieri; 1 contabile; 7 assistenti giudiziari; 13 operatori giudiziari; 5 conducenti di automezzi; 8 ausiliari.

Al momento attuale è stato appena coperto, in data 1°3.2021, il posto di dirigente amministrativo, che era stato vacante da oltre due anni e mezzo, essendosi qui trasferita la dirigente che era in servizio alla Procura della Repubblica di Udine.

Ad oggi sono presenti in servizio soltanto 35 unità (34, se si considerano le imminenti dimissioni di un funzionario), così distribuite: 1 dirigente amministrativo; 2 direttori (sicché 2 sono i posti vacanti); 5 funzionari (2 sono i posti vacanti; ma prestissimo saranno 3, avendo presentato un funzionario domanda di dimissioni); 3 cancellieri (ben 6 sono i posti vacanti); 1 contabile; 7 assistenti giudiziari (non ci sono posti vacanti); 8 operatori giudiziari (fra breve 7 per il vicino pensionamento di un'unità; ben 5, e fra breve 6, sono i posti vacanti); 3 conducenti di automezzi (2 sono i posti vacanti); 5 ausiliari (3 sono i posti vacanti).

Il mero rapporto matematico fra 57 e 35 palesa che l'indice di scopertura ha già superato l'intollerabile soglia del 40%, ed è destinata ad aumentare ulteriormente a breve, come s'è detto.

Superfluo aggiungere che, stante l'avanzata età media dei collaboratori in servizio, non sono affatto rare né le assenze a causa di malattia né quelle derivanti dalla fruizione della L. 104/1992: anzi, le condizioni di salute di alcuni di loro rendono problematica perfino l'esecuzione degli usuali compiti pertinenti al rispettivo profilo professionale. Superfluo ricordare, poi, che più collaboratori sono presenti in regime di *part time*, sicché forniscono un contributo limitato alle attività dell'Ufficio. Superfluo aggiungere, infine, che hanno dato un ulteriore colpo di maglio sulla produttività del personale amministrativo le disposizioni ministeriali impositive del c.d. "*lavoro agile*", dettate dall'esigenza di limitare le possibili conseguenze della pandemia in atto: ma più di ogni altro ufficio giudiziario le Procure della Repubblica sono impossibilitate ad assegnare ai dipendenti amministrativi compiti eseguibili a casa, posto che quasi tutti i programmi informatici adoperati dalle Procure sono disponibili, per ovvie esigenze di segretezza, soltanto all'interno della rete informatica ministeriale (R.U.G.). E non basta ancora, perché talun dipendente è applicato per alcuni giorni a settimana ad altro ufficio giudiziario, sicché non fornisce a sua volta una prestazione lavorativa completa.

Per fortuna un minimo sollievo in questa situazione, che senza mezzi termini va definita drammatica, deriva dal fatto che, in virtù degli accordi di collaborazione presi già da alcuni anni dal Presidente della Corte d'Appello con il Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, questo Ufficio dispone di 2 unità di personale qui distaccato dalla Regione, inserite in due settori connotati da particolare criticità.

Il quadro, insomma, è semplicemente desolante, né si vedono spiragli che facciano pensare ad un miglioramento a breve termine: anzi, nei prossimi mesi 3 ulteriori risorse umane lasceranno l'ufficio. Se non ci fossero le aggregazioni da parte della polizia giudiziaria (di cui si dirà al paragrafo seguente), questa Procura non potrebbe svolgere i propri compiti istituzionali.

2.4. PIANTA ORGANICA DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA

Abbastanza adeguata rispetto alla pianta organica è la situazione delle varie Aliquote della Sezione di Polizia Giudiziaria (Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Polizia Locale), in cui i previsti pensionamenti o trasferimenti vengono rimpiazzati normalmente con buona tempestività.

Questa è la situazione alla data odierna:

ALIQUOTE	RESPONSABILI	NUMERO COMPONENTI PIANTA ORGANICA	NUMERO COMPONENTI PRESENTI
CARABINIERI	Ten. Col. Gabriele Papa	15	15
POLIZIA di STATO	Commissario Francesca VINDIGNI	12	9
GUARDIA di FINANZA	Mar. Aiutante Ciro SCAFARTO	7	6
POLIZIA LOCALE	Comm. Agg. Doriana BOSSI	5	5

Va soggiunto che presso l'Aliquota della Guardia di Finanza è distaccato un sottoufficiale proveniente dal Nucleo P.E.F. e presso l'Aliquota della Polizia Locale è distaccato un ufficiale di p.g. proveniente dalla Polizia Locale di Muggia. Peraltro, alcuni appartenenti alle Aliquote svolgono l'attività di assistenti dei magistrati, e precisamente due provenienti dall'Aliquota dei Carabinieri, tre dall'Aliquota della Polizia di Stato, uno dall'Aliquota della Guardia di Finanza ed infine la responsabile dell'Aliquota della Polizia Locale (che presta la sua collaborazione nella Segreteria particolare del Procuratore).

Ne discende che gli addetti effettivi all'attività di polizia giudiziaria all'interno delle Aliquote, computandovi gli aggregati, sono 13 appartenenti all'Arma dei Carabinieri, 6 appartenenti alla Polizia di Stato, 6 appartenenti alla Guardia di Finanza e 5 appartenenti alla Polizia Locale.

Lo scrivente, oltre a mantenersi costantemente informato delle attività e delle problematiche della Sezione di P.G. mediante frequenti interlocuzioni con i dirigenti delle quattro Aliquote, ha introdotto la prassi delle riunioni trimestrali con i medesimi nonché la prassi della redazione, da parte degli stessi, delle statistiche semestrali sul lavoro eseguito dalle singole Aliquote: prassi che permettono al sottoscritto di apprezzare compiutamente l'andamento dei compiti svolti dalla Sezione in rapporto alle deleghe conferitele.

E' qui opportuna un'ulteriore notazione riguardante la polizia giudiziaria. Se si rammenta il drammatico deficit di personale amministrativo di cui s'è detto, si comprende bene come l'attività dell'Ufficio non potrebbe nemmeno avvicinarsi ai livelli di efficienza finora conseguiti senza il decisivo apporto delle aggregazioni dalla polizia giudiziaria esterna. Se, infatti, tutti i magistrati dispongono di due assistenti ed i magistrati DDA pure di un terzo assistente (nessuno dei quali appartiene al personale amministrativo) e se l'ufficio SIDDA-SIDNA può svolgere la sua cruciale attività con l'ausilio di tre addetti - oltre ad un perito informatico esterno -, ciò è reso possibile grazie all'apporto di circa venti aggregati, in gran parte provenienti dalla Guardia di Finanza.

3. L'ANALISI DEI FLUSSI

Come stabilisce la Circolare, per impostare in modo corretto il progetto organizzativo è indispensabile un'analisi attenta dei dati emergenti da cinque distinte fonti: 1. la rilevazione delle sopravvenienze degli ultimi anni, onde verificarne l'andamento; 2. il vaglio dei dati provenienti dalla Commissione flussi; 3. la disamina delle Tabelle di organizzazione del Tribunale, nelle parti in cui vengono valutati i flussi d'ingresso dalla Procura; 4. la rilevazione dello stato delle pendenze; 5. la disamina della realtà criminale del territorio di competenza.

3.1. LA RILEVAZIONE DELLE SOPRAVVENIENZE

DATI RIGUARDANTI I PROCEDIMENTI NON DDA:

	MOD. 21 non DDA	MOD. 21 BIS	MOD. 44 non DDA	MOD. 45	TOTALE
Sopravvenuti anno 2017	5802	1913	7530	1296	16.541
Sopravvenuti Anno 2018	5890	3687	8860	1139	19.576
Sopravvenuti Anno 2019	6181	3097	7176	1183	17.637
Sopravvenuti Anno 2020	5746	1871	5290	1091	13.998

DATI RIGUARDANTI I PROCEDIMENTI DDA:

DDA	MOD. 21	MOD. 44	TOTALE
Sopravvenuti anno 2017	72	107	179
Sopravvenuti anno 2018	66	200	266
Sopravvenuti anno 2019	108	209	317
Sopravvenuti anno 2020	111	88	199

DATI AGGREGATI PER TUTTI I PROCEDIMENTI:

	MOD. 21 non DDA	MOD. 21 DDA	MOD. 44 non DDA	MOD. 44 DDA	MOD. 21 BIS	MOD. 45	TOTALE
Sopravvenuti anno 2017	5802	72	7530	107	1913	1296	16.720
Sopravvenuti Anno 2018	5890	66	8860	200	3687	1139	19.842
Sopravvenuti Anno 2019	6181	108	7176	209	3097	1183	17.954
Sopravvenuti Anno 2020	5746	111	5290	88	1871	1091	14.197

Il confronto dei suddetti dati evidenzia:

- una riduzione delle sopravvenienze nell'anno 2020 in tutte le voci della tabella, riduzione ragionevolmente spiegabile con la pandemia che ha interessato ubiquitariamente il pianeta, e dunque con la minore propensione a delinquere derivata dalla forzata minore mobilità;
- una tendenza alla moderata crescita delle sopravvenienze nel Registro Noti (ad eccezione dell'anno 2020, come detto), parzialmente compensata da una riduzione già nell'anno 2019 delle sopravvenienze sia nel Registro Ignoti che nel Registro Giudice di Pace (caratterizzato da un'impennata di iscrizioni nell'anno 2018, diminuite tuttavia nell'anno successivo);
- una tendenza all'incremento delle sopravvenienze D.D.A., ad eccezione dell'anno 2020 per le ragioni appena dette.

Tale ultima rilevazione è uno degli elementi che consigliano lo scrivente a potenziare la D.D.A. – che si compone attualmente di due elementi, con nove Sostituti Procuratori presenti in servizio – a tre elementi, non appena sarà completato l'organico previsto di undici Sostituti Procuratori (e, fra l'altro, il numero di 3 su 11 rappresenta il 27% della compagine dei Sostituti, e dunque è il numero che consente il rispetto del rapporto ottimale fra il numero dei magistrati D.D.A. e il numero totale dei magistrati in servizio indicato dalla Circolare, vedi art. 19 comma 2).

3.2. I DATI PROVENIENTI DALLA COMMISSIONE FLUSSI

Il portale Webstat del Ministero, implementato dai dati della Commissione Flussi (<https://webstat.giustizia.it/SitePages/StatisticheGiudiziarie/Statistiche%20giudiziarie.aspx>), evidenzia per il triennio 2017-2018-2019 marginali differenze, per quanto concerne questa Procura, rispetto a quelli sopra indicati al paragrafo 3.1 (dell'ordine di qualche unità per voce). Il portale non ha ancora registrato, invece, i dati relativi all'anno 2020.

Per quanto concerne i flussi del Tribunale, sempre con riferimento al triennio 2017-2018-2019, è possibile constatare che:

- la capacità di definizione dell'Ufficio GIP-GUP ha sempre fronteggiato le sopravvenienze, migliorando sensibilmente il dato delle pendenze finali, in particolare nel 2019;
- va affermata una buona capacità di definizione per il dibattimento in composizione collegiale, la cui pendenza finale viene ridotta anno dopo anno;
- problematica appare, invece, la situazione per il dibattimento in composizione monocratica, in cui la pendenza finale appare in costante aumento anno dopo anno, pur a fronte di un numero di definizioni piuttosto elevato;
- è equilibrata la situazione dell'Ufficio Giudice di Pace, in cui la pendenza finale è più o meno costante poiché ad un più alto numero di sopravvenienze corrisponde sempre un miglioramento numerico dei procedimenti definiti;
- fra le modalità di definizione dei procedimenti dinanzi all'Ufficio GIP-GUP, colpisce lo scarso rilievo che hanno i decreti penali di condanna, rispetto a ciò che accade negli altri analoghi uffici del distretto; abbastanza ragionevole, invece, appare il rapporto fra le sentenze di rito alternativo ed i decreti che dispongono il giudizio, rapporto che è superiore a 1 nei primi due anni presi in considerazione ed inferiore a 1 solo nell'ultimo anno.

3.3. LE TABELLE DI ORGANIZZAZIONE DEL TRIBUNALE

Dalla doverosa interlocuzione con il Presidente del Tribunale (*cfr.* art. 7 comma 2 ultimo periodo della Circolare) e dalla disamina dell'ultimo Documento Organizzativo Generale si desume che:

- l'Ufficio GIP/GUP mantiene una durata contenuta nei tempi di definizione dei procedimenti ed adeguati indici sia di ricambio che di smaltimento;
- la sezione del Riesame personale e reale nonché il dibattimento collegiale riescono a fronteggiare le sopravvenienze, mantenendo costanti le rispettive non elevate pendenze;
- il dibattimento monocratico è invece afflitto da criticità poiché, nonostante un aumento delle definizioni, non è stato possibile ridurre il dato delle pendenze finali, che anzi è in aumento;

- è stato profuso un grande sforzo per ridurre la pendenza dei processi ultratriennali, nel dibattimento sia monocratico che collegiale, non sempre coronato dal successo per la risicata pianta organica dei giudicanti, appena sufficiente ad assicurare il regolare funzionamento dell'attività giurisdizionale;
- per quanto concerne, invece, la materia civile, il D.O.G. del Tribunale evidenzia, fra l'altro, la mancanza di un efficace canale di comunicazione telematico con questa Procura (argomento su cui si tornerà a proposito degli "Obiettivi dell'Ufficio").

3.4. LO STATO DELLE PENDENZE

Dalla rilevazione delle pendenze effettuata dallo scrivente all'inizio del mese di gennaio 2021 e dall'interlocuzione con tutti i colleghi si ricava innanzitutto che parecchi casi consistono in realtà in false pendenze, atteso che si tratta di procedimenti già definiti dai magistrati ed in attesa di mere formalità esecutive.

Le pendenze remote effettive, e cioè relative ad oltre due anni, sono limitate a pochissime decine, sicché in generale i magistrati dell'Ufficio riescono a mantenere perfettamente sotto controllo il proprio rispettivo carico e non vi sono ragioni per adottare provvedimenti di riequilibrio.

3.5. LA REALTA' CRIMINALE DEL TERRITORIO

Né il territorio circondariale né quello distrettuale appaiono interessati da fenomeni criminosi particolarmente visibili e pervasivi.

Va peraltro specificato, com'era stato accennato nel capitolo "Premesse", che in questo lembo di Nordest la criminalità organizzata, espressione delle grandi famiglie mafiose, predilige l'operatività in forme discrete e non appariscenti - e dunque più difficili da percepire e da fronteggiare -. Nelle attività economiche vengono in considerazione, ad esempio, l'impiego di prestanome, la costituzione di società fittiziamente interposte, il conferimento di capitali freschi in società già operanti ma con difficoltà economiche, e condotte simili, le quali richiedono un'attività investigativa assidua e tecnicamente sofisticata. Dunque la D.D.A. dovrà essere attrezzata per svolgere al meglio questa tipologia d'indagine.

Nel contempo, la collocazione geografica del territorio al confine con le Repubbliche d'Austria e di Slovenia rende la regione continuativamente esposta alla penetrazione dell'immigrazione illegale ed agli interessi economici delle organizzazioni criminali transnazionali che a tali delittuose attività si dedicano. Infatti ogni anno un congruo numero di procedimenti penali viene avviato dalla D.D.A proprio in tale settore criminale.

S'intravedono i segnali di un progressivo interesse di gruppi criminali anche nella gestione e nel traffico dei rifiuti, ed infatti più procedimenti penali sono stati recentemente aperti sotto tale profilo.

Ed ancora, essendo prevista in un prossimo futuro, grazie a importanti investimenti internazionali, una robusta espansione dell'attività portuale a Trieste sia nel settore mercantile che in quello turistico, è facilmente prevedibile che questa Procura dovrà esercitare forte attenzione investigativa alla possibile penetrazione di capitali illeciti in tali attività.

Per quanto concerne le attività criminose "tradizionali", l'anno 2020 è stato caratterizzato da una contrazione di molte condotte illecite, evidentemente a causa delle limitazioni alla circolazione dovute alla pandemia tuttora in atto.

Si registrano due soli settori in controtendenza:

- quello del commercio via Internet, nel quale le varie forme di truffa, più o meno raffinate, si verificano quotidianamente, spesso per somme non troppo elevate se isolatamente considerate, ma a volte invece con guadagni illeciti d'importi rilevanti: e le indagini ben di rado conducono ad esiti soddisfattivi, o perché i siti che ricevono il danaro delle persone offese si trovano in Stati extraeuropei che non garantiscono alcuna assistenza alle indagini, ovvero perché gli autori, quando identificati, si rivelano nullatenenti ovvero "teste di legno" che hanno agito nell'interesse di soggetti che sovente rimangono sconosciuti; donde l'opportunità, condivisa dai colleghi, di assegnare questo tipo di reati, frequentissimi ma purtroppo raramente coronati dal successo, a tutti i Sostituti Procuratori nel turno di posta ordinaria;
- quello dei reati endofamiliari, nei quali deve riconoscersi che la pandemia, con annessa convivenza forzata, ha avuto un effetto moltiplicatore delle situazioni di disagio e di esasperazione: donde la necessità per questo Ufficio, pur in un deficit di organico dei magistrati togati, di mantenere ben cinque Sostituti Procuratori nel relativo Gruppo di lavoro, onde svolgere con la necessaria celerità le relative indagini.

Tali considerazioni spiegano le scelte organizzative di cui si darà conto nel Capitolo 5 "I Sostituti Procuratori - L'organizzazione del lavoro".

4. IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

4.1. ATTRIBUZIONI

Il Procuratore della Repubblica è il responsabile del corretto, puntuale ed uniforme esercizio dell'azione penale nonché il responsabile della complessiva attività dell'Ufficio, ivi comprese la gestione delle risorse umane e materiali, l'organizzazione del personale amministrativo e l'impostazione delle attività degli appartenenti alla polizia giudiziaria facenti parte delle Aliquote della Sezione di P.G. ovvero aggregati a qualunque titolo a questo Ufficio. Ne consegue che i magistrati dell'Ufficio debbono

tenere informato il Procuratore di ogni evenienza di rilievo riguardante tali aspetti, eventualmente proponendo opportune soluzioni alle criticità rilevate e fornendo in tal modo il proprio contributo ad una gestione partecipata e consapevole dell'Ufficio.

Il Procuratore è titolare della funzione di direzione e coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia, ex artt. 102 D. Lv. 159/2011 e 23 della Circolare: pertanto è titolare pure della direzione della banca-dati SIDDA/SIDNA.

Il Procuratore, inoltre, provvede personalmente alle seguenti attività:

- cura i contatti ed i rapporti con tutte le Autorità esterne, con il Tribunale e con gli altri Uffici giudiziari;
- tratta tutti gli affari che, in ragione della loro delicatezza, debbono essere custoditi nell'archivio riservato;
- redige e/o approva Protocolli con gli organi di P.G. o con altri Uffici;
- redige e/o approva direttive di carattere generale, rivolte sia ai colleghi dell'Ufficio che alla polizia giudiziaria, finalizzate ad assicurare il corretto, puntuale ed uniforme esercizio dell'azione penale;
- partecipa alle riunioni della Conferenza permanente, salvo che non ritenga di delegarvi di volta in volta altro magistrato;
- partecipa alle riunioni con il Presidente del Tribunale relative alle iscrizioni agli Albi dei periti e dei consulenti tecnici d'ufficio, salvo che non ritenga di delegarvi di volta in volta altro magistrato;
- assegna i procedimenti a sé stesso ed ai colleghi, sulla base delle previsioni del presente Progetto organizzativo;
- decide sui contrasti di assegnazione, sentiti i magistrati interessati;
- decide sulle dichiarazioni di astensione formulate dai magistrati togati ed onorari;
- redige i rapporti informativi riguardanti i magistrati;
- tratta le questioni concernenti la sicurezza dei magistrati;
- autorizza i colloqui investigativi previsti dall'art. 18 *bis* dell'Ordinamento Penitenziario e mantiene le interlocuzioni relative all'applicazione dell'art. 41 *bis* dell'Ordinamento Penitenziario;
- cura le problematiche relative ai collaboratori e ai testimoni di Giustizia, ivi compresa la proposta di sottoposizione al programma di protezione, salvo che non ritenga di delegare tali attività ad un magistrato D.D.A.;
- svolge l'attività di coordinamento in materia di Misure di prevenzione;
- redige e sottoscrive le richieste di autorizzazione a procedere.

Il Procuratore mantiene personalmente i rapporti con gli organi d'informazione; sottopone al proprio "visto" i comunicati stampa redatti dalle Forze di Polizia, nel caso di notizie d'indagine aventi interesse pubblico; partecipa personalmente alle conferenze stampa, ove ciò appaia necessario per illustrare l'attività dell'Ufficio - e dunque con chiarezza espositiva, con sobrietà adeguata alla fase processuale in corso nonché con il rispetto dovuto a tutti i soggetti coinvolti nell'attività funzionale -. Come ovvio corollario, i magistrati dell'Ufficio debbono tenerlo informato sia di ogni evenienza a loro conoscenza che risulti rilevante per l'immagine esterna della Procura sia di ogni notizia d'ufficio che appaia d'interesse per l'opinione pubblica, vuoi per la

natura dei fatti vuoi per la qualità e rilevanza pubblica dei soggetti coinvolti come indagati o come persone offese.

4.2. ASSEGNAZIONI, AUTOASSEGNAZIONI E COASSEGNAZIONI

Il Procuratore ha facoltà di riservare a sé stesso, con adeguata motivazione, l'assegnazione o la coassegnazione di uno specifico procedimento tutte le volte in cui il fatto abbia cospicuo rilievo sociale nella popolazione od appaia particolarmente delicato per la qualità delle persone coinvolte (ad esempio pubblici ufficiali, soggetti investiti di responsabilità politiche o amministrative, rappresentanti dell'Avvocatura), sicché la trattazione della vicenda impegni direttamente la responsabilità e/o l'immagine dell'intero Ufficio. Nei casi di coassegnazione, può eventualmente esplicitare quali atti verranno attribuiti all'uno o all'altro coassegnatario, fermo restando il fatto che il provvedimento conclusivo dell'indagine dovrà essere sottoscritto da tutti i coassegnatari – e, comunque, assicurando il rispetto degli artt. 10 e 11 della Circolare, norme da intendersi qui ritrascritte –.

Gli atti di autoassegnazione e di coassegnazione – ove disposti in base a criteri non automatici come quelli descritti *infra* nel presente paragrafo – nonché gli atti di eventuale interlocuzione sulla coassegnazione non andranno inseriti nel fascicolo processuale, ma in un fascicolo riservato custodito dalla Segreteria particolare.

Il Procuratore assegna a sé stesso i procedimenti penali ex art. 11 c.p.p. nei quali un magistrato togato od onorario in servizio nel distretto del Trentino Alto Adige è destinatario di esposto o denuncia o querela: in tali casi, il Procuratore si riserva la facoltà di coassegnare il procedimento al magistrato più anziano in servizio o al magistrato che sarebbe competente sulla base delle regole ordinarie di assegnazione. Il Procuratore assegna a sé stesso anche i procedimenti penali ex art. 11 c.p.p. nei quali un magistrato togato od onorario in servizio nel distretto del Trentino Alto Adige assume la qualità di persona offesa: ma in tal caso, ferma la facoltà di coassegnazione come ora indicata, può pure assegnare o il procedimento ad altro magistrato dell'Ufficio, individuato sulla base delle regole ordinarie di assegnazione, qualora il fatto obiettivamente considerato non presenti connotati di particolare rilevanza o gravità.

Egli assegna a sé stesso i procedimenti penali in cui un magistrato togato od onorario in servizio nel circondario assume la qualità di persona indagata o di persona offesa, ai fini dell'immediata trasmissione all'A.G. competente.

Assegna a sé stesso i procedimenti relativi ai reati commessi dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dai Ministri, ai sensi dell'art. 6 della Legge Costituzionale n. 1/1989.

Assegna a sé stesso, inoltre, i procedimenti penali destinati fin dall'origine ad altra A.G. senza necessità di alcuna particolare delibazione, così da far pervenire il procedimento all'Autorità competente nel modo più sollecito possibile.

Il Procuratore può assegnare a sé stesso pure i procedimenti penali che si presentano d'immediata definizione, così da renderne più spedita la trattazione (come ad esempio quelli di falso nummario segnalati dalla Banca d'Italia, destinati all'archiviazione per essere rimasto ignoto l'autore della spendita delle banconote false con contestuale confisca di queste ultime).

Tratta in via esclusiva le richieste di intercettazione preventiva ai sensi dell'art. 226 disp. att. c.p.p. .

Tratta in via esclusiva le autorizzazioni agli accessi fiscali.

Tratta in via esclusiva le missive e gli esposti anonimi e provvede all'iscrizione dei medesimi nell'apposito Registro Mod. 46. Qualora, nel rispetto dell'art. 333 III c. c.p.p., ritenga necessarie apposite indagini, vi provvederà personalmente ovvero mediante assegnazione o coassegnazione del fascicolo al Sostituto che sarebbe stato designato nel caso di una corrispondente ordinaria notizia di reato.

Tratta i procedimenti civili non devoluti a specifici Gruppi tematici in quanto non connessi con le materie penali affidate ad uno dei Gruppi (ad esempio, le querele di falso, le richieste di notifiche particolari, le dichiarazioni di morte presunta, ecc.).

Esercita direttamente la vigilanza sugli uffici dello Stato civile e provvede personalmente alle ispezioni annuali al Pubblico Registro Automobilistico, salvo che non ritenga di delegare queste ultime, a rotazione, ai colleghi dell'Ufficio.

Tratta in via esclusiva i procedimenti conseguenti all'applicazione della Legge notarile (L. 16.2.1913 n. 89 e succ. mod.) e gli eventuali procedimenti disciplinari riguardanti tutti gli ordinamenti professionali per i quali sia prevista la comunicazione al pubblico ministero.

Tratta la materia delle *apostille* e delle legalizzazioni; in sua assenza, provvede il collega più anziano in servizio.

4.3. ASSENSI, VISTI E RICHIESTE DI RIFERIRE

Il Procuratore riserva in linea generale a sé stesso l'apposizione dell'**assenso**, ai sensi dell'art. 3 D. Lv. 106/2006, sulle misure cautelari personali e reali. Nei casi di urgenza (ad esempio, in caso di fermo stabilito d'iniziativa dal P.M.) l'assenso può essere espresso pure a mezzo del telefono. Nei casi più complessi il Sostituto proponente illustrerà preventivamente a voce al Procuratore la relativa richiesta,

evidenziando per ciascuna posizione sia i gravi indizi che le esigenze cautelari. Non è necessario l'assenso in due ipotesi:

- per le richieste di aggravamento di misure cautelari personali quando, essendo stata ottenuta una misura meno grave di quella originariamente richiesta, il Sostituto titolare con la richiesta di aggravamento domandi l'applicazione di quella stessa misura che era già stata assentita;
- per le richieste di misura cautelare reale relative a beni o valori il cui importo sia presumibilmente inferiore ad Euro 20.000.

Nell'ipotesi di eventuale contrasto, il Procuratore provvede con decreto motivato previa interlocuzione con il magistrato titolare del procedimento. Gli eventuali atti dell'interlocuzione sull'assenso non andranno inseriti nel fascicolo processuale, ma in un fascicolo riservato custodito dalla Segreteria particolare.

In caso di assenza per qualsiasi causa del Procuratore, l'assenso verrà apposto dal magistrato avente maggiore anzianità di servizio.

Ove il Sostituto titolare ritenga indispensabile sostenere nell'ambito dell'indagine preliminare spese di particolare impegno finanziario, ad esempio per il noleggio di autoveicoli o di mezzi tecnologici e/o per il compimento di viaggi all'estero e/o per l'esecuzione di consulenze tecniche di particolare specificità e di presumibile elevato costo e/o ancora per l'impiego in missione di un numero considerevole di appartenenti alla polizia giudiziaria (magari per eseguire contemporaneamente un elevato numero di perquisizioni), dovrà richiedere ed ottenere il **visto** per l'autorizzazione alla spesa da parte del Procuratore, quando essa presumibilmente superi l'importo di Euro 5.000. Tale autorizzazione preventiva viene esclusa per le intercettazioni, dal momento che di regola non è possibile conoscerne fin dall'inizio la durata e dunque il prevedibile impegno di spesa.

Analogamente ogni Vice Procuratore onorario dovrà richiedere ed ottenere il **visto** di autorizzazione del Procuratore in ipotesi d'impegno di spesa particolarmente significativo riguardante le attività d'indagine eventualmente delegategli.

Il Procuratore, inoltre, appone il proprio **visto** su tutti i decreti di liquidazione il cui importo superi € 5.000.

Se il magistrato assegnatario intende emettere provvedimenti di perquisizione od altri provvedimenti d'indagine invasivi ovvero richiedere intercettazioni telefoniche od ambientali nei confronti di pubblici ufficiali, di soggetti investiti di responsabilità politiche o amministrative, di rappresentanti dell'Avvocatura, deve trasmettere preventivamente tali atti al Procuratore per il **visto**.

Gli eventuali atti dell'interlocuzione sul visto non andranno inseriti nel fascicolo processuale ma in un fascicolo riservato custodito dalla Segreteria particolare.

Il Procuratore può apporre, insieme con l'atto di assegnazione del procedimento o con atto successivo, la richiesta al magistrato assegnatario di **riferire** ovvero di

conferire: tale richiesta, soddisfatta anche con un contatto verbale o via e-mail in merito alle iniziative investigative che s'intendono adottare, include sempre l'obbligo di riferire sull'esito delle indagini e di trasmettere, anche via e-mail, copia del provvedimento conclusivo.

4.4. ALTRE ATTIVITA' DEL PROCURATORE

Il Procuratore verifica periodicamente la distribuzione dei carichi di lavoro per assicurarne sia l'equità sia la tempestività di definizione. Egli verifica inoltre l'osservanza delle disposizioni relative all'iscrizione dei procedimenti nei registri delle notizie di reato.

Il Procuratore promuove riunioni periodiche con i magistrati togati e con i magistrati onorari - ove opportuno anche congiuntamente - con finalità di formazione, aggiornamento professionale, valutazione di eventuali disfunzioni e ricerca delle prassi operative migliori; con analoghe finalità promuove riunioni fra i magistrati partecipanti ai singoli Gruppi specializzati nonché riunioni con i magistrati di riferimento di ciascuno dei Gruppi.

Di tutte le riunioni dell'Ufficio, sia plenarie sia limitate a singoli Gruppi di lavoro od ai magistrati di riferimento dei Gruppi, è formato un verbale, che viene conservato presso la Segreteria particolare.

Il Procuratore verifica che i magistrati dell'Ufficio provvedano ai debiti controlli sui termini di scadenza delle misure coercitive personali, sia cautelari sia non cautelari. Poiché per prevenire errori o disfunzioni - suscettibili di valutazione sia in sede disciplinare che in sede di responsabilità civile - è fondamentale poter contare su un affidabile sistema di controllo dei termini di scadenza di tali misure, ferma restando la praticabilità di sistemi di controllo individuali predisposti dai singoli magistrati, il Procuratore mantiene l'interlocuzione con l'Ufficio G.I.P. e con la Sezione Penale del Tribunale onde assicurare che tutte le iscrizioni delle misure coercitive e le variazioni delle medesime vengano tempestivamente inserite nel sistema S.I.C.P. e siano pertanto immediatamente visionabili con l'applicativo Consolle: il che deve tradursi in un'automatica affidabilità di Consolle ai fini dei controlli cui i magistrati sono tenuti.

4.5. ASSENZA O IMPEDIMENTO DEL PROCURATORE

Nei casi di assenza o impedimento del Procuratore, subentra il Sostituto Procuratore più anziano in servizio e, in caso di assenza pure di quest'ultimo, subentra il Sostituto immediatamente più anziano.

Il magistrato subentrato provvede all'assegnazione delle notizie di reato secondo i criteri previsti nel presente Progetto e valuta, a fronte di qualsivoglia

esigenza dirigenziale, se vi sia necessità ed urgenza di adottare specifiche determinazioni – delle quali deve informare appena possibile il Procuratore, anche telefonicamente – ovvero se sia ragionevole attendere il rientro in servizio del Procuratore.

In ogni caso, per le iniziative più rilevanti, come eventuali direttive a valenza esterna, informa previamente il Procuratore.

5. I SOSTITUTI PROCURATORI – L'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

5.1. PRINCIPI GENERALI

I Sostituti Procuratori svolgono tutte le funzioni in cui s'articola l'azione dell'Ufficio su base sostanzialmente paritaria. Il Procuratore vigila affinché il carico di lavoro di ciascuno sia mantenuto in sostanziale equilibrio ed adotta i provvedimenti organizzativi necessari a prevenire, per quanto possibile, e comunque a risolvere eventuali sperequazioni o problemi. Tutti i magistrati dell'Ufficio debbono ricevere le statistiche comparate almeno a cadenza semestrale (ma, a richiesta individuale, anche a cadenza più ravvicinata), al fine della gestione consapevole e partecipata delle problematiche inerenti la formazione di eventuale arretrato e dell'apprestamento di soluzioni idonee a fronteggiarlo.

Pur appartenendo questa Procura distrettuale alla categoria degli uffici di piccole dimensioni (essendo previsti in organico il Procuratore e 11 Sostituti Procuratori, senza alcun Procuratore Aggiunto), è una scelta certamente opportuna, oltre che condivisa da tutti i magistrati in servizio, quella della suddivisione del lavoro d'indagine all'interno di un certo numero di Gruppi specializzati: fra essi, sono d'obbligatoria costituzione per legge la D.D.A. e la Sezione Antiterrorismo; altri Gruppi di lavoro vengono previsti sulla base delle concrete esigenze dell'Ufficio, le quali possono variare nel tempo a seconda delle caratteristiche della criminalità e delle esigenze dell'Ufficio.

La pregressa esperienza dirigenziale dello scrivente suggerisce di valutare alcuni Gruppi come "Gruppi guida", o perché caratterizzati da specifiche attribuzioni normative (come la D.D.A.) o perché caratterizzati da particolari esigenze (come la rapidità d'intervento con cui deve agire il Gruppo destinato a seguire i reati previsti dalla L. 69/2019, c.d. "Codice Rosso"): ebbene, è opportuno e funzionale che ogni magistrato venga assegnato ad un solo "Gruppo guida" e che tale assegnazione sia eventualmente accompagnata dalla destinazione concomitante ad altri Gruppi di lavoro per i quali non si rinvergono queste caratteristiche.

L'individuazione concreta degli altri eventuali "Gruppi guida" (in via d'ipotesi, ad esempio, quello dei Reati economici ovvero quello dei Reati contro la P.A.) va peraltro riservata ad un livello di conoscenza dell'effettivo andamento delle notizie di

reato più approfondito di quello che lo scrivente si è potuto fare sulla base dell'esperienza di questi primissimi mesi di servizio e sulla base dei meri dati statistici. Invero, nell'ultimo triennio:

- le sopravvenienze in ordine ai Reati economici, pur esaminati cumulativamente (e cioè con sommatoria dei dati dei tre Gruppi in cui tali reati erano stati suddivisi), non superano le correlative sopravvenienze della D.D.A. (se non nell'anno 2020, ma solo di poche unità);
- le sopravvenienze in ordine ai Reati contro la P.A. evidenziano numeri ancora più contenuti;
- le sopravvenienze in ordine ai Reati ambientali hanno una certa rilevanza (tranne che nel 2020, caratterizzato da una flessione anche in questi ultimi): ma il dato dovrebbe venire depurato dalle frequenti comunicazioni di notizie di reato per contravvenzioni prescritte, destinate come tali all'immediata archiviazione;
- le sopravvenienze in ordine ai Reati colposi presentano numeri piuttosto elevati, ma anche qui il dato dovrebbe venire depurato dalle numerose comunicazioni di notizie di reato per contravvenzioni già definite mediante oblazione.

In conclusione lo scrivente - riservandosi di rivalutare questa tematica quando l'organico degli 11 Sostituti Procuratori sarà completato, sicché sarà possibile sia individuare 3 Magistrati addetti alla D.D.A. (e verosimilmente ospitare all'interno di tale compagine anche la Sezione Terrorismo ed eversione) sia redistribuire gli altri Gruppi di lavoro su 8 Magistrati - ritiene allo stato di poter limitare i "Gruppi guida" alla D.D.A. ed al Gruppo "Soggetti deboli", caratterizzato da sopravvenienze sempre molto elevate.

Allorché sarà completato l'organico, sarà possibile altresì valutare l'opportunità di ripristinare il Gruppo dei Reati informatici (che è stato sciolto, con parere unanime dei magistrati, a far data dal 4.1.2021), magari inserendovi pure i reati commessi a mezzo Internet non di competenza distrettuale - in considerazione dell'omogeneità fra le attività d'indagine necessarie per l'accertamento di tali tipologie di reato -. Sempre in quel momento, sarà infine possibile rivalutare l'opportunità di costituire un Gruppo di lavoro *ad hoc* per le frodi assicurative, ipotesi finora accantonata. Anzi, più in generale sarà possibile ripensare alla rimodulazione di tutti i Gruppi specializzati.

Appare razionale nonché coerente con le previsioni della Circolare, e dunque va mantenuta, la regola della distribuzione automatica delle notizie di reato all'interno di ciascun Gruppo di lavoro su base settimanale, salve le sole deroghe giustificate dall'applicazione della "regola del precedente" (vedi *infra*).

Come noto, la permanenza di ciascuno dei magistrati all'interno del medesimo Gruppo di lavoro può avere durata minima di due anni e durata massima di dieci anni. Entro i sei mesi antecedenti alla scadenza del decennio, il magistrato interessato ne darà comunicazione al Procuratore per i provvedimenti organizzativi necessari, che verranno adottati previa riunione plenaria dei colleghi togati dell'Ufficio e comunque nel rispetto delle previsioni dell'art. 19 D. Lv. 160/2006.

Per l'assegnazione ai Gruppi di lavoro e per le successive variazioni ritenute necessarie si procede mediante interpello dei magistrati.

Il passaggio del magistrato da un Gruppo ad un altro non comporta la riassegnazione dei procedimenti di Gruppo dei quali lo stesso è titolare al momento del passaggio.

Per l'assegnazione alla D.D.A. e per le successive variazioni che fossero necessarie, debbono invece applicarsi le diverse regole indicate negli artt. da 20 a 24 della Circolare, da intendersi qui ritrascritti.

Ai sensi dell'art. 19 comma 2 della Circolare, la partecipazione dei magistrati alla D.D.A. non può ritenersi esclusiva, in considerazione delle ridotte dimensioni di questa Procura e delle sue complessive esigenze – come, del resto, accade in altre Procure distrettuali aventi analogo organico: ad esempio, quella di Trento –. Invero, dovendosi evitare per quanto possibile sperequazioni fra il carico di lavoro dei magistrati addetti alla D.D.A. e quello degli altri Sostituti Procuratori, appare ragionevole – specialmente in considerazione dell'attuale scopertura di 2 posti di Sostituto Procuratore su 11 – porsi l'obiettivo almeno tendenziale di inserire ciascuno dei due magistrati D.D.A. anche in un altro Gruppo di lavoro, diverso ovviamente dagli altri "Gruppi guida", e ciò – beninteso – tenendo sempre in considerazione le rispettive aspirazioni, le capacità individuali e l'anzianità di servizio. Tale inserimento risponde pure all'esigenza di evitare un'eccessiva "compartimentazione" del lavoro dei colleghi D.D.A., favorendone la razionale integrazione con le altre attività ordinariamente svolte dall'Ufficio.

Al di là della partecipazione ai rispettivi Gruppi di lavoro, i Sostituti Procuratori partecipano ad un turno automatico giornaliero di ricezione della c.d. "posta ordinaria", e cioè non specialistica – turno ridotto per i colleghi della D.D.A.: vedi il paragrafo 8.1 – e partecipano altresì al turno esterno, stabilito per una settimana (dal lunedì alle ore 9 al lunedì successivo alla stessa ora) – turno ricomprensivo pure i colleghi della D.D.A. –.

Un discorso a parte viene fatto sia per l'assegnazione al Gruppo "Cooperazione internazionale" che per quella al Gruppo "Esecuzione", i quali non rientrano nella stretta regolamentazione dei Gruppi previsti per le materie d'indagine, pur se trattasi di attività d'importanza determinante per la funzionalità dell'Ufficio: se ne parlerà al momento opportuno.

5.2. I TERMINI DI DECENNALITA'

Ai fini di una corretta individuazione *pro futuro* dei termini di decorrenza decennale delle assegnazioni ai Gruppi di lavoro, è necessario riportare la situazione attuale di ciascuno dei Sostituti Procuratori, specificato che il problema non può porsi nemmeno in astratto per il Procuratore, il cui termine massimo di permanenza

nell'incarico è per legge di otto anni, ed è dunque inferiore a quello di dieci anni che qui rileva.

E pertanto:

1. il Sostituto Procuratore dr. Federico FREZZA, qui in servizio dal 25.1.1993, è componente del Gruppo "Ambiente" dal 22.11.2017; è stato componente del Gruppo "Pubblica Amministrazione" dal 14.12.2016 al 4.1.2021; è stato componente del Gruppo "Reati economici" e del Gruppo "Reati tributari" dal 4.6.2018 al 4.1.2021; è componente della D.D.A. e del Gruppo "Misure di Prevenzione" dal 10.12.2020; è componente nonché coordinatore del Gruppo "Esecuzione penale" dal 10.4.2014;
2. il Sostituto Procuratore dr. Pietro MONTRONE, qui in servizio dal 28.10.2002, è componente del Gruppo "Antiterrorismo" dal 31.3.2014; inoltre è componente del Gruppo "Reati societari e fallimentari" dal 22.11.2017; è inoltre componente del Gruppo "Reati economici" e del Gruppo "Reati tributari" dal 31.3.2014 (si rammenta che tali tre Gruppi sono stati unificati in uno solo dal 4.1.2021); infine è componente del Gruppo "Cooperazione internazionale" dal 5.10.2018;
3. il Sostituto Procuratore dr. Massimo DE BORTOLI, qui in servizio dal 9.9.2009, è componente della D.D.A. e del Gruppo "Misure di Prevenzione" dal 22.10.2014;
4. il Sostituto Procuratore dott.ssa Lucia BALDOVIN, qui in servizio dal 7.5.2001, è componente del Gruppo "Soggetti deboli" dal 1°.6.2018; in passato è stata componente di vari Gruppi economici, e cioè dell'Area societaria e fallimentare fino al 6.4.2012 e delle Aree "Mercato ed economia" e "Reati tributari" dal 26.3.2012 al 1°.6.2018 (si rammenta che tali tre Gruppi sono stati unificati in uno solo dal 4.1.2021); è stata componente del Gruppo "Reati informatici" dal 31.3.2014 al 4.1.2021 (data in cui quel Gruppo è stato sciolto ed i reati di competenza sono divenuti reati ordinari); è componente del Gruppo "Esecuzione penale" dal 6.8.2012 (tranne un'interruzione di circa cinque mesi nell'anno 2016);
5. il Sostituto Procuratore dott.ssa Maddalena CHERGIA, qui in servizio dal 22.5.2000, è componente del Gruppo "Soggetti deboli" dal 31.3.2014; è stata componente sia del Gruppo "Reati societari e fallimentari" che del Gruppo "Reati informatici" dal 31.3.2014 al 4.1.2021 (data in cui quest'ultimo Gruppo è stato sciolto); è componente del Gruppo "Pubblica Amministrazione" dal 4.1.2021;
6. il Sostituto Procuratore dott.ssa Cristina BACER, qui in servizio dal 13.10.2003, è componente del Gruppo "Colpa professionale" dal 31.3.2014; inoltre è componente del Gruppo "Pubblica Amministrazione" dal 28.10.2014; è stata componente del Gruppo "Reati informatici" dal 31.3.2014 al 4.1.2021 (data in cui quel Gruppo è stato sciolto); è componente del Gruppo "Esecuzione penale" dal 1°.12.2019;
7. il Sostituto Procuratore dott.ssa Chiara DE GRASSI, qui in servizio dal 22.11.2017, è componente del Gruppo "Ambiente" nonché del Gruppo "Soggetti deboli" dal 22.11.2017; inoltre è componente del Gruppo "Cooperazione internazionale" dal 5.10.2018;
8. il Sostituto Procuratore dr. Matteo TRIPANI, qui in servizio dall'11.10.2011, è stato componente del Gruppo "Colpa professionale" dall'11.10.2011 al 4.1.2021; è stato componente del Gruppo "Reati tributari" dal 16.3.2012 al 4.1.2021; è stato componente del Gruppo "Misure di Prevenzione" dal 24.6.2014 al 4.1.2021; è

- componente del Gruppo "Soggetti deboli" dal 10.3.2017; sarà componente del Gruppo "Esecuzione penale" dalla data di vigenza del presente Progetto;
9. il Sostituto Procuratore dott.ssa Federica RIOLINO, qui in servizio dal 2.11.2018, è componente del Gruppo "Colpa professionale" nonché del Gruppo "Soggetti deboli" dal 19.11.2018; è stata componente del Gruppo "Reati informatici" dal 19.11.2018 al 4.1.2021 (data in cui quest'ultimo Gruppo è stato sciolto); sarà componente del Gruppo "Cooperazione internazionale" dalla data di vigenza del presente Progetto.

5.3. GLI ESONERI

Nell'attribuzione dei compiti ai Sostituti Procuratori, dovrà considerarsi che la dott.ssa Chiara DE GRASSI è attualmente componente eletto del Consiglio Giudiziario e che, fino a quando rimarrà in carica, ha diritto ad un'adeguata riduzione nel carico di assegnazione negli affari, individuata nella misura del 20%: pertanto va esonerata da un turno di posta ordinaria ogni cinque e da un turno settimanale ogni cinque in ciascuno dei Gruppi specializzati a cui partecipi.

La dott.ssa Cristina BACER, quale MAGRIF nominata in data 29.4.2016 ed attualmente in regime di proroga, continuerà a fruire di una riduzione di assegnazione degli affari penali ordinari pari ad un turno ogni cinque e di una riduzione di un turno annuo come Sostituto di turno esterno.

Allo stato non si pongono in questa Procura problemi di tutela della maternità o della genitorialità o di altre situazioni peculiari, non essendovi in ufficio né colleghe in stato di astensione per gravidanza, né colleghi in congedo parentale, né neogenitori o genitori con figli minori di tre anni o con figli portatori di handicap, né colleghi tenuti ad assistere prossimi congiunti affetti da gravi patologie, né infine colleghi aventi documentate esigenze di salute impedienti lo svolgimento di alcune attività d'ufficio.

Nemmeno si pongono, al momento, problemi di distribuzione degli affari ai magistrati di prima assegnazione, non essendovene oggi in servizio (*cfr.* art. 7 comma 3 della Circolare). Ove ne pervenissero in futuro, lo scrivente ne determinerebbe l'assegnazione ai Gruppi di lavoro cercando di mantenere un giusto equilibrio fra l'esigenza di assecondare per quanto possibile le aspirazioni dei colleghi e quella di dare copertura ai settori d'indagine che presentino maggiori criticità; varrebbe sempre, peraltro, la buona regola suggerita dal C.S.M. – e collaudata con successo dallo scrivente nella precedente esperienza direttiva – di nominare un Sostituto Procuratore d'esperienza quale magistrato collaboratore nel corso del primo anno di esercizio delle funzioni giurisdizionali dei giovani colleghi.

5.4. LA SUDDIVISIONE NEI GRUPPI DI LAVORO – IL REFERENTE DI GRUPPO

L'assegnazione dei magistrati ai Gruppi di lavoro avverrà mediante la ricerca della possibilità di assecondare le rispettive inclinazioni e le richieste di preferenza manifestate dai medesimi. E' evidente che tale buona regola non potrà essere integralmente rispettata se non consentirà un assetto equilibrato dei Gruppi; in tal caso, il punto d'equilibrio fra le varie esigenze e propensioni verrà ricercato dal Procuratore applicando le regole previste dalle Tabelle per gli uffici giudicanti, e cioè: 1. valutazione delle attitudini dei magistrati interessati; 2. verifica della rispettiva anzianità del ruolo, comunque nel rispetto dell'identità della fascia quadriennale che eventualmente li accomuni; 3. valutazione della rispettiva anzianità di servizio nell'Ufficio; 2. verifica del rispetto del termine, triennale o quinquennale, ai fini dell'eventuale ritorno in un Gruppo in cui il magistrato aveva già prestato servizio.

Appare opportuna l'individuazione di un coordinatore all'interno di ogni Gruppo di lavoro, avente i compiti di mantenersi informato sulle novità normative e giurisprudenziali concernenti le materie d'interesse, di acquisire dai colleghi le opportune informazioni sui problemi rilevati nella trattazione dei procedimenti, di mantenere l'uniformità nelle prassi operative di gruppo predisponendo schemi di direttive vuoi ai fini dell'indagine da parte della polizia giudiziaria vuoi ai fini della gestione del procedimento da parte di questa Procura: tale coordinatore deve essere nominato sulla base delle indicazioni e delle procedure di cui all'art. 4 *lett. b)* della Circolare, e dunque previo interpello (e comunque senza alcuna riduzione del lavoro giudiziario).

Nella redazione della Variazione entrata in vigore il 4.1.2021 (non soggetta *ratione temporis* alle regole della Circolare), lo scrivente ha individuato per ciascuno dei Gruppi il rispettivo coordinatore sulla base della regola oggettiva dell'anzianità di servizio. Ai fini del presente Progetto è stato indetto un apposito interpello, con avviso a tutti i colleghi che, in difetto di candidature, s'intenderanno confermati i coordinatori già nominati: dunque, preso atto dell'assenza di candidature, i colleghi già indicati rimangono confermati. Rimane stabilito fin d'ora che per il successivo periodo (e cioè a partire dal gennaio 2023) dovrà mutare il coordinatore di ciascuno dei Gruppi, nell'ambito di una rotazione che mirerà a coinvolgere ogni magistrato in tale ruolo.

Va puntualizzato infine che l'interpello, sia ai fini dell'assegnazione ai gruppi di lavoro che ai fini dell'individuazione del coordinatore, dovrà venire esteso anche agli eventuali magistrati già destinati a questa Procura ma non ancora qui insediati.

6. LE DELEGHE ORGANIZZATIVE CONFERITE AI COLLEGHI

E' opportuno qui riepilogare le deleghe organizzative che sono state conferite ai Sostituti Procuratori dell'Ufficio, deleghe che l'assemblea dei colleghi non ha posto in discussione, sicché con il presente atto vengono espressamente confermate:

- dr. Federico FREZZA: delegato alla gestione del calendario delle udienze ed alla predisposizione dei turni e dei servizi per i Sostituti Procuratori e per i Vice Procuratori Onorari; delegato al coordinamento dei Gruppi di lavoro "Ambiente" ed "Esecuzione penale";

- dr. Pietro MONTRONE: delegato al coordinamento dei Gruppi di lavoro “Diritto Penale dell’Economia” e “Cooperazione internazionale”; quale componente di quest’ultimo Gruppo è altresì punto di contatto della Rete giudiziaria europea;
- dott.ssa Lucia BALDOVIN: delegata al coordinamento del Gruppo di lavoro “Soggetti deboli”; delegata alla gestione dei rapporti con la polizia giudiziaria specializzata nella trattazione dei reati informatici fino al momento della redazione di uno specifico protocollo, attualmente in elaborazione;
- dott.ssa Maddalena CHERGIA: delegata al coordinamento del Gruppo di lavoro “Pubblica Amministrazione”;
- dott.ssa Cristina BACER: delegata al coordinamento del Gruppo di lavoro “Colpa professionale” e delegata all’organizzazione ed alla gestione dei tirocinanti; Magistrato di riferimento per l’Innovazione (MagRif) fino all’invalidabile data del 29.4.2022;
- dott.ssa Chiara DE GRASSI: quale componente del Gruppo “Cooperazione internazionale” è altresì punto di contatto della Rete giudiziaria europea; delegata alla ricognizione delle problematiche connesse con il servizio delle intercettazioni telefoniche fino al momento della predisposizione e dell’organizzazione del “listino condiviso” delle prestazioni affidate alle ditte fornitrici dei servizi, attività attualmente in corso;
- dott.ssa Federica RIOLINO: a partire dalla data di vigenza del presente Progetto, diverrà punto di contatto della Rete giudiziaria europea.

7. L’ATTIVITA’ D’INDAGINE - I GRUPPI DI LAVORO

Viene confermata fino al 31.12.2022 la suddivisione nei Gruppi di lavoro individuati dal precedente Progetto organizzativo, integrato dalla Variazione entrata in vigore il 4.1.2021. Complessivamente l’articolazione è la seguente (computandovi pure il Gruppo Cooperazione Internazionale ed il Gruppo Esecuzione Penale, non investiti di compiti prettamente investigativi):

01. DIREZIONE DISTRETTUALE ANTIMAFIA
02. Area A – Eversione e terrorismo;
03. Gruppo B – Tutela del patrimonio artistico, dell’ambiente, del territorio anche urbano e del demanio;
04. Gruppo C – Tutela dell’igiene e della salute dell’ambiente di lavoro e del lavoratore – rispetto della normativa antinfortunistica – tutela della salute individuale a fronte della colpa professionale;
05. Gruppo D – Tutela dei c.d. “soggetti deboli”;
06. Gruppo E – Diritto penale dell’economia;
07. Gruppo F – Tutela della Pubblica Amministrazione;
08. Gruppo INT – O.E.I. e residua attività rogatoria internazionale;
09. Area Mis. Prev. Ord. – Misure di prevenzione ordinarie;
10. Reati commessi da Magistrati e Ministri;
11. Gruppo Esecuzione Penale.

7.1. LA DIREZIONE DISTRETTUALE ANTIMAFIA

I Magistrati che ne fanno parte (due unità, al momento) trattano:

- i reati previsti dall'art. 51 c. 3 *bis* c.p.p.;
- l'applicazione delle misure di prevenzione previste dalle Leggi n° 1423/1956, n° 575/1965 e n°646/1982; l'applicazione del c.d. Codice Antimafia (D. Lv. 159/2011); l'applicazione dell'art. 240 *bis* c.p.;
- i reati di cui agli artt. 512 *bis*, 648 *bis*, 648 *ter*, 648 *ter*.1 c.p., quando tali reati abbiano per oggetto denaro e beni provento di alcuno dei reati previsti dall' art. 51 comma 3 *bis* c.p.p.;
- i reati di cui all'art. 12 D. Lv. 25 luglio 1998 n° 286 quando emergono possibili collegamenti con la fattispecie prevista dall'art. 416 comma 6 c.p.;
- i reati di cui all'art. 73 DPR 9 ottobre 1990 n° 309 quando risultano aggravati ai sensi dell'art. 80 c. 2 DPR n° 309/1990 (ingente quantità);
- i reati di cui all'art. 291 *bis* DPR 23 gennaio 1973 n° 43 quando le circostanze e/o le modalità del fatto rendano plausibile che l'attività delittuosa sia riferibile alla criminalità organizzata;
- i reati di cui alla L. 20.2.1958 n. 75 quando le circostanze e/o le modalità del fatto rendano plausibile che l'attività delittuosa sia riferibile alla criminalità organizzata.

Per una indicazione illustrativa e non necessariamente esaustiva dei reati oggetto d' indagine si rimanda alla TABELLA allegata.

I Magistrati diverranno assegnatari dei rispettivi procedimenti sulla base del previsto turno settimanale di ricezione atti. Peraltro, anche per la D.D.A. vige la buona regola della previa ricerca dei precedenti riguardanti la persona denunciata, al fine di evitare che denunce o segnalazioni per lo stesso fatto o per condotte analoghe possano essere assegnate a magistrati diversi e in modo da consentire adeguata continuità investigativa in ordine al medesimo fenomeno criminoso: in tale caso il Procuratore assegnerà il procedimento al magistrato titolare del precedente.

In considerazione della rilevanza o della complessità della singola vicenda, il Procuratore della Repubblica può, con adeguata motivazione, coassegnare anche a sé stesso un procedimento o può coassegnarlo ad entrambi i Sostituti Procuratori. Se rispondente all'interesse dell'Ufficio e per non disperdere conoscenze pregresse, qualora un procedimento pervenga alla D.D.A. dopo essere stato trattato da altro magistrato che lo abbia ricevuto nell'ambito della posta ordinaria ovvero nell'ambito di un Gruppo specializzato, il Procuratore può disporre la coassegnazione al magistrato D.D.A. in turno al momento della ricezione del procedimento ed al magistrato che lo abbia trattato originariamente.

Il coordinamento della DDA è riservato al Procuratore, come dispone l'art. 23 della Circolare.

Le ordinanze che dispongono misure coercitive emesse dal Tribunale distrettuale di Trieste ai sensi dell'art. 309 comma 7 c.p.p. sono sottoposte al Visto dei magistrati addetti alla DDA secondo lo stesso turno settimanale previsto per la distribuzione degli affari penali riservati al Gruppo di lavoro.

I Sostituti Procuratori attualmente addetti alla D.D.A. sono: il dott. Federico FREZZA, nominato in data 10.12.2020; il dott. Massimo De Bortoli, nominato in data 22.10.2014 e confermato per il quarto biennio in data 21.10.2020.

Entrambi partecipano all'interno della banca dati SIDDA/SIDNA, insieme con il Procuratore della Repubblica e con gli analisti, al gruppo riservato avente visibilità su tutti i dati di rilievo per l'efficace svolgimento della loro attività d'indagine.

7.2. AREA A – EVERSIONE E TERRORISMO

I Magistrati che ne fanno parte (allo stato un unico Sostituto Procuratore, al momento sufficiente valutata l'incidenza qualitativa e quantitativa di tali procedimenti nell'ambito di tutti quelli che pervengono all'Ufficio; con riserva di rivalutazione allorché l'organico dei Sostituti Procuratori sarà completato) trattano:

- i delitti contro la personalità dello Stato;
- i delitti di cui agli artt. 414, 415, 419, 420, 421, 433 c.p.;
- i reati di eversione e terrorismo;
- i reati di discriminazione razziale, etnica e religiosa;
- i reati di furto di armi, munizioni ed esplosivi;
- i reati di uso di armi ed esplosivi finalizzato alla pubblica intimidazione;
- la repressione delle associazioni militari e delle associazioni segrete;
- la repressione dei reati connessi al reclutamento e all' utilizzo di mercenari;
- le condotte di minaccia e/o violenza a persone e/o a cose riconducibili a movimenti antagonisti la cui attività - secondo le indicazioni fornite della Polizia Giudiziaria o le particolari circostanze dei fatti - risulta orientata alla commissione di reati di violenza e/o di minaccia.

Per una indicazione illustrativa e non necessariamente esaustiva dei reati oggetto d' indagine si rimanda alla TABELLA ALLEGATA.

Il Sostituto Procuratore attualmente addetto è il dott. Pietro MONTRONE, dal 31.3.2014. Egli provvede a mantenere informato il Procuratore della Repubblica di ogni evenienza rilevante agli effetti del coordinamento della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, previsto dall'art. 103 D. Lv. 6.9.2011 n. 159.

A proposito della permanenza del dr. MONTRONE nell'Area A, ancorché non sia componente della D.D.A., appare opportuno ripetere qui le precisazioni già effettuate a proposito della Variazione entrata in vigore il 4.1.2021:

- è pacifico che per la materia del terrorismo non valgano le procedure di conferma biennale e più in generale le previsioni degli artt. da 18 a 25 della Circolare;

- l'art. 7 lett. k) della Circolare distingue espressamente i criteri del progetto organizzativo per il funzionamento delle DDA da quelli per il funzionamento delle sezioni antiterrorismo;
- ma già la Risoluzione del C.S.M. dd. 16.3.2016 sull'organizzazione degli Uffici di Procura competenti per i delitti commessi in materia o con finalità di terrorismo aveva reso palese come l'organizzazione del Procuratore della Repubblica in questa materia potesse essere più flessibile ed elastica rispetto a quella della DDA, onde meglio adattarsi ai singoli contesti criminali – osservazione del C.S.M., quest'ultima, che trova un'indubbia conferma nella relativa esiguità dei procedimenti pendenti in questo Ufficio su tale materia –; quella Risoluzione, inoltre, si diffonde sulle peculiarità del Sostituto Procuratore delegato alla materia del terrorismo e lo definisce un *tertium genus* rispetto sia al Sostituto assegnato alla D.D.A. che a quello incaricato delle materie ordinarie;
- tale assetto di normazione secondaria è coerente con il trattamento stabilito nella normazione primaria sulla D.D.A., diverso da quello stabilito sulla materia del terrorismo (cfr. ad esempio l'art. 102 D. Lv. 159/2011, che non si occupa della materia del terrorismo ma solo della D.D.A., e l'art. 105 D. Lv. 159/2011, che a proposito delle applicazioni dalla Procura Nazionale alle Procure distrettuali mantiene ferma la distinzione fra D.D.A. e trattazione della materia del terrorismo): se ne ricava che, pur non sussistendo un esplicito divieto di attribuire la materia del terrorismo e dell'eversione alle D.D.A., può essere ben più funzionale il mantenimento di un assetto organizzativo distinto fra quei due settori della Procura Distrettuale;
- il dott. MONTRONE ha manifestato l'intento di proseguire questa attività specialistica, e non vi è dubbio che per esperienza professionale, specifiche attitudini, capacità d'indirizzo della polizia giudiziaria che si occupa della materia, la sua prosecuzione di tale impegno risponde ad un obiettivo interesse dell'Ufficio.

Il dott. MONTRONE compone all'interno della banca dati SIDDA/SIDNA, insieme con il Procuratore della Repubblica e con gli analisti, il gruppo riservato denominato "Antiterrorismo", con visibilità a tutti i dati di rilievo a tal fine, e in particolare a tutti i procedimenti e relativi atti concernenti i delitti – consumati o tentati – con finalità di terrorismo (art. 51 comma 3 *quater* c.p.p.) iscritti nel registro delle notizie di reato.

7.3. GRUPPO B – TUTELA DEL PATRIMONIO ARTISTICO, DELL'AMBIENTE, DEL TERRITORIO ANCHE URBANO E DEL DEMANIO

I magistrati che ne fanno parte (sono previste due unità) trattano:

- i reati contro il patrimonio che hanno per oggetto opere d' arte o del patrimonio artistico, archeologico, culturale;
- i reati di danneggiamento di immobili tutelati o del centro storico;
- i reati in materia di inquinamento elettromagnetico, acustico, delle acque e dell'aria;
- i reati in materia di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti;
- i reati in materia edilizia e urbanistica;
- i reati in danno del demanio;
- i reati in danno di animali.

Per una indicazione illustrativa e non necessariamente esaustiva dei reati oggetto d'indagine si rimanda alla TABELLA allegata.

I Sostituti Procuratori attualmente addetti al Gruppo B sono: il dott. Federico FREZZA e la dott.ssa Chiara DE GRASSI (entrambi dal 22.11.2017). L'attuale Coordinatore del gruppo è il dott. Federico FREZZA.

A proposito della permanenza del dott. FREZZA in tale Gruppo, pur risultando pure componente della D.D.A, appaiono opportune le seguenti puntualizzazioni, all'esito dell'assemblea dei colleghi:

- non v'è un'incompatibilità assoluta fra l'assegnazione alla D.D.A. ed il compimento di altre attività a beneficio della Procura, allorché sussistano esigenze di servizio: ed è questo il caso di questo Ufficio come delle altre Procure di piccole dimensioni, come s'è già detto al paragrafo 5.1;
- in tale ordine d'idee, il criterio cui deve ispirarsi chi dirige l'Ufficio non può che essere quello di ricercare il giusto punto d'incontro fra l'interesse dell'Ufficio e le aspirazioni e le capacità dei colleghi, piuttosto che quello di ricercare ad ogni costo un'impossibile perfetta simmetria fra le assegnazioni di ciascun magistrato ai diversi gruppi di lavoro;
- il dott. FREZZA è il Sostituto più anziano dell'Ufficio ed ha maturato una variegata esperienza in tutti i settori in cui s'articola l'azione investigativa di questa Procura: ne discende che egli è indubitabilmente in grado di governare convenientemente l'incameramento di c.n.r. della D.D.A. e l'incameramento di c.n.r. del Gruppo Ambiente, come del resto attestano le statistiche comparate dell'Ufficio, da cui si desumono sia l'elevato indice di ricambio sia l'eccellente capacità di definizione dei procedimenti affidatigli;
- il collega, inoltre, è (ri)entrato a far parte della D.D.A. solo da pochissimo tempo, sicché sta attualmente impostando le attività investigative necessarie nei fascicoli processuali che ha in carico, dei quali solo un numero relativamente esiguo è già così strutturato da attendere soltanto le sue determinazioni ultimative: il che rende la sua posizione non speculare rispetto a quella dell'altro magistrato D.D.A., quivi inserito da oltre sei anni;
- va poi osservato che fra i reati ambientali s'annidano non di rado fatti prodromici del non infrequente delitto DDA di cui all'art. 452 quaterdecies c.p., sicché appare rispondente all'interesse dell'Ufficio, e non solo alla specifica richiesta dell'interessato, mantenere ulteriormente il dott. FREZZA nell'Area di cui trattasi;
- resta fermo, ovviamente, il fatto che procedono in maniera rigorosamente paritaria sia l'assegnazione delle nuove c.n.r. della D.D.A. sia l'assegnazione delle nuove c.n.r. del Gruppo Ambiente: con la conseguenza che né il collega inserito nella D.D.A. accanto al dott. FREZZA né la collega inserita nel Gruppo Ambiente accanto al medesimo subiscono alcun effetto negativo da questo duplice impegno del dott. FREZZA - anzi, quest'ultimo assicura al Gruppo Ambiente un maggior numero di turni settimanali rispetto alla collega facente parte del medesimo Gruppo, onde garantire alla medesima il doveroso parziale esonero a lei spettante quale membro del Consiglio Giudiziario -.

7.4. GRUPPO C – TUTELA DELL’ IGIENE E DELLA SALUTE DELL’ AMBIENTE DI LAVORO E DEL LAVORATORE – RISPETTO DELLA NORMATIVA ANTINFORTUNISTICA – TUTELA DELLA SALUTE INDIVIDUALE A FRONTE DELLA COLPA PROFESSIONALE

I magistrati che ne fanno parte (sono previste attualmente due unità) trattano:

- le contravvenzioni alle normative antinfortunistiche ed in materia d’igiene del lavoro;
- i reati in danno del lavoratore (infortuni e malattie professionali);
- i reati di lesioni personali colpose o di omicidio colposo conseguenti allo svolgimento di una qualsivoglia attività professionale;
- il reato di cui all’art. 586 *bis* c.p.;
- i reati in tema di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 *bis* c.p.);
- il reato di cui all’art. 22 D. Lv. 286/1998.

Per una indicazione illustrativa e non necessariamente esaustiva dei reati oggetto d’ indagine si rimanda alla TABELLA allegata.

I Sostituti Procuratori attualmente addetti al Gruppo C sono: la dott.ssa Cristina BACER (dal 31.3.2014) e la dott.ssa Federica RIOLINO (dal 19.11.2018). L’attuale Coordinatore del gruppo è la dott.ssa Cristina BACER.

7.5. GRUPPO D – TUTELA DEI “SOGGETTI DEBOLI”

I magistrati che ne fanno parte (sono previste cinque unità) trattano:

- i reati commessi in ambito familiare o di convivenza ovvero in danno di “soggetti deboli”;
- i reati contemplati dalla L. n. 69 dd. 19.7.2019 (c.d. “Codice Rosso”), ivi compreso quello ex art. 387 *bis* c.p.;
- i reati contro la libertà sessuale delle persone;
- i reati di pedopornografia;
- i reati in danno di soggetti incapaci;
- i reati aggravati ai sensi dell’art. 61 n° 11 *ter* c.p. .

Per una indicazione illustrativa e non necessariamente esaustiva dei reati oggetto d’ indagine si rimanda alla TABELLA allegata.

I provvedimenti di Ammonimento di cui all’art. 8 L. 38/2009, come già previsto, sono inoltrati a questa Procura e vengono acquisiti ai procedimenti penali già aperti

ovvero, in assenza di questi, vengono iscritti a Mod. 45 e assegnati secondo il criterio turnario nell'ambito dell'Area D.

I Sostituti Procuratori attualmente addetti al Gruppo D sono: la dott.ssa Lucia BALDOVIN (dal 1°.6.2018), la dott.ssa Maddalena CHERGIA (dal 31.3.2014), la dott.ssa Chiara DE GRASSI (dal 22.11.2017), il dott. Matteo TRIPANI (dal 10.3.2017) e la dott.ssa Federica RIOLINO (dal 19.11.2018). L'attuale Coordinatore del gruppo è la dott.ssa Lucia BALDOVIN.

7.6. GRUPPO E – DIRITTO PENALE DELL'ECONOMIA

I Magistrati che ne fanno parte (sono previste attualmente tre unità) trattano:

- i reati in materia societaria;
- i reati in materia fallimentare;
- i reati tributari;
- i reati in materia di ogni tipo di imposte e di accise;
- i reati di contrabbando doganale non di competenza della DDA;
- i reati in materia di prodotti con segni falsi, marchi, disegni, brevetti e diritto d'autore, ove non si ravvisino profili di competenza della DDA;
- i reati in materia di abusivo ricorso al credito e di usura (art. 644 c.p.);
- i reati contemplati dagli artt. da 513 a 517 *quinquies* c.p.;
- i reati di cui agli artt. 512 *bis*, 648 *bis*, 648 *ter*, 648 *ter.1* non di competenza della DDA ed esclusi comunque i fatti riferibili a veicoli;
- i reati previsti dalle leggi bancarie;
- i reati di cui al D. Lv. 7 settembre 2005 n. 209 (codice delle assicurazioni private).

Per una indicazione illustrativa e non necessariamente esaustiva dei reati oggetto d'indagine si rimanda alla TABELLA allegata.

Va rammentato che, in forza di un Protocollo in vigore fra la Procura e la Sezione Fallimentare del Tribunale, nella materia del concordato preventivo sono previste apposite comunicazioni per porre questo Ufficio in condizioni di svolgere le opportune verifiche e di richiedere tempestivamente, ove del caso, il fallimento; analogamente al medesimo fine sono previste apposite comunicazioni per il caso di plurime dichiarazioni di desistenza o per il caso di pendenza di istanza di fallimento per imprese di particolare rilevanza.

E' importante precisare a proposito di questo Gruppo la necessità del rispetto della regola del precedente: nel senso che il collega assegnatario di un reato societario o di un accertamento preliminare in merito ad una proposta di concordato diviene assegnatario anche del procedimento penale per reati fallimentari che sia conseguito alla sentenza dichiarativa di fallimento; e così analogamente il collega assegnatario di

un reato fallimentare diviene assegnatario anche del procedimento penale per reati fiscali riguardante lo stesso soggetto o la stessa compagine societaria – e viceversa –.

Va qui rammentato che il magistrato destinatario di un fascicolo iscritto a Mod. 45 contenente una sentenza dichiarativa di fallimento lo trasmette temporaneamente al Procuratore ai fini dell'estrapolazione dei dati a fini SIDDA-SIDNA. Al medesimo fine il magistrato trasmette al Procuratore l'eventuale decreto di iscrizione a Mod. 21.

I Sostituti Procuratori attualmente addetti al Gruppo E sono: il dott. Pietro MONTRONE (dal 31.3.2014 per quanto concerne i "Reati societari e fallimentari"; dal 22.1.2017 per quanto concerne gli altri reati), la dott.ssa Lucia BALDOVIN (dal 4.1.2021) e il dott. Matteo TRIPANI (dal 4.1.2021). L'attuale Coordinatore del gruppo è il dott. Pietro MONTRONE.

7.7. GRUPPO F - TUTELA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

I Magistrati che ne fanno parte (sono previste due unità) trattano:

- i delitti dei pubblici ufficiali e/o degli incaricati di pubblico servizio contro la P.A. (da art. 314 ad art. 331 c.p.);
- il delitto di cui all'art. 346 *bis* c.p.;
- i delitti previsti dagli artt. da 353 a 356 c.p.;
- i delitti di cui agli artt. 361 e 362 c.p.;
- i delitti di falso compiuti da pubblici ufficiali e/o da pubblici impiegati incaricati di un pubblico servizio (artt. da 476 a 480 c.p., art. 487 c.p.);
- il delitto di cui all'art. 21 L. 646/1982 (subappalto nelle opere della pubblica amministrazione);
- i delitti di truffa ai danni dello Stato, di altro Ente Pubblico o della Comunità Europea;
- i delitti di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche;
- i delitti di cui agli artt. 79 e 95 D.P.R. 115/2002;
- analoghi reati previsti in leggi speciali (come quello ex art. 2 L. 898 del 1986 o quello ex art. 7 D. L. n. 4 del 2019 conv. in L. n. 26 del 2019, ecc.).

Per una indicazione illustrativa e non necessariamente esaustiva dei reati oggetto d'indagine si rimanda alla TABELLA allegata.

I Sostituti Procuratori attualmente addetti al Gruppo F sono: la dott.ssa Maddalena CHERGIA (dal 4.1.2021) e la dott.ssa Cristina BACER (dal 28.10.2014). L'attuale Coordinatore del gruppo è la dott.ssa Maddalena CHERGIA.

7.8. AREA M.P.O. MISURE DI PREVENZIONE ORDINARIE

Posto che il procedimento prevenzionale, sia nel caso di richiesta di misura personale che nel caso di richiesta di misura patrimoniale, deve essere trattato dinanzi al Tribunale distrettuale, appare opportuno che la relativa gestione sia affidata ai medesimi Magistrati che compongono la D.D.A., e cioè – attualmente – al dott. Federico FREZZA ed al dott. Massimo DE BORTOLI. L'assegnazione seguirà la rispettiva turnazione settimanale nell'ambito della D.D.A. .

Va qui confermato che la competenza di gruppo riguarda la trattazione delle richieste di misure di prevenzione, ricomprendendovi anche quelle avviate ad iniziativa della D.I.A., delle Procure circondariali o dei Questori del distretto, nell'ambito del coordinamento già previsto in questo distretto con Protocollo dd. 20.12.2017 (che qui deve intendersi richiamato), onde evitare da un lato plurime iniziative prevenzionali nei confronti dei medesimi proposti e dall'altro possibili interferenze fra iniziative prevenzionali ed indagini nell'ambito di procedimenti penali avviati da questa Procura distrettuale o dalle Procure circondariali.

Invece non v'è ragione per accorpare alla competenza di gruppo pure le violazioni all'inottemperanza delle misure, trattandosi generalmente di fattispecie la cui semplicità strutturale e l'assenza di specifiche esigenze investigative ne consigliano l'attribuzione a tutti i magistrati dell'Ufficio nell'ambito della posta ordinaria. Va però fatta eccezione per il caso in cui la tipologia o la gravità della violazione ne renda opportuna l'assegnazione, in base alla regola del precedente, al magistrato autore dell'iniziativa prevenzionale, ai fini delle eventuali decisioni con riferimento alla modifica della misura in atto.

7.9. AREA "INT" – ORDINE EUROPEO D'INDAGINE E RESIDUA ATTIVITA' ROGATORIALE INTERNAZIONALE

Quanto all'attività di assistenza giudiziaria internazionale, va mantenuto il Gruppo di lavoro (Area "INT") istituito nel 2018 riguardante l'O.E.I. e l'attività rogatoriale passiva estera in generale, vuoi se regolata da strumenti comunitari, vuoi da Convenzioni o trattati bilaterali o multilaterali, vuoi dall'ultimo Libro del codice di procedura penale.

I Sostituti Procuratori attualmente addetti all'Area "Int" (erano previste due unità, che però sono state portate a tre in considerazione del significativo costante incremento quantitativo di tali procedimenti che si registra anno dopo anno, nonché del fatto che uno dei componenti del Gruppo è altresì membro del Consiglio giudiziario e gode pertanto del relativo esonero) sono il dott. Pietro MONTRONE, la dott.ssa Chiara DE GRASSI (entrambi dal 5.10.2018) e, a seguito d'interpello, la dott.ssa Federica RIOLINO. L'attuale Coordinatore del gruppo è il dott. Pietro MONTRONE. La distribuzione degli affari avviene sempre con il criterio della turnazione settimanale. Tutti i componenti del Gruppo sono altresì Punti di contatto della Rete Giudiziaria Europea; tale designazione della dott.ssa Riolino verrà formalizzata al momento della vigenza del presente Progetto.

Per quanto concerne invece l'assistenza giudiziaria che venga richiesta da Uffici Giudiziari italiani, resta ferma l'assegnazione con il sistema previsto per gli affari ordinari (*cfr. infra* nel capitolo 8., paragrafo 8.1).

7.10. REATI COMMESSI DA MAGISTRATI E DA MINISTRI

Sono riservati al Procuratore della Repubblica, come già specificato nel capitolo riguardante quest'ultimo, sia i procedimenti penali ex art. 11 c.p.p. sia quelli relativi a reati attribuiti al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri ai sensi dell'art. 6 L. Cost. n. 1 del 1989.

7.11. L'ESECUZIONE PENALE (rinvio)

La trattazione delle competenze e della composizione del Gruppo Esecuzione Penale verrà effettuata approfonditamente nel Capitolo 15.

8. L'ASSEGNAZIONE DEGLI AFFARI PENALI

8.1. IN GENERALE

L'organizzazione efficiente dell'assegnazione degli affari penali, onde pervenire ad una puntuale, corretta ed uniforme trattazione dei procedimenti, non può prescindere da una valutazione congiunta delle sopravvenienze statistiche da un lato, e della dimensione soggettiva dell'organico dei Magistrati dall'altro.

In tale ordine d'idee, con valutazione condivisa di tutti i colleghi, è stato soppresso il Gruppo "Reati informatici", i quali pertanto vengono assegnati nell'ambito della posta ordinaria. Inoltre, s'è condiviso d'inserire nella posta ordinaria alcuni reati di facile trattazione che non necessitano dell'attribuzione a specifici gruppi di lavoro, come la violazione di una misura di prevenzione, la violazione del DASPO, il reato ex art. 340 c.p. (precedentemente considerati fattispecie "di gruppo").

E' stata unificata la trattazione dei reati contro l'economia nell'ambito di un solo Gruppo, in luogo dei tre preesistenti. E' stata mantenuta invece, pure nell'ambito di un organico di Sostituti Procuratori al momento deficitario, l'attribuzione di cinque magistrati al Gruppo "Soggetti deboli", considerato che il numero delle iscrizioni per tale reato non ha risentito del generale calo registrato per la maggior parte dei reati quale effetto della pandemia iniziata nel marzo 2020 e tuttora in corso, ma anzi si è mantenuto costante se addirittura non s'è accresciuto.

L'assegnazione della posta di gruppo rimane regolata dal turno settimanale, che inizia il lunedì e termina la domenica, e che considera a tal fine la data e l'ora di arrivo in ufficio della c.n.r. (e se essa giunge in due distinti momenti, uno attraverso canali informatici e l'altro attraverso il deposito cartaceo, si ha riguardo all'atto arrivato per primo).

L'assegnazione dei procedimenti per reati non rientranti tra i gruppi e da iscrivere a registro Mod. 21, 21 bis, 44 e 45 - c.d. "posta ordinaria" - avviene di regola con riferimento alla data di arrivo dell'atto (considerando anche in tal caso la c.n.r. pervenuta per prima nel caso di identici atti sopraggiunti in momenti distinti), secondo un turno giornaliero al quale partecipano tutti i Sostituti Procuratori.

I magistrati addetti alla D.D.A. parteciperanno ciascuno ad un turno di posta ordinaria al mese - turno ritenuto necessario in considerazione delle complessive esigenze dell'Ufficio, ed in particolare ai fini di un'equilibrata distribuzione dei fascicoli d'indagine, dovendosi comparare la non ingente consistenza numerica dei procedimenti D.D.A. con la significativa incidenza quantitativa della posta ordinaria sul numero complessivo delle sopravvenienze (specialmente dopo le modifiche condivise di cui s'è appena detto, le quali hanno ampliato il novero dei reati ordinari) -. A tal fine è necessario considerare che nell'attuale situazione di organico, essendo circa 310 i giorni lavorativi in un anno, inserendo nel turno giornaliero di posta ordinaria i due magistrati D.D.A. in ragione di una presenza al mese per ciascuno (e dunque per 24 giorni complessivi all'anno a carico della D.D.A.), il turno ordinario inciderà per soli 12 giorni all'anno su ciascuno dei due Sostituti D.D.A e per ben 40 giorni all'anno su ciascuno degli altri magistrati dell'Ufficio: ciò significa che l'impegno richiesto ai Sostituti D.D.A. nella trattazione della posta ordinaria è inferiore ad un terzo dell'impegno richiesto a ciascuno degli altri magistrati dell'Ufficio, il che rende tale impegno certamente compatibile con la peculiarità delle attribuzioni loro conferite.

I magistrati della D.D.A., inoltre, per le medesime ragioni mantengono pure l'assegnazione dei procedimenti penali loro pervenuti durante il turno esterno.

Peraltro per i magistrati della D.D.A. rimane ferma la facoltà, già stabilita nel previgente progetto organizzativo, di comunicare per iscritto al Procuratore l'eventuale sopravvenuto aggravio del proprio ruolo per effetto dei fascicoli ordinari, trasmettendone in tal caso l'elenco: in questa evenienza il Procuratore, valutato in concreto il particolare impegno del magistrato D.D.A. nella trattazione contestuale di procedimenti prioritari, può procedere alla riassegnazione di quei fascicoli secondo i vigenti criteri di distribuzione della posta ordinaria.

Vanno assegnate di regola al magistrato di turno giornaliero di posta ordinaria le richieste di assistenza giudiziaria provenienti da altro Ufficio giudiziario nazionale (c.d. rogatoria interna). Peraltro, ove si tratti di attività urgente, la richiesta andrà assegnata invece al magistrato in turno esterno; infine, ove si tratti di richiesta afferente un'indagine collegata, essa andrà assegnata al magistrato titolare dell'indagine collegata.

Le c.n.r. ricevute quotidianamente dall'ufficio Ricezione Atti o attraverso i previsti canali telematici vengono inviate al Procuratore, il quale provvede all'assegnazione secondo le regole indicate nel presente documento. Esse verranno consegnate il giorno successivo, o comunque appena possibile, al magistrato in turno di posta ordinaria od al magistrato in turno settimanale di Gruppo, il quale provvederà alla compilazione del decreto di iscrizione.

Unica eccezione alla regola dell'iscrizione decretata dal magistrato assegnatario è quella che vige per gli elenchi mensili dei reati commessi da Ignoti ex art. 107 disp. att. c.p.p., elenchi la cui iscrizione viene eseguita direttamente dall'ufficio del Ruolo Generale, previo controllo dell'uniformità, per ogni elenco, dei titoli di reato (dovendosi distinguere l'elenco dei reati contro il patrimonio, rappresentato da furti e danneggiamenti, dall'elenco dei reati informatici e dall'elenco dei reati di falso nummario, ove non trattati direttamente dal Procuratore). In ogni caso, il magistrato assegnatario deve comunque esaminare ciascuna delle notizie contenute nell'elenco ai fini dell'eventuale decisione di prosecuzione delle indagini, previa separazione dall'elenco per le notizie che appaiano suscettibili di sviluppi ulteriori o diversificati.

In considerazione della limitata disponibilità temporale assicurata dai Vice Procuratori onorari e del significativo arretrato che si è verificato nella gestione delle c.n.r. che erano state loro affidate, rimane allo stato sospeso il turno di assegnazione ai v.p.o. di c.n.r. da iscrivere a Mod. 21 bis.

Un fondamentale correttivo all'automatismo dell'assegnazione, valido tanto per la posta ordinaria che per quella specializzata, concerne l'applicazione della c.d. "regola del precedente": in base a quest'ultima, l'assegnazione del procedimento connesso o collegato per il medesimo fatto o per condotte analoghe o per condotte reciproche fra le medesime parti verrà effettuata in favore del titolare del precedente.

In particolare:

- i procedimenti già pendenti presso la Procura ed a questa restituiti per qualunque ragione (da altro Ufficio inquirente o dal Giudice, anche a seguito di riapertura delle indagini) saranno automaticamente riassegnati al Sostituto già assegnatario del procedimento originario;
- analoga assegnazione varrà per i procedimenti per gli stessi fatti o per fatti connessi ex art. 12 c.p.p. ovvero collegati, a norma dell'art. 371 comma 2 *lett. a) e b) c.p.p.*;
- tale regola, da osservarsi sempre quando il precedente è pendente nella fase delle indagini preliminari, può essere derogata quando il precedente è stato archiviato in data non recente, e cioè in data anteriore di un anno rispetto al fatto nuovo – sicché non v'è alcuna oggettiva contiguità fra detto precedente e il nuovo procedimento da assegnare – e quando per il precedente è stata già esercitata l'azione penale – a meno che le caratteristiche della vicenda non ne rendano comunque opportuna la trattazione in un contesto unitario (esempio: ulteriore atto persecutorio se si procede ex art. 612 *bis* c.p.; ulteriore episodio di bancarotta fraudolenta se si procede ex art. 216 L. Fall.; ecc.) –;

- i reati di calunnia e diffamazione riguardanti procedimenti in corso ovvero definiti saranno assegnati al medesimo magistrato che tratta od ha trattato il procedimento principale;
- analogamente i procedimenti per i reati di cui agli articoli 367, 369, 371 *bis*, 371 *ter*, 372, 373, 374, 374 *bis*, 375, 377, 377 *bis*, 378, 379 e 379 *bis* c.p. sono assegnati al PM che ha curato le indagini preliminari sul fatto principale, cui i predetti reati sono connessi o comunque collegati, anche se i relativi procedimenti sono stati definiti.

Se la “regola del precedente” non può essere applicata perché il precedente titolare non risulti più in servizio nell’Ufficio ovvero perché, trattandosi di reato di Gruppo, non sia più componente del medesimo Gruppo, l’assegnazione avverrà secondo i criteri ordinari.

Altri necessari correttivi sono i seguenti:

- in caso di concorso tra reato di Gruppo e reato non di Gruppo, prevale il criterio del reato di Gruppo, anche se sanzionato con pena più modesta;
- in caso di concorso tra reati di Gruppi diversi, l’assegnazione viene decisa dal Procuratore, sentiti sempre gli interessati, sulla base del criterio della gravità dei diversi reati ovvero, se più significativo, del criterio della complessità delle indagini richieste, ferma restando pure la possibilità della coassegnazione;
- in caso di concorso tra reati di Gruppi diversi, uno dei quali è rappresentato dalla D.D.A. o dall’Area Antiterrorismo, prevale sempre la D.D.A. o l’Area Antiterrorismo, ferma restando la possibilità della coassegnazione del procedimento, da parte del Procuratore, anche al magistrato originario assegnatario.

Se più procedimenti pendenti in sede d’indagine attengono alla stessa vicenda ovvero risultano connessi o collegati tra di loro e sono assegnati a diversi magistrati essendone peraltro opportuna una trattazione unitaria o contestuale, il procedimento di più recente iscrizione sarà riassegnato al magistrato titolare del procedimento iscritto per primo, anche se esso risulta iscritto a carico di IGNOTI. Tale assegnazione, finalizzata all’eventuale riunione, se condivisa dai due magistrati interessati, non necessita di un formale decreto di riassegnazione da parte del Procuratore, che invece va adottato qualora i due magistrati interessati non concordino.

In caso di separazione di procedimenti con nuova iscrizione nel Registro delle notizie di reato, il Sostituto che vi provvede ne diventa automaticamente titolare se lo “stralcio” attiene ai medesimi fatti di cui al procedimento principale (per esempio, se lo stralcio viene fatto per definire posizioni con priorità rispetto alle altre o per diverso esito procedimentale) oppure se il procedimento originato dallo stralcio risulti connesso ai sensi delle lett. a), b) e c) dell’art. 12 c.p.p. .

Ove invece nel corso delle indagini preliminari appaia la necessità dell’iscrizione di un ulteriore reato avente caratteristiche diverse da quelle appena delineate ovvero appartenga ad un Gruppo di cui non faccia parte il Sostituto titolare, questi dovrà avvertire il Procuratore. Egli a sua volta, sentito il magistrato di riferimento del Gruppo

ove del caso, prenderà la soluzione più adeguata al caso concreto e maggiormente condivisa – sempre con adeguata motivazione –, fra quelle seguenti:

- l'assegnazione del nuovo fascicolo al medesimo magistrato, se trattasi di reato non di Gruppo ovvero se trattasi di reato di un Gruppo di cui faccia parte detto magistrato;
- lo stralcio del nuovo fascicolo e la sua assegnazione al magistrato di turno Gruppo ovvero a quello di turno posta ordinaria, secondo le regole generali;
- la coassegnazione con altro Sostituto, specie se trattasi di reato di Gruppo di cui non faccia parte il magistrato titolare;
- la possibilità di derogare alla specializzazione e quindi di far proseguire le investigazioni al magistrato titolare non di gruppo;
- se il nuovo reato riguarda la D.D.A. o l'Area Antiterrorismo, prevale sempre quest'ultima, ferma restando la possibilità della coassegnazione del procedimento, da parte del Procuratore, anche al magistrato originario assegnatario.

8.2. AUTOASSEGNAZIONE, COASSEGNAZIONE, REVOCA E RINUNCIA

Come già esplicitato al capitolo 4., Il Procuratore della Repubblica ha facoltà di disporre, con adeguata motivazione, l'autoassegnazione o la coassegnazione di uno specifico procedimento tutte le volte in cui il fatto abbia cospicuo rilievo sociale nella popolazione od appaia particolarmente delicato per la qualità delle persone coinvolte (ad esempio pubblici ufficiali, soggetti investiti di responsabilità politiche o amministrative, rappresentanti dell'Avvocatura), sicché la trattazione della vicenda impegni direttamente la responsabilità e/o l'immagine dell'intero Ufficio. Dopo l'avvio delle indagini preliminari il Procuratore della Repubblica – ove durante le indagini si verificano le condizioni appena elencate oppure il Procuratore ne venga successivamente a conoscenza, anche su segnalazione del magistrato interessato – può procedere all'autoassegnazione in coassegnazione col Sostituto titolare delle indagini, sempre con provvedimento motivato.

L'autoassegnazione da parte del Procuratore è consentita anche per i procedimenti che possano essere definiti immediatamente (con richiesta di archiviazione o con trasmissione per competenza ad altro Ufficio).

Nei procedimenti che presentino particolari aspetti di complessità o che presentino un numero elevato di indagati (comunque superiore a dieci), il Procuratore può procedere alla coassegnazione congiunta a più magistrati, compreso sé stesso: in tal caso il procedimento si considera assegnato a tutti i magistrati designati. Nel caso di divergenza tra i magistrati designati in ordine agli atti da compiere o ai provvedimenti da adottare, il Procuratore provvederà a risolvere il contrasto ricercando la soluzione più idonea al caso concreto, ivi compresa la riassegnazione del procedimento, ove risulti necessaria – e comunque sempre con adeguata motivazione –.

Nel caso di coassegnazione di un procedimento a più Sostituti, la segreteria competente alla tenuta e alla gestione del fascicolo è quella del primo Sostituto designato, salvo diverso accordo fra i due magistrati.

Tutte le iscrizioni in deroga al sistema automatico, ivi comprese le autoassegnazioni e le coassegnazioni, sono riservate al Procuratore della Repubblica, il quale conserverà la documentazione in un archivio presso la Segreteria particolare (ai sensi dell'art. 10 comma 9 della Circolare).

Fermo restando il rispetto della sfera di autonomia di ogni magistrato, il Procuratore, nell'assegnare, coassegnare o riassegnare il procedimento può stabilire criteri ai quali il magistrato deve attenersi nel corso delle indagini preliminari fino alla definizione del procedimento: tali criteri debbono essere ispirati all'esigenza di speditezza del procedimento, in virtù del canone costituzionale di ragionevole durata del medesimo, ed all'esigenza di esercizio imparziale dell'azione penale, in virtù del principio normativo per cui l'azione penale è consentita solo se gli elementi acquisiti siano idonei al sostegno dell'accusa nel giudizio.

Nell'ipotesi di adozione di atti indifferibili ed urgenti e di concomitante assoluto impedimento del magistrato titolare del procedimento, il Procuratore può assegnare il compimento di singoli atti ad altro Sostituto Procuratore, oppure può procedere ad assegnazione ad altro magistrato, con il consenso a tale diversa assegnazione da parte del titolare del procedimento e sempre che non ne derivi uno squilibrio fra i procedimenti penali in carico ai colleghi interessati.

Il problema può sorgere, in particolare, nel periodo estivo o nel periodo natalizio o comunque allorché un certo numero di magistrati dell'Ufficio si trovi in ferie: in tale evenienza il Procuratore, allorché proceda secondo le regole ordinarie all'assegnazione di una c.n.r. che prospetti la necessità di attività urgenti ovvero allorché giunga all'Ufficio un seguito d'indagini che a sua volta potrebbe necessitare di attività urgenti, può stabilire, ove non sia presente in servizio per più giorni il magistrato affidatario del procedimento, che altro magistrato in servizio compia l'attività urgente necessaria; ovvero può stabilire l'eventuale modifica dell'assegnazione, alle condizioni indicate nel capoverso precedente.

Il Procuratore può revocare l'assegnazione del procedimento con decreto motivato solo quando insorga contrasto tra lui ed il magistrato assegnatario nei casi di violazione dei principi e dei criteri individuati nel presente Progetto sulle modalità di conduzione delle indagini, sempre previa audizione del magistrato interessato nonché del magistrato di riferimento dell'eventuale Gruppo di lavoro - onde pervenire per quanto possibile a soluzioni condivise -. Il provvedimento di revoca deve essere adeguatamente motivato. Gli atti relativi alla revoca non andranno inseriti nel fascicolo processuale ma in un fascicolo riservato custodito dalla segreteria del Procuratore. Si applicano tutte le altre disposizioni dell'art. 15 della Circolare, da intendersi qui integralmente ritrascritte. Il potere di revoca può essere esercitato fino alla definizione del procedimento. Il procedimento revocato viene riassegnato in conformità alle disposizioni del progetto organizzativo.

Nei casi di contrasto insanabile con il Procuratore o con i coassegnatari sulle modalità di conduzione delle indagini, il Magistrato può rinunciare, con provvedimento motivato, all'assegnazione del procedimento rimettendolo al Procuratore. Gli atti di rinuncia non andranno inseriti nel fascicolo processuale ma in un fascicolo riservato custodito dalla segreteria del Procuratore. Si applicano tutte le altre disposizioni dell'art. 16 della Circolare, da intendersi qui integralmente ritrascritte. Alla riassegnazione provvede il Procuratore, che si atterrà ai criteri previsti dal progetto organizzativo.

8.3. L'AVOCAZIONE

Con riferimento all'istituto dell'avocazione e con specifico riguardo alla previsione dell'art. 407 comma 3 *bis* c.p.p., vanno qui espressamente richiamate la Risoluzione del C.S.M. prot. P8767/2018 del 18.5.2018 e le previsioni del precedente Progetto organizzativo, con cui si è stabilito che venisse data a cadenza settimanale comunicazione ai Sostituti degli elenchi estratti ai sensi dell'art. 127 disp. att. c.p.p. e che i titolari dei singoli procedimenti, all'atto della ricezione dell'elenco, dovessero provvedere a definirli all'esito della verifica ed entro la scadenza dei termini - mesi tre ordinariamente ovvero mesi quindici per i reati di cui all'art. 407 c. 2 *lett. a)* n. 1), 3) e 4) c.p.p. -. Decorso detto termine, il Procuratore verifica l'avvenuta definizione dei procedimenti già indicati negli elenchi settimanali e provvede alla segnalazione al Procuratore Generale, previa interlocuzione diretta con il Sostituto titolare del procedimento.

E' opportuno qui rammentare che, come espressamente prevede detta Risoluzione, non sono oggetto di avocazione:

- i procedimenti non indicati come prioritari dalla legge o da provvedimento organizzativo del Procuratore della Repubblica;
- i procedimenti nei quali il Pubblico Ministero è in attesa dell'esito di indagini tempestivamente delegate alla Polizia Giudiziaria;
- i procedimenti ove il Pubblico Ministero è in attesa del deposito da parte della Polizia Giudiziaria delegata - se del caso opportunamente sollecitata - dell'informativa finale e riepilogativa delle risultanze complessive delle investigazioni;
- i procedimenti nei quali il Pubblico Ministero è in attesa del deposito di consulenza tecnica;
- i procedimenti nei quali è ancora all'esame del Pubblico Ministero l'informativa finale e riepilogativa delle risultanze complessive delle investigazioni e/o è in fase di redazione la conseguente richiesta di misura cautelare;
- i procedimenti in cui sia pendente presso il Giudice per le Indagini Preliminari una richiesta di misura cautelare ovvero una richiesta d'incidente probatorio;
- i procedimenti a citazione diretta per i quali il Pubblico Ministero sia in attesa della fissazione della data di udienza;

- i procedimenti per i quali – firmata la richiesta di archiviazione – si sia in attesa dell'espletamento delle notifiche alla persona offesa, ovvero per i quali – firmato l'avviso ex art. 415 *bis* c.p.p. – si sia in attesa delle notifiche e del completamento della conseguente procedura prevista;
- i procedimenti per i quali – pur risultando esperibile l'avocazione per uno dei reati o dei soggetti iscritti – risultino iscrizioni successive di altri reati ovvero di altri soggetti per i quali i relativi termini non siano ancora scaduti, dovendosi rinviare ogni valutazione al momento della scadenza dei termini di legge per l'ultima delle iscrizioni successivamente effettuate in quel procedimento complesso.

Ciò premesso, va dato atto che il S.I.C.P. ancora non consente di estrarre, attraverso mirate *queries* – i dati occorrenti per individuare, nel novero dei procedimenti per cui sono decorsi i termini indicati dall'art. 407 comma 3 *bis* c.p.p., quelli che siano suscettibili di autonoma valutazione ai fini dell'avocazione (con esclusione, dunque, di quelli che, pur astrattamente avocabili, non siano connotati da "inerzia effettiva"). Pertanto allo stato la ricerca non può che venire effettuata mediante verifica manuale dei singoli fascicoli risultanti non definiti, in base all'estrazione informatica effettuata ex art. 127 disp. att. c.p.p.; come disposto con le Direttive del Procuratore Generale dd. 6.12.2017 e dd. 26.6.2018, la relativa comunicazione motivata va formulata dal Sostituto Procuratore interessato e va veicolata dallo scrivente Procuratore, che vi appone il proprio visto e la inoltra per via telematica (e senza il fascicolo).

La comunicazione indicherà:

- le generalità dell'indagato/degli indagati, i reati ipotizzati, la data d'iscrizione per ciascun indagato e per ciascun reato, le eventuali proroghe;
- le ragioni della mancata definizione del procedimento nei termini previsti dal comma 3 *bis* dell'art. 407 c.p.p.;
- se il procedimento sia scaduto con indagini effettuate ovvero senza indagini ovvero con ulteriori indagini da compiere;
- se il procedimento sia incluso nei procedimenti prioritari non esauriti.

A sua volta il Procuratore Generale può chiedere in visione il fascicolo e può avviare un'interlocuzione con il Magistrato affidatario, per comprendere quali indagini debbano essere espletate ed in quali tempi. Ovviamente, il Sostituto Procuratore rimane titolare del procedimento fino a quando non verrà esercitata l'avocazione e può definirlo anche nelle more della decisione del Procuratore Generale.

Va ora puntualizzato che l'avocazione manifesta la sua utilità processuale nel caso in cui i termini per le indagini siano improrogabilmente scaduti, ma siano tuttavia in corso attività di indagine il cui utilizzo risulta assolutamente indispensabile ai fini della prova in giudizio: si raccomanda al magistrato affidatario, ove si verificano tali circostanze, di cogliere questa opportunità.

Infine, va osservato che è strettamente connessa all'istituto dell'avocazione la tematica dei reati prioritari, per la quale si rinvia al successivo capitolo 13.

8.4. L'ISCRIZIONE A MOD. 45

Va valutata con cautela l'iscrizione al Registro Mod. 45, posto che in tal modo il fascicolo e la connessa vicenda processuale vengono sottratti al controllo giurisdizionale: in linea di principio quindi vanno privilegiate le iscrizioni al Registro Noti od al Registro Ignoti. Va inoltre rammentato che con questa tipologia d'iscrizioni non possono essere sostenute spese liquidabili, ad eccezione delle sole spese relative alle ispezioni cadaveriche e più in generale delle spese relative all'accertamento se la causa della morte possa o meno costituire un'ipotesi di reato.

Pertanto viene istituito un duplice controllo interno, che consiste in primo luogo nella trasmissione al Procuratore dei fascicoli rimasti aperti da oltre un anno ed in secondo luogo nella trasmissione al Procuratore di tali fascicoli prima d'inviarli all'archivio. I magistrati assegnatari di siffatti procedimenti debbono pertanto trasmetterli in visione al Procuratore in prossimità della scadenza del termine annuale od immediatamente dopo la decorrenza di tale termine – con il cenno che l'adempimento va effettuato normalmente entro il mese di gennaio di ogni anno, onde consentire al Procuratore di riferire al Procuratore Generale, come da circolare di quest'ultimo Prot. 4884/17 U dd. 13.10.2017 -. I magistrati assegnatari di siffatti procedimenti debbono, inoltre, trasmetterli in visione al Procuratore per il tramite della segreteria non appena ne abbiano sottoscritta, con sintetica motivazione, l'archiviazione e prima di inoltrarli all'archivio.

Va formulata la seguente esemplificazione (solo indicativa e non tassativa) delle "non notizie di reato":

- intimidazioni rivolte ad enti pubblici o privati, mandate per conoscenza alla Procura al palese scopo d'intimidire l'interlocutore;
- sproloqui di querulomani, denunziatori abituali, squilibrati e visionari, che con un minimo di spirito critico siano percepibili come tali;
- esposti o segnalazioni generiche od evocanti indagini meramente esplorative;
- istanze di persone, detenute o libere, che desiderano essere sentite "perché hanno rivelazioni da fare", almeno fino a quando non siano effettivamente ascoltate ed abbiano fornito informazioni su fatti di reato;
- fatti della vita che inizialmente si presentano con connotazione neutra, come le morti improvvise, gli incendi di origine non determinata e simili, nei quali casi ovviamente si possono compiere accertamenti per inquadrare meglio l'accaduto;
- denunce di scomparsa di persone, salvo che emergano tratti sospetti (sequestro, soppressione, sottrazione di incapace) e salva la possibilità di chiedere aggiornamenti alla polizia giudiziaria prima di decidere l'archiviazione.

E' appena il caso di specificare per situazioni di tale tipo che, ove il denunciante abbia chiesto d'essere avvisato dell'eventuale richiesta di archiviazione, non è necessario far notificare alcun avviso, il quale ovviamente richiede la preventiva iscrizione nel Registro degli indagati. Peraltro è sempre consentita al magistrato

titolare del procedimento la scelta di una tipologia d'iscrizione che consenta l'avviso al denunciante della richiesta di archiviazione.

Va ora precisato che è corretta e va mantenuta la prassi dell'iscrizione nel Registro Mod. 45 dell'estratto delle sentenze di fallimento, delle comunicazioni dei concordati preventivi, e simili.

9. IL MAGISTRATO DI TURNO ESTERNO

Risulta funzionale, sicché va mantenuto, l'attuale sistema d'impiego del Sostituto di turno esterno mediante avvicendamento, con rotazione automatica, di tutti i Sostituti Procuratori dell'Ufficio, compresi i magistrati addetti alla D.D.A. .

Il turno esterno, che dura di regola una settimana, si articola dalle ore 9 del lunedì fino alle ore 9 del lunedì successivo. In quel periodo il magistrato di turno esterno deve essere presente in Ufficio ovvero reperibile all'utenza cellulare di servizio. Di regola, in quella settimana dovrebbe essere esonerato, per quanto possibile, dalla partecipazione alle udienze.

L'individuazione del magistrato di turno esterno avviene in base al giorno e all'ora in cui il magistrato è stato contattato dalla Polizia Giudiziaria, anche se non abbia impartito specifiche direttive; ovvero in base al giorno e all'ora in cui gli atti sui quali deve provvedere sono stati ricevuti dall'Ufficio.

Sono assegnati al magistrato di turno esterno:

- i procedimenti nei quali l'Ufficio deve provvedere in ordine alla convalida dei provvedimenti di arresto e/o fermo adottati d'iniziativa dalla Polizia Giudiziaria, salvo che si tratti di provvedimenti relativi a procedimento già in trattazione. In tal caso l'arresto e/o il fermo sarà gestito da uno dei due Sostituti (Sostituto già titolare del procedimento o Sostituto di turno esterno) secondo l'accordo tra gli stessi intercorso;
- i procedimenti nei quali l'Ufficio deve provvedere in ordine alla convalida dell'attività di perquisizione e di sequestro adottati d'iniziativa dalla Polizia Giudiziaria;
- i procedimenti nei quali l'Ufficio deve provvedere, con urgenza, in ordine all'attività d'indagine relativa ai casi di decesso comunicati, per qualsiasi ragione, alla Procura della Repubblica;
- i procedimenti relativi a qualsiasi fatto di rilievo penale verificatosi nel periodo di turno che abbia comportato l'intervento del Sostituto sul luogo di consumazione e/o di accertamento del reato ovvero l'emanazione da parte del medesimo, anche via telefono, di direttive alla polizia giudiziaria;
- i procedimenti nei quali vengano formulate richieste urgenti di perquisizioni o di sequestri o di intercettazioni o altre tipologie di richieste urgenti (come ad esempio le procedure di trapianto d'organi o di trasfusioni ematiche); ove il Sostituto non concordi sull'effettività della situazione di urgenza, deve trasmettere gli atti al Procuratore, che può assegnare il procedimento al Sostituto di Area ovvero di posta

ordinaria in turno ricezione atti ovvero può confermare la designazione del Sostituto di turno esterno;

- i procedimenti nei quali l'Ufficio deve provvedere in ordine alla convalida dei provvedimenti adottati dal Questore a norma dell'art. 6 comma 2 L. 13.12.1989 n° 401;
- i procedimenti nei quali l'Ufficio deve provvedere in ordine alla convalida dei provvedimenti adottati dal Questore a norma dell'art. 9 comma 2 *bis* D. Lv. n. 159 del 6.9.2011;
- i procedimenti nei quali è richiesta l'autorizzazione - scritta oppure orale, da confermarsi poi per iscritto - dell'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare ai sensi dell'art. 384 *bis* c.p.p.: un tanto previo accordo con il magistrato di Area di turno settimanale e sempre che quest'ultimo non intenda provvedervi direttamente.

Il magistrato di turno esterno garantisce inoltre:

- il compimento degli atti urgenti e indifferibili riguardanti lo stato di libertà degli indagati o degli imputati nonché la redazione delle richieste di proroghe di intercettazioni nel caso di assenza - per qualsiasi ragione - del magistrato titolare del relativo procedimento;
- l'adozione dei provvedimenti riguardanti l'esecuzione penale in caso di assenza dei tre magistrati addetti all'apposito gruppo di lavoro;
- durante il periodo feriale, l'esame di istanze o comunicazioni riguardanti procedimenti con indagati soggetti a misure coercitive o interdittive in assenza del magistrato titolare, e la correlativa valutazione della necessità di provvedere con urgenza; tuttavia nel caso in cui, nella prolungata assenza del Sostituto titolare, appaia inopportuno, per la gravità dei fatti e/o per la possibilità di rilevanti immediati sviluppi investigativi, affidare un singolo procedimento all'avvicinarsi dei Sostituti in turno esterno, il Procuratore si riserva la facoltà di affidare il procedimento, fino al rientro del Sostituto titolare, a sé stesso ovvero ad altro magistrato in servizio.

Il magistrato di turno esterno, compresi i colleghi addetti alla D.D.A., resta assegnatario di tutti i procedimenti introitati durante il medesimo, esclusi quelli riservati a Gruppi di lavoro dei quali non faccia parte. Peraltro, se egli si sia limitato a recepire la comunicazione o l'avviso della polizia giudiziaria circa l'attività in corso e non abbia emanato specifiche disposizioni, l'assegnazione della relativa c.n.r. avverrà secondo le regole ordinarie.

Nella giornata del lunedì, caratterizzata dal cambio turno, l'assegnazione dei procedimenti in cui è avvenuto un sequestro da convalidare seguirà la regola dell'orario di deposito (se entro le 9 andrà assegnato al Sostituto uscente, se dopo le 9 al Sostituto entrante), a meno che il magistrato uscente abbia impartito disposizioni, nel cui caso sarà assegnatario del relativo procedimento.

Il magistrato di turno esterno, allorché l'attività di cui al presente paragrafo sia riferita a procedimenti relativi a reati di competenza di un Gruppo di lavoro, avvisa ove possibile il collega di turno settimanale del Gruppo, il quale può provvedere

direttamente alla convalida degli atti compiuti d'iniziativa dalla Polizia Giudiziaria. Nel caso in cui il magistrato addetto al Gruppo di lavoro non ritenga di poter provvedere tempestivamente, il magistrato di turno compie gli atti urgenti e indifferibili, senza che ciò comporti l'assegnazione al medesimo del procedimento, la quale avverrà secondo i criteri ordinari. Di tali circostanze deve essere tempestivamente informato il Procuratore in caso di disaccordo tra i due Sostituti, non essendo invece necessaria alcuna formale riassegnazione da parte del Procuratore se i due magistrati interessati concordano.

Un'eccezione alla regola appena detta riguarda le c.n.r. concernenti decessi a causa dell'amianto, le quali anche nel caso in cui la salma venga messa a disposizione dell'Autorità giudiziaria andranno assegnate non al magistrato di turno esterno, ma direttamente al magistrato in turno settimanale del Gruppo C.

Va ribadito che se l'attività urgente riguarda un reato devoluto ad uno dei Gruppi di lavoro in cui il Magistrato di turno esterno è inserito, il procedimento rimane definitivamente fin dall'inizio in carico al medesimo.

Le variazioni al sistema informatico di assegnazione del fascicolo vengono curate dalla segreteria del P.M. che trattiene l'indagine.

Quanto ai procedimenti penali regolati dalla L. 69/2019 (c.d. "Codice rosso"), valgono le disposizioni indicate nel capitolo successivo.

Resta fermo l'obbligo di tempestiva informativa anche telefonica al Procuratore, per gli eventi di più grave allarme sociale o che investano aspetti tali da rendere il caso particolarmente delicato.

10. I PROCEDIMENTI PER REATI DI "CODICE ROSSO"

E' opportuno menzionare in un apposito paragrafo la trattazione dei procedimenti relativi a reati di violenza di genere e domestica, in ordine alla quale la Risoluzione del C.S.M. prot. P 8153 dd. 10.5.2018 ha dettato specifiche linee-guida.

Va ancora una volta puntualizzato che il numero dei reati in tale settore non ha subito alcun calo nemmeno nell'attuale periodo di pandemia, sicché l'efficace e puntuale trattazione dei relativi procedimenti rappresenta una priorità impegnativa e determinante per il buon andamento dell'Ufficio.

I magistrati del Gruppo D ed all'occorrenza tutti i magistrati chiamati urgentemente ad affrontare quelle specifiche fattispecie di reato durante il turno esterno debbono seguire le indicazioni contenute nella Risoluzione ora citata ed in quelle contenute nelle direttive, emanate ed emanande, di questo Ufficio.

La disamina delle comunicazioni di notizia di reato per siffatti procedimenti viene rimessa in linea generale al Sostituto di turno settimanale del Gruppo D, salvo

che sia necessario l'intervento urgente del P.M. di turno esterno per le opportune determinazioni su arresti o fermi o sequestri o allontanamenti dalla casa familiare: in tale caso il magistrato in turno esterno compie gli atti urgenti informandone il collega del Gruppo, il quale potrebbe pure decidere di trattare immediatamente il fascicolo processuale, esonerandone il collega in turno esterno, o potrebbe attendere l'esplicazione degli atti urgenti per valutare il prosieguo delle indagini. Va qui ribadito che se tuttavia il magistrato in turno esterno fa parte pure del Gruppo D, egli rimane assegnatario del fascicolo nel quale ha compiuto l'attività urgente, anche se non si trova in turno settimanale di Gruppo. Peraltro, onde evitare uno squilibrio nell'assegnazione dei procedimenti fra il magistrato in turno settimanale del Gruppo D ed il magistrato facente parte del Gruppo D in turno esterno, è opportuno precisare che quest'ultimo tratterà solo le CNR riguardanti provvedimenti urgenti (arresti, fermi, sequestri, allontanamenti dalla casa familiare), mentre all'altro spetterà la disamina delle restanti CNR, ancorché se nelle medesime venga eventualmente dato atto della comunicazione o dell'interlocuzione intercorsa con il PM di turno esterno.

Nell'ambito delle buone prassi suggerite dalla predetta Risoluzione, lo scrivente si propone di verificare e se del caso migliorare sia gli ambiti di interlocuzione già attivati con il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni sia la collaborazione con il Tribunale ordinario nella predisposizione dei calendari delle udienze in modo da rispettare la buona prassi della "personalizzazione del fascicolo" nonché da assicurare un'adeguata cadenza delle udienze di rinvio. Con riferimento alle raccomandazioni concernenti la specializzazione dei Vice Procuratori onorari, lo scrivente si propone sia di ricercare e mantenere l'abbinamento di ogni Vice Procuratore onorario con il medesimo magistrato giudicante, sia di favorire apposite iniziative di formazione dei magistrati onorari in tale materia. Si propone infine di migliorare la comunicazione contenuta nel sito Internet istituzionale sulle iniziative previste a tutela delle vittime di violenza di genere e domestica. Tali successivi interventi dovranno ovviamente avvenire con il contributo dei magistrati del Gruppo D ed in particolare con quello del magistrato di riferimento.

Occorre poi intervenire più incisivamente all'esterno realizzando Protocolli con la Prefettura, con gli enti locali preposti alla gestione delle problematiche familiari e con il Foro, con le finalità di prevenzione dei fenomeni e di tutela delle vittime. Anche tali Protocolli dovranno essere realizzati e vagliati con il contributo dei magistrati del Gruppo - i quali hanno già instaurato la buona prassi d'inserire sempre nelle deleghe d'indagine alla polizia giudiziaria l'accertamento dell'eventuale pendenza di un procedimento civile fra le parti, ai fini dell'esecuzione dell'adempimento indicato dall'art. 64 *bis* disp. att. c.p.p. -.

Nell'ambito dei rapporti di questa Procura con altri uffici giudiziari, è opportuno qui citare, in quanto regolati da appositi protocolli:

- l'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 609 *decies* c.p. ("Comunicazione al Tribunale per i Minorenni"), che più efficacemente deve essere effettuato in favore della Procura presso quel Tribunale, la quale dispone dei relativi poteri istruttori;
- l'accesso da parte di questo Ufficio agli atti civili della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni;

- l'accesso da parte di questo Ufficio agli atti civili del Tribunale – ed è stato stilato un recentissimo Protocollo a tal fine –;
- la collaborazione investigativa tra le forze di Polizia Giudiziaria, con annesso scambio informativo;
- il potere di azione ex artt. 330 e 333 c.c. .

11.1 CRITERI GENERALI DI FUNZIONAMENTO DELL'ATTIVITA' DI INTERCETTAZIONE (art. 7 comma 5 lett. b) della vigente Circolare)

Questa Procura alla data odierna non ha potuto ancora adeguarsi alla nuova disciplina concernente le intercettazioni telefoniche di cui al D. Lv. 216/2017 e successive modifiche, ancorché tale nuova disciplina sia in vigore dal 1°9.2020, per difetto da parte del Ministero di idonea configurazione di tutti gli apparati *hardware* in dotazione alle specifiche necessarie all'impiego del *software* previsto per il funzionamento del sistema.

Pertanto lo scrivente ha dovuto diramare in data 30.11.2020 una direttiva finalizzata al rispetto almeno sostanziale della nuova normativa, pur non essendo allo stato possibile garantirne il rispetto formale per ragioni – come s'è detto – non addebitabili a questo Ufficio.

Nel contempo lo scrivente, insieme con il Sostituto Procuratore delegato all'esame delle relative problematiche, dott.ssa DE GRASSI, sta procedendo ad una ricognizione delle modalità di accreditamento delle ditte esecutrici delle attività d'intercettazione nonché ad un controllo delle spese che ne derivano: il tutto finalizzato ad una gestione più corretta ed efficace delle risorse. Tali attività preliminari sono in atto e daranno luogo ad apposite delibere e determine che verranno formalizzate appena possibile.

Inoltre, lo scrivente sta registrando con preoccupazione le perplessità segnalate dalle ditte che attualmente stanno svolgendo il conferimento delle registrazioni nell'Archivio delle Intercettazioni (ADI) – per conto di altre Procure, posto che qui, come s'è detto, il mancato adeguamento delle strutture informatiche da parte del Ministero impedisce la piena attuazione della disciplina – per quanto concerne le modalità di funzionamento dell'Archivio, il cui *software* non parrebbe in grado di ospitare adeguatamente l'immane quantità di dati generati dalle intercettazioni, specialmente ambientali.

Trattandosi di questioni cruciali per il buon fine di uno strumento d'indagine essenziale specialmente nella lotta alla criminalità organizzata, lo scrivente intende seguirle personalmente, con l'aiuto del MagRif.

Nel frattempo, rimane in vigore la Direttiva emanata dall'allora Procuratore f.f. in data 30.8.2020 (successivamente integrata da quella dd. 30.11.2020 di cui s'è detto): l'organizzazione del servizio ivi prevista appare adeguata alle necessità dell'Ufficio, sicché va confermata.

12. I PROTOCOLLI INVESTIGATIVI IN GENERALE E QUELLI IN MATERIA DI REATI INFORMATICI IN PARTICOLARE (art. 7 comma 5 lett. e) della vigente Circolare)

Le dimensioni non elevate di questo Ufficio giudiziario consentono un agevole scambio d'informazioni fra tutti i magistrati, anche mediante e-mail: infatti accade di sovente che in tal modo i colleghi discutano, ovviamente con la partecipazione del sottoscritto, di problematiche concrete e di richieste di notizie sulle prassi seguite in taluni casi particolari.

Ciò non di meno è interesse dello scrivente, tenuto per legge a garantire l'uniforme esercizio dell'azione penale, custodire e conservare i Protocolli che regolano sia le attività investigative d'ordine generale che quelle peculiari di ciascuno dei Gruppi di lavoro. Pertanto i colleghi coordinatori dei Gruppi devono svolgere il prezioso compito di raccogliere le indicazioni circa l'opportunità dell'adozione di uno specifico Protocollo in qualche settore d'indagine e di stilare quindi, insieme con lo scrivente, tale Protocollo.

Per quanto concerne i Protocolli d'interesse generale, va rammentato che a partire dal 4.1.2021 i Reati informatici sono stati ascritti alla posta ordinaria, sicché vengono trattati a rotazione da tutti i Sostituti Procuratori dell'Ufficio: dunque appare opportuna, nell'interesse dell'uniformità della gestione investigativa di tali procedimenti da parte della Procura, la redazione di un Protocollo di massima. Detta redazione è stata affidata dallo scrivente al Sostituto Procuratore dott.ssa BALDOVIN, la quale in precedenza aveva svolto la funzione di magistrato delegato alla gestione dei rapporti con gli uffici di polizia giudiziaria specializzati nelle relative investigazioni.

Tale Protocollo, attualmente allo studio, quando sarà stato varato, approvato dallo scrivente e discusso da tutti i magistrati dell'Ufficio, verrà allegato al Progetto organizzativo, costituendo un utile strumento a disposizione dei colleghi per garantire parità di trattamento alle numerose investigazioni che vengono quotidianamente avviate in tale tipologia di reati.

L'individuazione di future analoghe esigenze e la redazione di altri eventuali Protocolli costituisce una buona prassi dell'Ufficio, alla quale tutti i magistrati sono invitati a collaborare, nell'ambito di una gestione consapevole e partecipata delle problematiche d'interesse comune. Ad esempio, la materia della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, ancorché istituita con una legge risalente a venti anni or sono, è ancora troppo poco praticata, sicché la redazione di un Protocollo a beneficio sia della Polizia Giudiziaria sia dei colleghi dell'Ufficio appare un obiettivo ragionevole da conseguire nel periodo di vigenza del presente Progetto.

13. L'ASSEGNAZIONE DEGLI AFFARI CIVILI

13.1. CONTENZIOSO IN MATERIA FAMILIARE E VOLONTARIA GIURISDIZIONE

Come s'è già anticipato in merito all'attività del Gruppo D, l'assegnazione delle procedure di questo tipo (amministrazioni di sostegno; procedure d'interdizione e di inabilitazione; visti e pareri richiesti su provvedimenti del giudice tutelare o in materia di separazione personale, divorzio, stato e capacità delle persone; nulla osta o autorizzazioni nelle negoziazioni assistite) viene effettuata con il già indicato criterio di automaticità dalla segreteria Affari Civili in favore del magistrato di turno di posta settimanale del Gruppo, al quale deve essere trasmessa la prima comunicazione pervenuta in Procura (sia dal Tribunale che eventualmente dai privati o dai servizi sociali); al medesimo magistrato va inviata ogni successiva comunicazione o richiesta di parere o di valutazione che riguardi la medesima persona. Qualora detto magistrato sia assente, la questione verrà esaminata dal magistrato di riferimento del Gruppo od in sua assenza da altro magistrato del Gruppo secondo l'ordine di anzianità; in caso di assenza di tutti i magistrati del Gruppo, dal Sostituto di turno esterno. Va peraltro rammentato che, per semplificare e ridurre per quanto possibile la trasmissione e la ricezione cartacea degli atti, la segreteria ed i magistrati si avvarranno degli appositi applicativi del processo civile telematico (P.C.T.).

Il medesimo magistrato assegnatario provvederà altresì ad esaminare ed a vistare le liquidazioni disposte dal giudice in siffatte procedure.

Il Magistrato coordinatore del Gruppo D procura di tenersi informato su eventuali problematiche d'interesse comune del Gruppo, mantenendo gli opportuni contatti con i colleghi del Tribunale civile.

13.2. LA MATERIA PREFALLIMENTARE E FALLIMENTARE

Analogamente, il magistrato di turno di posta settimanale del Gruppo E riceve con automaticità i visti ed i pareri imposti dalle norme processuali civili nel settore societario ed in quello delle procedure concorsuali; al medesimo vanno trasmesse le comunicazioni delle sentenze di fallimento nonché le segnalazioni volte al promovimento del fallimento da parte del PM: il tutto in modo automatico, immediatamente dopo l'iscrizione dell'atto negli appositi Registri, sulla base della data di arrivo dell'atto stesso all'Ufficio e nel rispetto del turno settimanale di posta del Gruppo. Tale magistrato, dunque, provvederà ad iscrivere l'atto o la segnalazione a Mod. 45 e diventerà automaticamente assegnatario di tutte le attività conseguenti, sia civili che penali.

La segreteria Affari civili verifica se le sentenze dichiarative di fallimento siano state precedute da procedura concordataria, nel cui caso l'assegnatario è colui che abbia seguito quest'ultima, in base alla regola del precedente.

Anche per tale materia, la segreteria ed i magistrati si avvarranno degli appositi applicativi del processo civile telematico (P.C.T.).

Il Magistrato coordinatore del Gruppo E procura di tenersi informato su eventuali problematiche d'interesse comune del Gruppo, mantenendo gli opportuni contatti con i colleghi del Tribunale fallimentare.

13.3. LA MATERIA DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE

I visti, i pareri e le impugnazioni in ordine alle decisioni della Commissione territoriale per il riconoscimento della Protezione internazionale vengono trattati da tutti i Sostituti Procuratori, in ordine alfabetico, nell'ambito di un turno mensile che prende in considerazione il giorno del deposito del provvedimento decisorio.

I visti sulle liquidazioni operate dal Giudice nell'ambito delle medesime procedure vengono apposti dal medesimo Sostituto Procuratore che ha esaminato il procedimento. Anche per tale materia, la segreteria ed i magistrati si avvarranno degli appositi applicativi del processo civile telematico (P.C.T.).

Eventuali problematiche d'interesse comune verranno trattate dal Procuratore nell'ambito dei periodici contatti con i colleghi del Tribunale civile.

13.4. LE ALTRE COMPETENZE CIVILI

Come è stato già disposto con la Variazione al progetto entrata in vigore il 4.1.2021, anche il Procuratore della Repubblica svolge direttamente alcune attività in materia civile, trattando personalmente i fascicoli civili non rientranti in alcuna delle tre categorie ora indicate: ad esempio, le querele di falso, le richieste di notifiche particolari, le dichiarazioni di morte presunta, le liquidazioni operate dal giudice e riguardanti procedimenti non attribuiti sulla base degli altri criteri, eccetera.

14. L'UFFICIO DI COLLABORAZIONE DEL PROCURATORE

14.1. IN GENERALE

L'Ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica comprende i magistrati onorari qui in servizio, il personale di segreteria che li coadiuva, eventuali laureandi nonché coloro che svolgono il tirocinio formativo (a norma dell'art. 73 D. L. 21.6.2013 n. 69 convertito in L. 9.8.2013 n. 98, come modificato dall'art. 50 D. L. 24.6.2014 n. 90 convertito in L. 11.8.2014 n. 114) ovvero la formazione professionale (a norma dell'art. 37 V c. D. L. 6.7.2011 n. 98 convertito in L. 15.7.2011 n. 111): i tirocinanti vengono nominati in virtù di apposito bando.

Si rammenta che il già nominato magistrato coordinatore per i tirocini è il Sostituto Procuratore dott.ssa BACER.

Il personale che coadiuva i magistrati onorari ed i tirocinanti, a seconda dell'attività loro rispettivamente affidata, sono i dipendenti del Ruolo Generale, della "Segreteria condivisa" e dell'ufficio Udienze - ovviamente non a tempo pieno -.

14.2. I VICE PROCURATORI ONORARI

I Vice Procuratori Onorari in servizio sono soltanto 9 rispetto ad un organico di 11, e sono i dottori Federica ZAMBON, Mara TRAVANUT, Francesca PALUGAN, Enrico MENIN, Carla MONTINERI, Maria MOTTA, Mariana MARTINA, Laura PIRRELLO e Francesco LA ROCCA. Quest'ultimo lascerà il servizio nel prossimo mese di luglio, sicché da allora rimarranno in servizio 8 magistrati onorari. Inoltre, la dott.ssa MOTTA ha preannunciato la decisione di trasferirsi a Udine non appena verranno pubblicate le sedi vacanti per i trasferimenti, il che comporterà la riduzione dei magistrati onorari a 7. Infine, la dott.ssa PIRRELLO, dipendente pubblico, non riesce ad assicurare la sua presenza in Ufficio con continuità ed organicità, sicché la non rosea prospettiva è che il numero dei magistrati onorari effettivamente impiegabili sia di fatto pari a 6 - salvo l'auspicato maggior coinvolgimento della dott.ssa PIRRELLO, che porterebbe tale numero a 7, comunque lontano da quello dell'organico previsto, che è 11 -.

E non basta: poiché i colleghi onorari sono in gran parte avvocati del Foro di Udine o di Pordenone con studio professionale avviato, ciascuno di essi non può svolgere attività per l'Ufficio se non in ragione di un giorno a settimana, o al massimo di due (ma non sempre).

Ciò significa che allo stato non appare né realistico né utile il coinvolgimento dei Vice Procuratori onorari nell'attività d'indagine a cui quattro di loro (i dottori MENIN, ZAMBON, MARTINA e LA ROCCA) erano stati in precedenza applicati, considerato pure il non modesto carico di lavoro arretrato riscontrato dallo scrivente all'inizio del presente anno - carico la cui sollecita definizione costituisce una priorità dell'Ufficio, alla quale i magistrati onorari sono già stati positivamente sensibilizzati -. Va peraltro chiarito che tale situazione si è determinata a prescindere dall'impegno profuso e dalla buona volontà manifestata dai magistrati onorari, i quali tentano di conciliare gli impegni in questa Procura con le rispettive attività professionali (che costituiscono le loro occupazioni prevalenti, com'è giusto che sia). E le difficoltà in cui si trova questo Ufficio rispecchiano l'inadeguatezza della soluzione data dal Legislatore all'apporto della magistratura onoraria e mostrano tutti i limiti di una funzione concepita come saltuaria e marginale quando, all'opposto, per il buon funzionamento della Procura sarebbe indispensabile che si trattasse invece di un apporto continuativo e stabile.

In conclusione, i Vice Procuratori onorari continueranno a partecipare alle udienze del Giudice di Pace e del Tribunale in composizione monocratica (ex artt. 17 primo comma *lett.* a) e c) nonché secondo comma *lett.* a), b) e d) D. Lv. 116/2017),

come da calendario redatto mese per mese dal magistrato a ciò delegato (dr. FREZZA); inoltre proseguirà la prassi virtuosa dell'abbinamento, almeno tendenziale, di ciascuno di essi ad un singolo Giudice monocratico in modo da garantire il rispetto del principio di continuità nella trattazione dei processi.

Ma non proseguirà l'esperienza dell'assegnazione di una quota di procedimenti penali in sede d'indagine ai magistrati onorari, sicché appare inutile ora illustrare le regole cui dovrebbe ispirarsi una tale assegnazione (a norma dell'art. 17 primo comma *lett. b) e c)* nonché secondo comma *lett. c)* D. Lv. 116/2017) – regole che, se in futuro l'assetto dei magistrati onorari dell'Ufficio le rendesse opportune, verrebbero raccolte in un'Appendice da allegare al Progetto organizzativo, nella quale verrebbe dato atto pure delle risorse tecnologiche e dei locali dove svolgere tale attività –.

Del pari non occorre provvedere in questa sede all'individuazione di attività di ausilio ai magistrati professionali ex art. 16 *lett. a)* D. Lv. 116/2017 (attività che, peraltro, a partire dal 15.8.2021 sarebbero finalmente compensabili senza obiezioni da parte del Ministero, con le modalità, le regole e le distinzioni previste dall'art. 23 del medesimo Decreto legislativo).

Per tali ragioni non v'è motivo di nominare in questo momento alcun magistrato togato coordinatore dell'attività dei V.P.O., ferma restando al Sostituto Procuratore dr. FREZZA la delega per approntare il calendario delle udienze. In futuro, ove mutassero le condizioni sull'opportunità dell'assegnazione di attività d'indagine o di attività ausiliaria ai magistrati onorari, lo scrivente si riserva il conferimento di specifica delega a magistrato togato.

Il coordinamento dell'attività formativa dei V.P.O. verrà curato – oltre che dai magistrati referenti per la formazione distrettuali – personalmente dallo scrivente.

L'indennità per le attività svolte nell'ambito dell'Ufficio verrà liquidata secondo le previsioni della legge, delle circolari e delle direttive emanate in materia. In proposito va fin d'ora precisato che a partire dal 15.8.2021 verrà mutata – se non interverranno prima apposite modifiche normative – la struttura indennitaria dei v.p.o., ai sensi degli artt. 23 e 31 D. Lv. 116/2017: non più “a cottimo” come in questo momento, ma mediante un'indennità annuale fissa pari ad Euro 16.140 (da corrispondere a rate trimestrali) – ovvero quella parimenti fissa pari ad Euro 24.210 per i v.p.o. che hanno esercitato la relativa opzione entro il 15.2.2021 (allo stato, la sola v.p.o. dott.ssa MARTINA) – più un'indennità di risultato d'importo variabile, la quale verrà determinata dallo scrivente dopo che il C.S.M. avrà emanato i criteri cui i capi degli Uffici dovranno attenersi per individuarla; il documento con cui lo scrivente indicherà gli obiettivi da raggiungere, ai fini della percezione dell'indennità di risultato, verrà allegato al Progetto organizzativo.

14.3. I TIROCINANTI

Coloro che svolgono il tirocinio formativo in questo Ufficio, coordinati dal Sostituto Procuratore dott.ssa BACER, vengono affidati ad un Sostituto Procuratore previamente dichiaratosi disponibile e svolgono le attività previste nel rispettivo progetto formativo, approvato dallo scrivente.

Ha prodotto effetti positivi, e pertanto viene mantenuta, la prassi del Bando per lo svolgimento dei tirocini formativi redatto congiuntamente dalla Procura Generale e da questo Ufficio e contenente la possibilità per il candidato d'indicare la sua preferenza (indicazione peraltro non vincolante) circa l'uno o l'altro dei due Uffici requirenti ove prestare il tirocinio.

In questo momento è presente in servizio una sola tirocinante, che ha iniziato la sua attività all'inizio del presente anno e che è stata affidata al Sostituto Procuratore dott. TRIPANI.

15. L'ESECUZIONE PENALE

15.1. LE MATERIE DI GRUPPO

I magistrati del Gruppo di lavoro trattano le seguenti materie:

- esecuzione delle pene detentive, delle pene pecuniarie, delle sanzioni sostitutive, delle misure di sicurezza, delle confische, delle demolizioni, delle remissioni in pristino, ecc.;
- risoluzione delle problematiche relative (applicazioni di cumuli, valutazione di fungibilità delle pene, revoche della sospensione condizionale, esecuzione delle misure alternative alla detenzione, incidenti di esecuzione, attività volta alla ricerca dei latitanti ivi comprese le apposite intercettazioni telefoniche, ecc.);
- emissione dei pareri e tenuta dei rapporti con il magistrato di sorveglianza (udienze, liberazioni anticipate, detenzioni domiciliari, permessi, conversione delle pene, rateizzazioni, reclami, ecc.);
- applicazione degli istituti di cooperazione internazionale per l'esecuzione delle pene all'estero (mandati d'arresto europei, esecuzione delle sentenze italiane all'estero, ecc.).

Alla trattazione dei procedimenti di esecuzione (a seguito di pervenimento del fascicolo con sentenza passata in giudicato) e con riferimento al cognome in ordine alfabetico delle persone condannate, sono delegati attualmente tre Sostituti Procuratori, secondo il seguente criterio:

- fascicoli con riferimento alla prima lettera del cognome delle persone condannate da A, D, E, F, G, H, I, J: alla dott.ssa Cristina BACER;
- fascicoli con riferimento alla prima lettera del cognome delle persone condannate da C, K, L, M, N, O, P: alla dott.ssa Lucia BALDOVIN, ora sostituita a seguito d'interpello dal dr. Matteo TRIPANI (*cf.* il paragrafo successivo);

- fascicoli con riferimento alla prima lettera del cognome delle persone condannate da B, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z: al dr. Federico FREZZA, il quale è pure il coordinatore del Gruppo.

In caso di assenza del magistrato delegato e individuato con il criterio sopraindicato, è tenuto a provvedere il collega che lo segue nell'elenco mentre nell'ipotesi di assenza di tutti i magistrati delegati provvederà il magistrato di turno esterno.

15.2. I MAGISTRATI ADDETTI

I Sostituti Procuratori attualmente addetti al Gruppo sono: il dott. Federico FREZZA (dal 10.4.2014; egli è pure il coordinatore del Gruppo), la dott.ssa Lucia BALDOVIN (dal 6.8.2012 ad oggi) e la dott.ssa Cristina BACER (dal 1°.12.2019).

Pur non essendo vigente per questo Gruppo la "regola della decennialità", va qui comunque puntualizzata la necessità di consentire a tutti i magistrati dell'Ufficio di acquisire confidenza con la peculiare materia dell'Esecuzione Penale, sicché appare opportuno stabilire l'assegnazione di tale materia a tutti i colleghi dell'Ufficio a rotazione, con periodicità in linea di massima tri-quadriennale e ovviamente con esonero per chi vi abbia già fatto parte.

In tale ordine d'idee, appare necessario sostituire la collega dott.ssa BALDOVIN, che da oltre otto anni ha collaborato al Gruppo. Pertanto lo scrivente a tal fine ha indetto un apposito interpello, che ha trovato adesione da parte del dott. TRIPANI, che dunque entra a far parte del Gruppo dalla data di vigenza del presente Progetto.

Non è necessario, invece, sostituire il collega dott. FREZZA, il quale, pur onerato dalla recente inserzione nelle D.D.A., ha espressamente chiesto di permanere al momento pure nel Gruppo Esecuzione: tale permanenza risponde pure ad un concreto interesse dell'Ufficio, dato che l'eventuale sostituzione simultanea di due componenti ed il contemporaneo mutamento della figura del coordinatore arrecherebbero sicure difficoltà nella continuità dei rapporti con la corrispondente Segreteria. Infine vanno richiamate, per brevità, tutte le altre osservazioni effettuate nel paragrafo 7.3., da ritenersi *mutatis mutandis* estensibili all'argomento qui affrontato.

16. LE UDIENZE

16.1. PREMESSE

E' opportuno ricordare che la Circolare n. 20458 del 17.11.17 – Delibera del C.S.M. del 16.11.17 (rapporti tra Uffici requirenti e Uffici giudicanti) stabilisce, preliminarmente, che vengano intrattenute riunioni periodiche trimestrali con il

Presidente del Tribunale al fine di risolvere criticità eventualmente emerse, in guisa da realizzare procedure idonee e condivise in tema di programmazione delle attività di udienza. A questa giusta indicazione del C.S.M. lo scrivente intende attenersi anche nel periodo di vigenza del presente Progetto.

Quale ulteriore premessa, è opportuno rammentare che il magistrato del P.M. in udienza svolge le sue funzioni in autonomia, come previsto dalla legge, e può essere sostituito solo nei casi indicati dall'art. 12 terzo comma della Circolare, norma da intendersi qui integralmente ritrascritta.

Infine, è opportuno qui precisare – ai fini della responsabilità disciplinare prevista a carico del magistrato del P.M. titolare del procedimento penale con imputato soggetto a misure coercitive – che è onere del magistrato del P.M. presente in udienza, togato od onorario, avvisare tempestivamente il magistrato titolare del procedimento di ogni evenienza applicativa o modificativa di misure cautelari personali, sia in *pejus* che in *melius*.

16.2. LE UDIENZE DAVANTI AL G.I.P. / G.U.P.

Il servizio della rappresentanza del P.M. alle udienze GIP/GUP viene ripartito in base ad un calendario semestrale predisposto dal Magistrato delegato, ove ciascuna delle udienze settimanali (normalmente quattro) viene attribuita ad una coppia ovvero ad una terna di sostituti: in ciascuna udienza vengono trattati unicamente i procedimenti assegnati ai magistrati predefiniti.

Nel caso di udienze straordinarie, alle stesse partecipano i sostituti assegnatari dei procedimenti stessi.

16.3. LE UDIENZE DAVANTI AL TRIBUNALE COLLEGALE

Per i procedimenti relativi ai reati di competenza del Tribunale collegiale le funzioni del Pubblico Ministero all'udienza dibattimentale sono svolte dai Sostituti individuati sulla base di un calendario semestrale che garantisce la turnazione degli stessi in due giorni settimanali.

Posto che il Tribunale non costituisce un ruolo in conformità ai criteri di specializzazione della Procura, sono chiamati a svolgere le funzioni di P.M. anche magistrati non calendarizzati per l'udienza, ma per i singoli processi.

Posto che generalmente gli incidenti d'esecuzione non vengono calendarizzati specificatamente ma vengono accorpati ad un'udienza di cognizione, vi partecipano di regola i magistrati delegati per la medesima udienza.

16.4. LE UDIENZE DAVANTI AL TRIBUNALE MONOCRATICO

Per i procedimenti relativi ai reati di competenza del Tribunale monocratico le funzioni di Pubblico Ministero all'udienza dibattimentale sono svolte, generalmente, dai Vice Procuratori Onorari, tra i quali vengono ripartiti i giorni d'udienza secondo i personali impegni degli stessi, ma con la ricerca dell'abbinamento, per quanto possibile, fra Giudice e V.P.O., in modo tale da garantire continuità nell'ipotesi di rinvii.

In taluni casi il Sostituto che ha coordinato l'attività d'indagine rappresenta l'Ufficio anche in udienza, e cioè in singoli procedimenti che ritiene particolarmente meritevoli di attenzione o per le circostanze del fatto o per la sua particolare qualificazione giuridica. Come ovvio, nei procedimenti non delegabili ai V.P.O., indicati all'art. 17 3° comma D. Lv. 116/2017, la rappresentanza del Pubblico Ministero viene assicurata da un Sostituto Procuratore, tendenzialmente da individuarsi in quello che aveva svolto la relativa indagine.

In caso di indisponibilità dei V.P.O. le funzioni del PM sono svolte dai Sostituti, sulla base della loro personale disponibilità in relazione alla data di udienza e senza tener conto dell'oggetto del processo, salvo nei casi dei reati di Area che rendano opportuna, in considerazione delle concrete circostanze, la partecipazione del magistrato assegnatario del procedimento.

Il calendario d'udienza viene predisposto su base mensile dal Magistrato delegato dr. FREZZA.

16.5. LE UDIENZE DAVANTI AL GIUDICE DI PACE

Anche per i procedimenti relativi ai reati di competenza del Giudice di Pace le funzioni di Pubblico Ministero all'udienza dibattimentale sono svolte generalmente dai Vice Procuratori Onorari, tra i quali vengono ripartiti i giorni d'udienza secondo i personali impegni degli stessi.

Come ovvio, in caso di indisponibilità dei V.P.O. le funzioni del PM sono svolte dai Sostituti, individuati previa personale disponibilità.

Anche per le udienze dinanzi al Giudice di Pace il calendario d'udienza viene predisposto su base mensile dal Magistrato delegato.

16.6. LE UDIENZE DAVANTI AL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA

Alle udienze davanti al magistrato di Sorveglianza (trattasi di una o due udienze al mese) partecipano i Sostituti Procuratori, pur dovendosi privilegiare in linea di massima quelli che compongono il Gruppo "Esecuzione Penale".

16.7. LE UDIENZE DI PREVENZIONE DAVANTI AL TRIBUNALE COLLEGIALE

Alle udienze davanti al Tribunale in tema di misure di prevenzione partecipano i Sostituti titolari del procedimento relativo.

Per quanto attiene alle misure di prevenzione richieste dagli organi di Polizia Giudiziaria dei Circondari ed affluenti a questa Procura Distrettuale, partecipa all'udienza il P.M. indicato dal calendario per la celebrazione dei processi di quella data.

Per quanto riguarda le misure di prevenzione inoltrate dalle Procure Circondariali del Distretto, il Protocollo specifico siglato in data 20.12.2017 al punto 3) recita testualmente: *"Per assicurare l'obiettivo della celere trattazione di tali procedimenti si conviene che, allorché l'iniziativa sia stata assunta dal Procuratore Circondariale, i due Procuratori rispettivamente interessati individueranno in accordo fra loro il rappresentante del pubblico ministero che presenzierà alle udienze del Tribunale Distrettuale. Con notazione di carattere generale, si conviene fin d'ora che per le misure di prevenzione personali, ove non sussistano profili di particolare complessità, la rappresentanza verrà affidata di regola al pubblico ministero distrettuale, mentre per le misure di prevenzione patrimoniali ed in ogni caso in cui sussistano situazioni complesse, la rappresentanza verrà affidata di regola al pubblico ministero circondariale; in caso di udienze di mero rinvio o comunque non destinate all'effettiva trattazione, la rappresentanza verrà affidata di regola al pubblico ministero distrettuale"*. A tale principio questo Ufficio continuerà ad attenersi.

16.8. LE UDIENZE CIVILI

A cura dell'ufficio Affari Civili verrà predisposto l'elenco delle udienze delle cause civili promosse dal Pubblico Ministero o nelle quali questi deve intervenire, come comunicate dal Tribunale, indicando il magistrato interessato secondo i criteri automatici già previsti per le materie di riferimento.

In particolare:

- pressoché tutti gli affari civili vengono trattati per affinità di materia all'interno del Gruppo di lavoro "Soggetti deboli" o quello "Diritto penale dell'economia";
- pertanto nelle cause civili connesse con l'amministrazione di sostegno o in materia di famiglia, il Pubblico Ministero sarà rappresentato da un Sostituto del gruppo "Soggetti deboli", individuato con lo stesso criterio di assegnazione della posta del Gruppo;

- simmetricamente, nelle cause civili davanti alla sezione fallimentare del Tribunale (sia in quelle in cui la presenza è obbligatoria sia in quelle in cui la presenza è facoltativa o comunque opportuna), il Pubblico Ministero sarà rappresentato da un magistrato del Gruppo "Diritto penale dell'economia", individuato secondo il già segnalato criterio;
- dunque per entrambi i gruppi i Sostituti delegati a partecipare alle udienze debbono essere individuati nei magistrati già assegnatari dei rispettivi procedimenti, od in mancanza nel Sostituto in turno di posta settimanale del Gruppo;
- per gli affari civili non connessi con le materie penali affidate all'uno o all'altro dei due Gruppi ora citati, come ad esempio per le querele di falso, la trattazione in udienza viene riservata al Procuratore, che valuterà se parteciparvi personalmente o se delegare altro magistrato dell'Ufficio.

17. LE IMPUGNAZIONI

Per garantire il controllo sull'esito processuale dei procedimenti è previsto uno "statino d'udienza" riportante il nome del PM titolare, il reato, la richiesta del PM – ovvero i motivi degli eventuali rinvii e gli adempimenti che dovranno essere curati dalla segreteria – ed infine la decisione. Lo statino viene poi, a cura dell'ufficio Udienze, celermente inviato per posta elettronica interna a tutti i magistrati, in modo che il P.M. titolare dell'indagine possa valutare l'esperibilità dell'eventuale impugnazione.

Gli statini d'udienza debbono essere compilati chiaramente dal P.M. in ogni loro parte, con le informazioni necessarie per le determinazioni in tema d'impugnazione.

In caso di difformità della decisione rispetto alle conclusioni del P.M., il magistrato d'udienza (togato od onorario) comunicherà al P.M. titolare le proprie valutazioni in merito all'eventuale impugnazione. Tale comunicazione, di carattere informale, potrà anche essere inviata via e-mail, e comunque verrà sempre inoltrata per conoscenza al Procuratore.

A seguito dell'entrata in vigore del D. Lv. 6 febbraio 2018 n. 11 e in ossequio al Protocollo stilato dal Procuratore Generale, è stato stabilito che il Sostituto Procuratore Generale interessato, se individua una sentenza meritevole di impugnazione, la segnala mediante invio di apposito modulo a mezzo posta elettronica a questo Ufficio; individuato il P.M. assegnatario del procedimento penale ed informato degli intendimenti della Procura Generale, egli comunica entro cinque giorni a quest'ultima l'eventuale proposito d'impugnare il provvedimento segnalato. Decorso tale termine infruttuosamente, tale silenzio s'intende quale acquiescenza, ma il P.M. può sempre manifestare la volontà di non impugnare in maniera espressa, informando la Procura Generale. Nel caso invece in cui il P.M. intenda impugnare, egli provvede a compilare in tal senso il previsto modulo e lo fa inviare alla Procura Generale.

Ai sensi degli artt. 570 primo comma primo periodo c.p.p. e 593 *bis* c.p.p. ed ai fini della corretta e puntuale applicazione delle vigenti disposizioni in materia di

impugnazione, il diritto di proporre impugnazione da parte del Procuratore della Repubblica e la correlativa facoltà di acquiescenza vengono attribuiti in via generale al magistrato togato titolare dell'indagine, salvo il caso che egli non sia più in servizio; vengono attribuiti, sempre in via generale, al magistrato togato che ha presentato le conclusioni, qualora il magistrato titolare dell'indagine non sia più in servizio ovvero qualora fra i due magistrati togati sia intercorso un accordo in tal senso; vengono riservati invece al Procuratore della Repubblica qualora il titolare dell'indagine non sia più in servizio e le conclusioni siano state presentate da un Vice Procuratore onorario.

18. LE MISURE ORGANIZZATIVE PER RENDERE EFFETTIVA LA FRUIZIONE DEL PERIODO DI FERIE, PER GARANTIRE IL RECUPERO DELLE ENERGIE LAVORATIVE E PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DURANTE LA PANDEMIA IN ATTO

I Sostituti devono sempre assicurare la loro presenza in ufficio con assiduità e puntualità, peraltro tenuto conto del fatto che la giornata di sabato impone la presenza esclusivamente per assicurare i turni calendarizzati, le attività urgenti sopravvenute ed indifferibili e le eventuali udienze.

Considerando che il turno esterno si esaurisce alle ore 9 del mattino del lunedì, il Sostituto che ha completato il periodo dovrà godere dei due giorni previsti di adeguato riposo, possibilmente nelle giornate immediatamente successive al fine turno; nei casi in cui ciò sia inattuabile a causa degli impegni già assegnati al magistrato, il giorno di riposo potrà essere individuato anche in data successiva non vicina, la quale dovrà precedere cronologicamente il turno esterno successivo e comunque non potrà essere differita oltre sei mesi. La fruizione di tale giornata di riposo verrà comunicata, anche informalmente, dal magistrato interessato al Procuratore.

Il Sostituto Procuratore delegato alla predisposizione dei turni e dei servizi per i Sostituti dr. FREZZA dovrà, d'intesa con il Procuratore, tenere conto delle indicazioni di cui alle Circolari del CSM P/6199/2015 del 27.3.2015 e P/6359 del 1.4.2015, facendo in modo che il godimento delle ferie sia effettivo e così evitando, ad esempio, d'inserire il magistrato in servizio d'udienza il giorno successivo al suo rientro dalle ferie od il giorno immediatamente antecedente l'inizio delle ferie stesse.

Non esistono allo stato, invece, disposizioni sul recupero delle energie lavorative da parte dei magistrati onorari, attesa la saltuarietà del servizio dai medesimi prestato. Lo scrivente si riserva di adottare in seguito eventuali disposizioni ai sensi dell'art. 24 D. Lv. 116/2017.

Per quanto concerne lo svolgimento dell'attività lavorativa durante la pandemia in atto, i Procuratori succedutisi nell'ultimo anno, compreso lo scrivente, hanno emanato le opportune disposizioni finalizzate al rispetto delle tre fondamentali regole di prevenzione idonee: uso corretto e continuo della mascherina individuale, se non per chi si trovi a lavorare in una stanza da solo, fermo restando l'obbligo d'indossarla

immediatamente non appena entri un'altra persona; mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro, meglio se di due – e correlativa attenzione alla collocazione delle postazioni lavorative dei magistrati, del personale amministrativo e del personale di polizia giudiziaria, in modo che tale distanza sia mantenuta –; uso frequente del gel disinfettante, che deve essere reso disponibile in ogni ufficio e dinanzi ad ogni scrivania.

Oltre a tali regole, è stata saggiamente prevista l'apposizione di uno schermo in vetro o in plexiglas per tutte le postazioni lavorative a contatto con il pubblico e sono state previste svariate regole per evitare assembramenti di persone in attesa degli adempimenti di competenza di questo Ufficio.

Sia il personale amministrativo che quello appartenente alla polizia giudiziaria è stato incoraggiato a svolgere, per quanto possibile, il c.d. "lavoro agile", peraltro nel contesto di un Ufficio dove questa tipologia è concretamente di difficile applicazione. I magistrati togati, invece, possono svolgere pure gran parte del lavoro da casa e nei periodi più critici sono stati incoraggiati a farlo. Purtroppo nulla del genere è previsto invece per i magistrati onorari, le cui attività non potevano e non possono che essere svolte in presenza – salva l'occasionale partecipazione alle udienze organizzate "da remoto", peraltro alquanto rare –.

Tali cautele hanno finora consentito di contenere i casi di contagio riguardanti persone qui in servizio entro numeri molto modesti, e comunque compatibili con il tasso di diffusione ubiquitaria dell'infezione. E' stata coltivata la prospettiva di inserire, accanto a quello di polizia giudiziaria, pure il personale giudiziario ed amministrativo fra coloro che, trovandosi necessariamente a contatto lavorativo con una variegata serie di persone, dovrebbero essere collocati nel piano vaccinale in atto in una posizione di rischio abbastanza elevata: infatti il personale giudiziario ed amministrativo è stato proprio recentemente sottoposto al vaccino.

19.1 CRITERI DI PRIORITA' E GLI OBIETTIVI DELL'UFFICIO

19.1. CRITERI DI PRIORITA'

La situazione dell'Ufficio attestata dal numero delle pendenze finali anno dopo anno e dalla rispettiva data di iscrizione, non rende necessaria l'adozione di alcun criterio di priorità nel perseguimento dei reati, dal momento che tutte le relative indagini possono essere definite, e vengono normalmente definite, entro tempi accettabili.

Tuttavia è bene fin d'ora individuare dei criteri di priorità, con una duplice finalità: quella di consentire una rapida individuazione dei procedimenti astrattamente suscettibili di avocazione, ai sensi dell'art. 407 comma 3 *bis* c.p.p. come integrato dalla Risoluzione C.S.M. prot. P 8767 del 18.5.2018; e quella d'indirizzare proficuamente e razionalmente l'attività d'indagine dell'Ufficio nell'ipotesi di una significativa riduzione

dei magistrati togati rispetto alla pianta organica (ed attualmente sono vacanti due posti di Sostituto Procuratore su undici) ovvero nell'ipotesi di una contrazione del numero dei magistrati onorari, con correlativa necessità dei magistrati togati di far fronte ad una mole maggiore di udienze. Infatti, in tali ambiti, fermo restando il dovere per tutti i magistrati di adoperarsi, per quanto possibile, per evitare ingiustificati tempi morti nella trattazione dei procedimenti, anche di quelli che possono apparire bagatellari, è necessario tuttavia considerare come dato ineluttabile il fatto che, al di sotto di un certo numero di magistrati, non è possibile assicurare l'ordinata e tempestiva trattazione di tutti i fascicoli processuali, sicché è indispensabile individuare taluni criteri omogenei di accantonamento di alcuni di essi.

Premesso che la Sezione penale del Tribunale di Trieste non consta avere previsto una peculiare modalità d'individuazione dei processi prioritari, questo Ufficio allo stato può valersi di un solo criterio oggettivo, e cioè quello enunciato dall'art. 132 *bis* disp. att. c.p.p. . Oltre a quel criterio oggettivo, appare altresì opportuno seguire le indicazioni della Direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla "*Lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale*" (c.d. Direttiva PIF), il cui art. 12 invita gli Stati membri ad adottare le misure necessarie per sottrarre alla prescrizione i reati ivi indicati: ciò va evidenziato proprio in un momento storico peculiare quale quello attuale, in cui è previsto debbano arrivare nel nostro Paese ingenti risorse dell'Unione Europea per ristorare le gravi conseguenze della pandemia tuttora in atto.

Tutto ciò considerato, i procedimenti da ritenersi prioritari risultano essere quelli relativi ai seguenti reati – e fermo restando il fatto che ai medesimi dovranno aggiungersi sia i procedimenti che verranno stabiliti come prioritari per effetto di successive disposizioni normative sia i procedimenti che verranno eventualmente indicati come tali dal Tribunale ovvero, nell'ambito delle apposite Conferenze distrettuali, dalla Corte d'Appello e dalla Procura Generale –:

- procedimenti per i delitti indicati dall'art. 407 secondo comma *lett. a)* c.p.p. e per i delitti di criminalità organizzata, anche terroristica;
- procedimenti relativi ai reati ex artt. 572 c.p., da 609 *bis* a 609 *octies* c.p. e 612 *bis* c.p.;
- procedimenti relativi agli altri reati previsti dalla L. n. 69 dd. 19.7.2019 (c.d. "Codice Rosso"), e cioè il reato ex art. 582 aggravato ai sensi dell'art. 576 numeri 2, 5 e 5.1 ovvero ai sensi dell'art. 577 primo comma n. 1 e secondo comma, ed infine il reato ex art. 612 secondo comma c.p.;
- procedimenti relativi ai reati previsti dal D. Lv. 25.7.1998 n. 286 e successive modifiche;
- procedimenti relativi ai reati di omicidio colposo (art. 589 c.p.) e di lesioni colpose (art. 590 c.p.) commessi con violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro;
- procedimenti relativi ai reati di omicidio stradale (art. 589 *bis* c.p.) e di lesioni colpose personali stradali gravi o gravissime (art. 590 *bis* c.p.);
- procedimenti a carico di imputati assoggettati a misure coercitive, cautelari o non cautelari, per tale causa;

- procedimenti relativi ai reati di cui agli artt. 316 *ter*, 317, 319, 319 *ter*, 319 *quater*, 320, 321 e 322 *bis* c.p.;
- procedimenti nei quali è stata contestata la recidiva reiterata ex art. 99 quarto comma c.p.;
- procedimenti inerenti le misure di prevenzione patrimoniali, ai sensi dell'art. 34 *ter* D. Lv. 6.9.2011 n. 159 e successive modifiche;
- procedimenti nei quali vi sono beni sequestrati in funzione della confisca;
- procedimenti per reati con più breve termine di prescrizione in concreto, qualora vi siano interessi della persona offesa da tutelare;
- procedimenti per delitti puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni;
- procedimenti previsti dagli artt. 4, 10 *ter* e 10 *quater* del D. Lv. 10.3.2000 n. 74 allorché si tratti di IVA e ne discenda la diminuzione di risorse del bilancio dell'Unione – non essendo, per converso, necessario menzionare espressamente gli altri reati previsti dal medesimo D. Lv. 10.3.2000 n. 74, poiché rientranti nell'elenco di quelli puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni –.

Allo scopo di prevenire la formazione di arretrato dinanzi al Tribunale, appare opportuno inserire qui la seguente duplice raccomandazione: ricorrere con maggiore frequenza alla richiesta di decreto penale di condanna (anche con pena detentiva sostituita), almeno nei casi in cui è ragionevole attendersi che l'imputato, regolarmente reperibile nel territorio nazionale, possa adempiere ai relativi obblighi – e si richiama quanto già osservato sopra a proposito della scarsa propensione a ricorrere a tale modalità d'esercizio dell'azione penale rispetto a quanto accade nelle altre Procure del Distretto –; ricorrere con maggiore frequenza alla richiesta di archiviazione ai sensi dell'art. 131 *bis* c.p. nei casi in cui si è già registrato un orientamento favorevole da parte del Tribunale all'esito del dibattimento.

Inoltre, raccogliendo un espresso invito formulato dal Presidente del Tribunale, lo scrivente raccomanda un più frequente ricorso al rito direttissimo allorché la persona sottoposta alle indagini sia stata arrestata e non appaiano necessarie ulteriori investigazioni: a tal fine è auspicabile si pervenga in tempi brevi ad un protocollo con i magistrati della Sezione Penale, al fine di contemperare, in tale ambito, le esigenze della medesima Sezione con quelle di questo Ufficio.

Infine, allo scopo di evitare inutile dispendio di energie processuali per i fatti destinati a prescrivere in breve tempo e comunque entro il giudizio di primo grado, è opportuno stabilire fin d'ora, con criterio generale, quanto segue. I procedimenti penali pendenti nella fase delle indagini preliminari per contravvenzioni destinate a prescrivere, senza atti interruttivi, entro i prossimi sei mesi (e che pertanto, compiuto l'atto interruttivo, dovrebbero venire dichiarate estinte per prescrizione dopo un anno e mezzo) nonché i procedimenti similmente pendenti per delitti non particolarmente gravi destinati a prescrivere, senza atti interruttivi, entro i prossimi sei mesi (e che pertanto, compiuto l'atto interruttivo, dovrebbero venire dichiarati estinti per prescrizione dopo due anni) possono essere accantonati per il periodo necessario allo spirare del termine di legge, per essere quindi definiti con richiesta di archiviazione

per intercorsa prescrizione. Tale regola non si applica qualora sussistano esigenze particolari che rendano necessaria od opportuna una trattazione accelerata di siffatti procedimenti (ad esempio, per essere state adottate misure cautelari personali o reali, o per essere rilevante il danno economico derivato dal reato e per essere prevedibile la costituzione di parte civile): in tali casi, avvenuta un'opportuna interlocuzione del magistrato assegnatario con il Procuratore, verrà comunque esercitata l'azione penale. Da ultimo, qualora in casi diversi da quelli qui considerati il magistrato assegnatario reputi opportuno attendere la maturazione del termine prescrizione, ne esporrà le ragioni al Procuratore, ai fini dell'opportuna condivisione della decisione di inazione.

19.2. OBIETTIVI DELL'UFFICIO

Gli obiettivi indicati dall'ultimo Progetto organizzativo, redatto dal precedente Procuratore della Repubblica, riguardanti la riduzione dei tempi d'iscrizione delle c.n.r. e l'impiego più costante del Portale NDR, sono stati in parte raggiunti, anche se si registra ancora una certa difficoltà da parte della Polizia Giudiziaria nella fruizione del Portale NDR. Carente è tuttora, invece, l'utilizzo del gestore documentale T.I.A.P., sicché la fissazione di quell'obiettivo sarà nuovamente indicata nell'ultima parte del presente paragrafo. S'è rivelata fallace l'aspettativa di valersi dell'Ufficio di collaborazione del Procuratore per ridurre il carico di lavoro dei magistrati togati, essendosi creato un cospicuo arretrato proprio nella gestione delle indagini affidate ai magistrati onorari, stanti i ristretti limiti di tempo che questi ultimi possono dedicare a questo Ufficio, limiti assorbiti pressoché interamente dalla rappresentanza del P.M. alle udienze. Va condivisa, infine, l'attenzione già richiamata dal precedente Procuratore della Repubblica sulle più sofisticate forme di penetrazione da parte della criminalità organizzata nel tessuto imprenditoriale sano della Regione (attenzione di cui s'è già dato conto nel paragrafo 3.5 "La realtà criminale del territorio").

Ciò premesso, venendo ad enucleare gli obiettivi del presente Progetto, è opportuno adoprarsi per definire, per quanto possibile, i procedimenti penali pendenti da lungo tempo nella fase delle indagini preliminari, in maniera da non mantenere in questa fase fascicoli in cui i termini delle indagini sono da tempo scaduti, sicché il procedimento attende soltanto le determinazioni conclusive - sempre che non sussistano obiettive ed insuperabili ragioni che ne precludano la definizione -.

In tale ordine d'idee, come s'è già visto, il dato dell'Ufficio non è affatto preoccupante. Peraltro è ragionevole porsi come obiettivo di lungo periodo quello di evitare la persistente pendenza nella fase delle indagini preliminari di procedimenti penali aperti da tre anni o più. E così l'obiettivo da perseguire nel corso dell'anno 2021 sarà quello di definire i procedimenti penali aperti nel corso dell'anno 2018 (o in data anteriore) sia nel registro N.R. Noti (Mod. 21) che nel registro N.R. Giudice di Pace (Mod. 21 bis) che nel Registro Ignoti (Mod. 44) che infine nel Registro A.N.C.N.R. (Mod. 45); quello da perseguire nel corso dell'anno 2022 sarà analogamente l'obiettivo di definire i procedimenti penali aperti nel corso dell'anno 2019; e così a seguire.

Vi fanno eccezione, tenuto conto dei diversi termini per l'espletamento delle indagini per essi previsti, i procedimenti penali assegnati alla D.D.A e all'Area antiterrorismo, per i quali l'obiettivo da perseguire nel corso dell'anno 2021 sarà quello di definire i procedimenti penali aperti nel corso dell'anno 2017 (o in data anteriore) e quello da perseguire nel corso dell'anno 2022 sarà l'obiettivo di definire i procedimenti penali aperti nel corso dell'anno 2018; e così a seguire.

Va ovviamente ribadito che potrebbero sussistere insuperabili ragioni preclusive della definizione entro i termini indicati: di tali casi, i quali debbono venire costantemente monitorati, i magistrati titolari daranno notizia al Procuratore, anche mediante e-mail.

Va ancora considerato che, se dovessero manifestarsi in futuro significative contrazioni nell'organico dei magistrati o situazioni particolari che rendessero inesigibile il perseguimento di tale obiettivo, il Procuratore, a seguito di assemblea dell'Ufficio, ne darà atto con apposito provvedimento.

Ragionando in tema di obiettivi, lo scrivente osserva che non debbono avere rilievo soltanto quelli concernenti la definizione dei procedimenti, ma anche altri obiettivi di gestione dell'Ufficio: primo fra tutti quello di dare un impulso strategico alla cooperazione con le Autorità Giudiziarie delle Repubbliche di Slovenia, d'Austria e di Croazia. Infatti la collocazione geografica sia dell'ambito circondariale dell'Ufficio – confinante con il territorio della Procura della Repubblica slovena di Koper (Capodistria) e vicino al territorio della Repubblica di Croazia –, sia del suo ambito distrettuale – confinante con i territori delle Procure della Repubblica slovene di Nova Gorica e di Kranj e con quelli della Procura della Repubblica austriaca di Klagenfurt – rendono evidente la necessità di coltivare stretti rapporti di collaborazione con le corrispondenti Autorità giudiziarie ora indicate nonché di favorire analoghi rapporti di collaborazione fra i servizi delle rispettive polizie giudiziarie.

Tali intendimenti, resi in questo momento più difficili dalla pandemia in atto, dovranno condurre lo scrivente a sviluppare momenti di confronto e di scambio di esperienze con i colleghi degli Stati vicini, e ciò con l'ausilio di tutti gli altri magistrati, ed in particolare di quelli partecipanti al gruppo "Cooperazione internazionale" – la cui composizione numerica, va qui ricordato, è stata opportunamente aumentata –.

Non meno importante è l'obiettivo di dedicarsi con impegno a ricercare soluzioni condivise per l'efficace gestione dei procedimenti sia con il Tribunale che con l'Avvocatura, allo scopo di realizzare, per quanto possibile, il principio costituzionale della ragionevole durata del processo. Anche sotto tale profilo sarà importante l'aiuto di tutti i colleghi, la cui esperienza in udienza può rivelarsi preziosa per individuare punti critici e problematici e per indirizzare gli attori del processo verso le soluzioni più efficaci.

A tali obiettivi di carattere giurisdizionale lo scrivente intende aggiungerne alcuni di natura più propriamente amministrativa e gestionale, finalizzati all'efficienza ed all'economicità dell'attività istituzionale, quali i seguenti:

- implementazione effettiva del Processo penale telematico, ed in particolare:
 1. capillare e strutturata attività di sensibilizzazione degli “uffici fonte” per la trasmissione delle c.n.r. e dei seguiti, in via tendenzialmente esclusiva, attraverso il Portale delle Notizie di reato;
 2. utilizzo efficace del T.I.A.P. e del suo titolare fin dall’acquisizione della notizia di reato e, comunque, al più tardi al momento della spedizione dell’avviso ex art. 415 bis c.p.p.;
 3. collaborazione con l’ufficio G.I.P., con l’ufficio Riesame e con l’ufficio Dibattimento del Tribunale nell’obiettivo di introdurre e facilitare la gestione telematica dei fascicoli processuali;
 4. collaborazione con l’ufficio G.I.P. per la piena attuazione della riforma delle intercettazioni telefoniche e per la trasmissione reciproca dei relativi atti processuali in modalità esclusivamente telematica;
- impulso allo scambio telematico degli atti pure con l’Avvocatura, e in particolare:
 1. accettazione e lavorazione di atti processuali trasmessi esclusivamente con modalità telematica;
 2. accettazione e lavorazione di richieste di informazioni, certificati e copie di atti esclusivamente con modalità telematica;
 3. abilitazione al pagamento dei diritti e delle spese attraverso canali telematici;
- continua ed effettiva partecipazione al processo civile telematico (PCT) da parte di questo Ufficio, in tutte le materie di competenza (volontaria giurisdizione, diritto di famiglia, protezione internazionale, diritto societario e fallimentare, ecc.);
- vigile attenzione per evitare in ogni modo “tempi morti” nell’esecuzione dei vari adempimenti di segreteria – obiettivo che in gran parte dipende, come ovvio, dalla concreta situazione del personale presente in servizio, attualmente drammatica –;
- vigile attenzione, mediante periodici controlli, per evitare la formazione di arretrato nel carico di lavoro dei magistrati e correlativa valutazione immediata dei rimedi idonei a risolvere un’eventuale situazione di criticità.

§§§

20. IL PRESENTE PROGETTO E LE SOLUZIONI ORGANIZZATIVE INDICATE NELLA BOZZA DI PROGETTO PRESENTATA AI FINI DELLA DOMANDA DI OTTENIMENTO DEL PRESENTE INCARICO DIRETTIVO

La Circolare (*cfr.* art. 7 comma 1, secondo periodo) esige che lo scrivente dia conto delle eventuali divergenze fra le previsioni del presente progetto e le soluzioni organizzative previste dal sottoscritto ai fini della partecipazione al concorso per il conferimento della funzione di Procuratore della Repubblica di Trieste.

Ebbene, una prima ed ovvia osservazione riguarda il fatto che le soluzioni indicate nella bozza di progetto redatta da un magistrato che non faceva parte dell’organico di questa Procura sono soluzioni, per così dire, “alla cieca”, senza una conoscenza concreta delle dinamiche dell’Ufficio e con la consapevolezza che non è

possibile “esportare” puramente e semplicemente altrove un modello di progetto che magari sta funzionando in un’altra realtà territoriale.

S’aggiunga che nell’esordio della bozza di progetto allegata dallo scrivente era stato precisato che, per dare conto delle attitudini direttive, sarebbe stato sufficiente esaminare il progetto organizzativo effettivo vigente per la Procura della Repubblica di Udine, dove lo scrivente prestava servizio quale Procuratore al momento della presentazione della domanda per l’incarico oggi ricoperto.

Infine, un confronto fra quella bozza di progetto (che ad ogni buon fine viene qui allegata) e quanto scritto nel presente documento palesa al lettore che i suggerimenti che allo scrivente erano parsi ragionevoli in sede di redazione della bozza hanno ispirato molte previsioni contenute nel presente Progetto.

§§§

21. ELENCO DEGLI ALLEGATI

Vengono allegati al presente documento:

1. la Tabella elencante i reati affidati ai singoli gruppi di lavoro;
2. le statistiche acquisite da questo Ufficio (3 documenti);
3. i dati della Commissione flussi acquisiti dal sito della Direzione Generale di Statistica e analisi organizzativa del Ministero (12 documenti);
4. la proposta organizzativa che era stata redatta dallo scrivente ai fini della partecipazione al concorso per il conferimento della funzione di Procuratore della Repubblica di Trieste;
5. le osservazioni sul Progetto organizzativo dell’Ufficio formulate in data 16.2.2021 dal Presidente del Tribunale di Trieste;
6. il verbale della riunione generale dd. 1°3.2021, con allegata e-mail scritta dal collega dott. DE BORTOLI;
7. e-mail dello scrivente ai colleghi dd. 4.3.2021.

§§§

22. ADEMPIMENTI PROCEDURALI

Questa proposta è stata trasmessa in bozza ai colleghi per le loro preliminari osservazioni e per la risposta agli interpelli contestualmente stabiliti, con un anticipo di almeno 15 giorni rispetto alla prevista assemblea dei magistrati dell’Ufficio; essa è stata inviata altresì al Presidente del Tribunale, invitandolo ad offrire il suo contributo valutativo per gli aspetti organizzativi che coinvolgono l’ufficio giudicante.

L’assemblea si è tenuta in data 1° marzo 2021. Dell’assemblea è stato redatto verbale, che viene allegato al presente documento. All’esito dell’assemblea, il Procuratore ha modificato il presente provvedimento in data 9.3.2021 – le modifiche tengono conto delle valutazioni espresse nel corso dell’assemblea – e lo ha comunicato

ai Sostituti Procuratori, ai quali la Circolare accorda il termine di 15 giorni per proporre eventuali ulteriori osservazioni.

Il Procuratore, decorso tale termine senza che sia pervenuta alcuna ulteriore osservazione, adotta pertanto il decreto contenente la versione definitiva del Progetto.

Il presente Progetto entra in vigore lunedì 29 marzo 2021.

Ogni altra disposizione interna precedente incompatibile con il presente documento deve intendersi implicitamente abrogata.

Il Progetto andrà consegnato in copia a tutti i Magistrati togati dell'Ufficio, a tutti i Vice Procuratori Onorari ed ai Responsabili delle Sezioni di p.g. .

Si invii in copia a:

- Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Trieste, per l'inoltro, con il suo parere, al Consiglio Superiore della magistratura;
- Procuratore Generale della Repubblica di Trieste;
- Presidente del Tribunale di Trieste;
- Presidente del Consiglio dell'Ordine Avvocati di Trieste;
- Segreteria del Procuratore, per l'inoltro a tutto il personale amministrativo.

Si inserisca nel sito Internet dell'Ufficio.

Trieste, 9 - 24 marzo 2021

Il Procuratore della Repubblica
Antonio De Nicolo



INDICE

1. PREMESSE	1
2. PIANTE ORGANICHE	3
2.1. PIANTA ORGANICA DEI MAGISTRATI TOGATI.....	3
2.2. PIANTA ORGANICA DEI MAGISTRATI ONORARI	4
2.3. PIANTA ORGANICA DEI COLLABORATORI AMMINISTRATIVI.....	5
2.4. PIANTA ORGANICA DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA	6
3. L'ANALISI DEI FLUSSI	7
3.1. LA RILEVAZIONE DELLE SOPRAVVENIENZE	7
3.2. I DATI PROVENIENTI DALLA COMMISSIONE FLUSSI	9
3.3. LE TABELLE DI ORGANIZZAZIONE DEL TRIBUNALE.....	9
3.4. LO STATO DELLE PENDENZE	10
3.5. LA REALTA' CRIMINALE DEL TERRITORIO	10
4. IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA	11
4.1. ATTRIBUZIONI	11
4.2. ASSEGNAZIONI, AUTOASSEGNAZIONI E COASSEGNAZIONI.....	13
4.3. ASSENSI, VISTI E RICHIESTE DI RIFERIRE	14
4.4. ALTRE ATTIVITA' DEL PROCURATORE.....	16
4.5. ASSENZA O IMPEDIMENTO DEL PROCURATORE.....	16
5. I SOSTITUTI PROCURATORI – L'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO	17
5.1. PRINCIPI GENERALI.....	17
5.2. I TERMINI DI DECENNALITA'	19
5.3. GLI ESONERI	21
5.4. LA SUDDIVISIONE NEI GRUPPI DI LAVORO – IL REFERENTE DI GRUPPO.....	21
6. LE DELEGHE ORGANIZZATIVE CONFERITE AI COLLEGHI	22
7. L'ATTIVITA' D'INDAGINE - I GRUPPI DI LAVORO	23
7.1. LA DIREZIONE DISTRETTUALE ANTIMAFIA.....	24
7.2. AREA A – EVERSIONE E TERRORISMO	25
7.3. GRUPPO B – TUTELA DEL PATRIMONIO ARTISTICO, DELL'AMBIENTE, DEL TERRITORIO ANCHE URBANO E DEL DEMANIO	26
7.4. GRUPPO C – TUTELA DELL' IGIENE E DELLA SALUTE DELL' AMBIENTE DI LAVORO E DEL LAVORATORE – RISPETTO DELLA NORMATIVA ANTINFORTUNISTICA – TUTELA DELLA SALUTE INDIVIDUALE A FRONTE DELLA COLPA PROFESSIONALE.....	28
7.5. GRUPPO D – TUTELA DEI “SOGGETTI DEBOLI”	28
7.6. GRUPPO E – DIRITTO PENALE DELL'ECONOMIA.....	29
7.7. GRUPPO F - TUTELA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	30
7.8. AREA M.P.O. MISURE DI PREVENZIONE ORDINARIE	30
7.9. AREA “INT” – ORDINE EUROPEO D'INDAGINE E RESIDUA ATTIVITA' ROGATORIALE INTERNAZIONALE	31
7.10. REATI COMMESSI DA MAGISTRATI E DA MINISTRI.....	32
7.11. L'ESECUZIONE PENALE (rinvio).....	32
8. L'ASSEGNAZIONE DEGLI AFFARI PENALI	32
8.1. IN GENERALE	32
8.2. AUTOASSEGNAZIONE, COASSEGNAZIONE, REVOCA E RINUNCIA.....	36
8.3. L'AVOCAZIONE.....	38
8.4. L'ISCRIZIONE A MOD. 45	40
9. IL MAGISTRATO DI TURNO ESTERNO	41
10. I PROCEDIMENTI PER REATI DI “CODICE ROSSO”	43

11. I CRITERI GENERALI DI FUNZIONAMENTO DELL'ATTIVITA' DI INTERCETTAZIONE (art. 7 comma 5 lett. b) della vigente Circolare)	45
12. I PROTOCOLLI INVESTIGATIVI IN GENERALE E QUELLI IN MATERIA DI REATI INFORMATICI IN PARTICOLARE (art. 7 comma 5 lett. e) della vigente Circolare)	46
13. L'ASSEGNAZIONE DEGLI AFFARI CIVILI	46
13.1. CONTENZIOSO IN MATERIA FAMILIARE E VOLONTARIA GIURISDIZIONE ..	47
13.2. LA MATERIA PREFALLIMENTARE E FALLIMENTARE	47
13.3. LA MATERIA DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE	48
13.4. LE ALTRE COMPETENZE CIVILI	48
14. L'UFFICIO DI COLLABORAZIONE DEL PROCURATORE	48
14.1. IN GENERALE	48
14.2. I VICE PROCURATORI ONORARI.....	49
14.3. I TIROCINANTI.....	50
15. L'ESECUZIONE PENALE	51
15.1. LE MATERIE DI GRUPPO	51
15.2. I MAGISTRATI ADDETTI	52
16. LE UDIENZE	52
16.1. PREMESSE	52
16.2. LE UDIENZE DAVANTI AL G.I.P. / G.U.P.	53
16.3. LE UDIENZE DAVANTI AL TRIBUNALE COLLEGIALE	53
16.4. LE UDIENZE DAVANTI AL TRIBUNALE MONOCRATICO	54
16.5. LE UDIENZE DAVANTI AL GIUDICE DI PACE	54
16.6. LE UDIENZE DAVANTI AL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA.....	54
16.7. LE UDIENZE DI PREVENZIONE DAVANTI AL TRIBUNALE COLLEGIALE.....	55
16.8. LE UDIENZE CIVILI	55
17. LE IMPUGNAZIONI	56
18. LE MISURE ORGANIZZATIVE PER RENDERE EFFETTIVA LA FRUIZIONE DEL PERIODO DI FERIE, PER GARANTIRE IL RECUPERO DELLE ENERGIE LAVORATIVE E PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DURANTE LA PANDEMIA IN ATTO	57
19. I CRITERI DI PRIORITA' E GLI OBIETTIVI DELL'UFFICIO	58
19.1. CRITERI DI PRIORITA'	58
19.2. OBIETTIVI DELL'UFFICIO.....	61
20. IL PRESENTE PROGETTO E LE SOLUZIONI ORGANIZZATIVE INDICATE NELLA BOZZA DI PROGETTO PRESENTATA AI FINI DELLA DOMANDA DI OTTENIMENTO DEL PRESENTE INCARICO DIRETTIVO	63
21. ELENCO DEGLI ALLEGATI	64
22. ADEMPIMENTI PROCEDURALI	64

TABELLA REATI ATTRIBUITI ALLE AREE DI LAVORO

D.D.A.	REATO	PM
AREA DDA	delitti consumati o tentati di: <ul style="list-style-type: none"> ➤ art. 416 6° comma c.p. ➤ art. 416 c.p. finalizzato ai delitti di cui agli artt. 473-474 c.p. ➤ art. 416 bis c.p. ➤ art. 452 quaterdecies c.p. (attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti) ➤ art. 600 c.p. ➤ art. 601 c.p. ➤ art. 601 bis c.p. (traffico di organi prelevati da persona vivente) ➤ art. 602 c.p. ➤ art. 630 c.p. ➤ 74 DPR 309/1990 ➤ 291 quater DPR 23.1.1973 n. 43 ➤ delitti aggravati ai sensi dell'art. 416 bis.1 c.p. 	Federico FREZZA Massimo DE BORTOLI

I Magistrati facenti parte della DDA tratteranno anche:

- l'applicazione delle **misure di prevenzione** previste dalle LEGGI n. 1423/1956, n. 575/1965, n. 646/1982;
- l'applicazione dell'art. 240 bis c.p.;
- l'applicazione del c.d. "CODICE ANTIMAFIA" (D. Lv. 6.9.2011 n. 159);
- i reati di cui agli artt. 648 bis, 648 ter c.p., 648 ter.1 e 512 bis c.p. quando tali reati abbiano per oggetto danaro e beni provento di alcuno dei reati previsti dall'art. 51, comma 3 bis, c.p.p.;
- i reati di cui all'art. 12 D. Lv. 25 LUGLIO 1998 n. 286 quando emergono possibili collegamenti con la fattispecie prevista dall'art. 416, 6° comma c.p.;
- i reati di cui all'art. 73 DPR 9 OTTOBRE 1990 n. 309 quando risultano aggravati ai sensi dell'art. 80 (2° comma) DPR n. 309/1990 (ingente quantità);
- i reati di cui all'art. 291 bis DPR 23 GENNAIO 1973 n. 43 quando le circostanze e/o le modalità del fatto rendano plausibile che l'attività delittuosa sia riferibile alla criminalità organizzata;
- i reati di cui alla L. 20.2.1958 n. 75 quando le circostanze e/o le modalità del fatto rendano plausibile che l'attività delittuosa sia riferibile alla criminalità organizzata

N.B.: L'eventuale richiamo a specifiche norme incriminatrici è fatto in funzione meramente illustrativa onde non esaurisce necessariamente il novero dei reati attribuiti alla competenza di ciascun Gruppo di lavoro.

DIREZIONE NAZIONALE ANTIMAFIA E ANTITERRORISMO	REATO	PM
<p style="text-align: center;">AREA</p> <p style="text-align: center;">A</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ da art. 241 c.p. ad art. 313 c.p. (ivi compreso l'art. 270 <i>bis</i> 1 comma c.p.) ➤ artt. 414 e 415 c.p. ➤ artt.419, 420, 421 c.p. ➤ art. 433 c.p. ➤ art. 604 <i>bis</i> c.p. (<i>propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa</i>) ➤ reati aggravati dalla circostanza ex art. 604 <i>ter</i> c.p. ➤ artt. 624, 625 c.p. quando oggetto del furto sono armi, munizioni ed esplosivi ➤ art. 678 c.p. ➤ art. 678 <i>bis</i> c.p. ➤ art. 679 c.p. ➤ art. 679 <i>bis</i> c.p. ➤ artt. 1, 2 D. Lv. 14.2.1948 n. 43 (<i>Divieto associazioni di carattere militare</i>) ➤ L. 20.6.1952 n. 645 ➤ art. 6 L. 2.10.1967 n. 895 ➤ (<i>armi ed esplosivi</i>) ➤ art. 21 L. 18.4.1975 n. 110 ➤ art. 29 L. 18.4.1975 n. 110 ➤ art. 2 L. 25.1.1982 n. 17 (<i>associazioni segrete</i>) ➤ artt. 3-4 L. 12.5.1995 n. 210 ➤ (<i>reclutamento e impiego mercenari</i>) ➤ Misure di prevenzione antiterrorismo 	<p style="text-align: center;">Pietro MONTRONE</p>

I Magistrati facenti parte del Gruppo trattano anche i procedimenti relativi a reati commessi da persone riconducibili a gruppi di "antagonismo politico" che si esprimono in modo violento o minaccioso.

* * *

N.B.: L'eventuale richiamo a specifiche norme incriminatrici è fatto in funzione meramente illustrativa onde non esaurisce necessariamente il novero dei reati attribuiti alla competenza di ciascun Gruppo di lavoro.

GRUPPO TUTELA PATRIMONIO ARTISTICO, AMBIENTE, TERRITORIO E DEMANIO	REATO	PM
<p>Il gruppo tutela il patrimonio artistico - culturale, l'ambiente, il territorio e i beni demaniali</p> <p style="text-align: center;">AREA B</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ artt. 439, 440, 442, 444 c.p. ➤ artt. 544 bis, ter, quater, quinquies, sexies c.p. ➤ artt. 624-625, 628, 648 c.p. o altri reati contro il patrimonio se riguardano: opere d' arte o del patrimonio artistico, archeologico, ecc. ... ➤ art. 625 n. 8 c.p. ➤ art. 635 2° comma c.p. (se i fatti riguardano immobili tutelati o del centro storico delle città) ➤ art. 639 Il comma ultima parte c.p. ➤ art. 638-727-727 bis c.p. ➤ art. 650 c.p. (se emesse per il rispetto del territorio e dell' ambiente) ➤ art. 659 c.p. (se il disturbo è arrecato nello svolgimento di una attività imprenditoriale o commerciale o nella conduzione di un pubblico esercizio) ➤ art. 674 c.p. (se la emissione lamentata è arrecata nello svolgimento di una attività imprenditoriale o commerciale o nella conduzione di un pubblico esercizio) ➤ art. 734 c.p. ➤ reati previsti dalla L. 283/1962 ➤ art. 1161 Cod. Nav. ➤ L. 5.11.1971 n. 1086 (costruzioni in cemento armato) ➤ L. 6.12.1971 n. 1083 (sicurezza impiego gas combustibile) ➤ L. 31.12.1982 n. 979 (inquinamento del mare) ➤ D.L. 282/1986 conv. in L. 462/1986 (reati in materia agroalimentare) ➤ DPR 24.5.1988 n. 203 (Inquinamento atmosferico) ➤ L. 7.2.1992 n. 150 (commercio specie animali e vegetali) ➤ L. 11.2.1992 n. 157 (caccia) ➤ D. Lv. 17.3.1995 n. 230 (Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti) ➤ D.P.R. 6.6.2001 n. 380 (TU edilizia) ➤ D. Lv. 24.6.2003 n. 209 (Veicoli fuori uso) ➤ D. Lv. 22.1.2004 n. 42 (beni culturali e paesaggio) ➤ D. Lv. 3.4.2006 n. 152 (T.U. Codice ambientale) ➤ D.Lv. 6.11.2007 n. 202 (inquinamento provocato da navi) ➤ D. Lv. 6.11.2007 n. 193 (macellazione di animali) ➤ L. 4.11.2010 n. 201 (animali da compagnia) ➤ D. Lv. 24.4.2006 n. 219 (medicinali uso umano) ➤ D. Lv. 26.6.2015 n. 105 (incidenti connessi con sostanze pericolose) ➤ D. Lv. 5.12.2019 n. 163 (violazione disposizioni sui gas fluorurati a effetto serra) 	<p>Federico FREZZA Chiara DE GRASSI</p> <p>N.B.: L'eventuale richiamo a specifiche norme incriminatrici è fatto in funzione meramente illustrativa onde non esaurisce necessariamente il novero dei reati attribuiti alla competenza di ciascun Gruppo di lavoro.</p>

<p align="center">GRUPPO SALUTE E IGIENE DEL LAVORO E COLPA PROFESSIONALE. RISPETTO NORMATIVA TUTELA LAVORO</p>	<p align="center">REATI</p>	<p align="center">PM</p>
<p>Il gruppo tutela il diritto alla salute del lavoratore e il rispetto della normativa volta a prevenire infortuni e malattie professionali, nonché quella a tutela del lavoro e del lavoratore. Il gruppo svolge attività d'indagine sulla c.d. "colpa professionale" quando questa abbia prodotto eventi lesivi della salute altrui.</p> <p align="center">AREA C</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ art. 348 c.p. (se riguarda l'esercizio abusivo della professione medica e sanitaria) ➤ artt. 437 e 451 c.p. (se riferiti al lavoro) ➤ art. 586 bis cp (utilizzo o somministrazione di farmaci o di altre sostanze al fine di alterare le prestazioni agonistiche) ➤ artt. 589 e 590 c.p. (se ricollegati a infortuni sul lavoro o a malattie professionali o a colpa professionale) ➤ art. 590 sexies c.p. ➤ art. 603 bis c.p. ➤ art. 4 L. 22.7.1961 n. 628 ➤ L. 30.5.1970 n. 300 ➤ art. 37 L. 24.11.1981 n. 689 ➤ D. Lv. 25.11.1996 n. 624 (industrie estrattive) ➤ art. 22 L. 25.7.1998 n. 286 (impiego irregolare lavoratori stranieri) ➤ D. Lv. 27.7.1999 n. 271 (lavoratori marittimi) ➤ D. Lv. 27.7.1999 n. 272 (servizi portuali) ➤ D. Lv. 17.8.1999 n. 298 (lavoratori navi da pesca) ➤ D. Lv. 8.4.2003 n. 66 (orario di lavoro) ➤ D. Lv. 10.9.2003 n. 276 (mercato del lavoro) ➤ D. Lv. 27.5.2005 n. 108 (orario di lavoro della gente di mare) ➤ L. 3.8.2007 n. 123 ➤ D. Lv. 9.4.2008 n. 81 e succ. mod. ➤ D. Lv. 31.7.2020 n. 101 (esposizione alle radiazioni ionizzanti) 	<p align="center">Cristina BACER Federica RIOLINO</p>

N.B.: L'eventuale richiamo a specifiche norme incriminatrici è fatto in funzione meramente illustrativa onde non esaurisce necessariamente il novero dei reati attribuiti alla competenza di ciascun Gruppo di lavoro.

GRUPPO SOGGETTI DEBOLI	REATI	PM
<p>Il gruppo tutela i diritti della donna e dei soggetti deboli nell'ambito familiare e/o di altre comunità e la libertà individuale in campo sessuale.</p> <p>Il gruppo inoltre svolge attività di contrasto della pedopornografia e coordina a tal fine l'attività di indagine sulla "rete".</p> <p>Il "gruppo" reprime infine le azioni delittuose poste in essere in danno di persone incapaci.</p> <p style="text-align: center;">AREA D</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ art. 387 bis c.p. ➤ art. 414 bis c.p. ➤ art. 527 2° comma c.p. ➤ artt. da 556 a 574 bis cp (tranne gli artt. 570 e 570 bis c.p.) ➤ artt. 578, 579, 580, 582 (se aggravato ex art. 576 1°c. nn. 2, 5 e 5.1 ovvero ex art. 577 1° c. n. 1 e 2° c.), 583 bis, 583 quinquies, 591, 593 c.p. ➤ art. 593 bis c.p. (interruzione colposa di gravidanza) ➤ art. 593 ter c.p. (interruzione di gravidanza non consensuale) ➤ art. 600 bis c.p. ➤ art. 600 ter c.p. ➤ art. 600 quater c.p. ➤ art. 600 quater.1 c.p. ➤ art. 600 quinquies c.p. ➤ art. 600 octies c.p. ➤ art. 605 2° comma n. 1 e 3° comma c.p. ➤ art. 609 bis c.p. ➤ art. 609 ter c.p. ➤ art. 609 quater c.p. ➤ art. 609 quinquies c.p. ➤ art. 609 octies c.p. ➤ art. 609 undecies c.p. ➤ art. 612 bis c.p. ➤ art. 612 ter c.p. ➤ art. 640 2° comma n. 2 bis c.p. ➤ art. 643 c.p. ➤ art. 734 bis c.p. ➤ reati aggravati dalla circostanza di cui all'art. 61 n. 11 ter c.p. ➤ reati di cui alla L. 20.2.1958 n. 75 quando le circostanze e/o le modalità del fatto non rendono plausibile che l'attività delittuosa sia riferibile alla criminalità organizzata ➤ L. 4.5.1983 n. 184 (Adozione e affidamento dei minori) ➤ L. 9.1.2006 N° 7 (Mutilazione genitali femminili) 	<p style="text-align: center;">Lucia BALDOVIN Maddalena CHERGIA Chiara DE GRASSI Matteo TRIPANI Federica RIOLINO</p>

N.B.: L'eventuale richiamo a specifiche norme incriminatrici è fatto in funzione meramente illustrativa onde non esaurisce necessariamente il novero dei reati attribuiti alla competenza di ciascun Gruppo di lavoro.

GRUPPO REATI SOCIETARI E FALLIMENTARI	REATO	PM
AREA E	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Reati in materia societaria ➤ Reati in materia fallimentare ➤ Reati conseguenti ad evasione di tributi, accise o imposte ➤ Violazioni finanziarie ➤ D. Lv. 10.3.2000 n. 74 ➤ Reati di contrabbando doganale non di competenza della DDA; ➤ Reati in materia di prodotti con segni falsi, marchi, disegni, brevetti e diritto d'autore ove non si ravvisino profili di competenza della DDA; ➤ Reati in materia di abusivo ricorso al credito; ➤ Reati previsti dalle leggi in materia bancaria, creditizia e finanziaria; ➤ Reati in violazione degli obblighi previsti dalla normativa anticiclaggio <u>non connessi a reati di competenza della DDA</u> ➤ art. 512 <i>bis</i> c.p. (già art. 12 <i>quinquies</i> L. 7.8.1992 n. 356) <u>non</u> di competenza della DDA <u>esclusi</u> i fatti riferibili a veicoli ➤ artt. 513-517 <i>quinquies</i> c.p. ➤ art. 644 c.p. ➤ artt. 648 <i>bis</i>, 648 <i>ter</i> c.p. e art. 648 <i>ter.1</i> c.p. ➤ artt. 1 e 4 della L. n. 401/1989 (esercizio abusivo di attività di giuoco e scommesse) ➤ art. 112 del D. Lv. 206/2005 (Codice del consumo) ➤ reati previsti dal D. Lv. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private) 	Pietro MONTRONE Lucia BALDOVIN Matteo TRIPANI

N.B.: L'eventuale richiamo a specifiche norme incriminatrici è fatto in funzione meramente illustrativa onde non esaurisce necessariamente il novero dei reati attribuiti alla competenza di ciascun Gruppo di lavoro.

GRUPPO TUTELA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.	REATO	PM
<p style="text-align: center;">AREA</p> <p style="text-align: center;">F</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ artt. da 314 a 331 c.p. ➤ art. 346 <i>bis</i> c.p. ➤ delitti previsti dagli artt. da 353 a 356 c.p. ➤ delitti di cui agli artt. 361 e 362 c.p. ➤ delitti di falso compiuti da pubblici ufficiali e/o incaricati di pubblico servizio (artt. da 476 a 480, 487 c.p.) ➤ art. 640 2° comma n. 1 c.p. ➤ art. 640 <i>bis</i> c.p. ➤ art. 21 L. 646/1982 ➤ artt. 79 e 95 del D.P.R. 115/2002 ➤ art. 2 L. 898/1986 (<i>indebita percezione di contributi in agricoltura</i>) ➤ art. 7 D. L. 28.1.2019 n. 4 conv. in L. 28.3.2019 n. 26 (<i>indebita percezione del reddito di cittadinanza</i>) 	<p style="text-align: center;">Maddalena CHERGIA Cristina BACER</p>

N.B.: L'eventuale richiamo a specifiche norme incriminatrici è fatto in funzione meramente illustrativa onde non esaurisce necessariamente il novero dei reati attribuiti alla competenza di ciascun Gruppo di lavoro.

<i>Gruppo misure di prevenzione ordinarie.</i>	<i>REATO E MISURE DI PREVENZIONE ORDINARIE</i>	<i>PM</i>
AREA M.P.O.	Applicazione delle misure di prevenzione previste dal D. Lv. 159/2011 e, nella parte rimasta in vigore, dalla L. 646/1982	Federico FREZZA Massimo DE BORTOLI

	<i>REATO</i>	<i>PM</i>
AREA O.E.I.	O.E.I. e residua attività rogatoria internazionale	Pietro MONTRONE Chiara DE GRASSI Federica RIOLINO

	NOTI																			
	movimento					attività di definizione														
	pendenti all'inizio del periodo	sopravvenuti	di cui riassegnati	esauriti	passati al ruolo di altro magistrato	pendenti alla fine del periodo	trasmissione atti per competenza	riunione	passaggio ad altro registro	archiviazione	rinvio a giudizio	decreto penale	giudizio immediato	applicaz. pena	sentenza ex art.129	AL TRIBUNALE			giudizio direttissimo C.d'Assise	al Tribunale dei Ministri
BACER CRISTINA	220	599	12	535	16	268	61	20	2	268	50	30	3	10	1	2	88	0	0	0
BALDOVIN LUCIA	274	641	24	609	45	261	43	79	4	266	66	46	3	7	0	3	92	0	0	0
CHERGIA MADDALENA	385	771	14	748	35	373	68	18	7	350	94	1	12	7	2	8	180	0	0	0
DE BORTOLI MASSIMO	167	220	17	237	10	140	10	25	3	69	38	6	21	1	0	7	57	0	0	0
DE GRASSI CHIARA	304	750	26	833	27	194	65	38	4	431	69	19	4	15	2	10	176	0	0	0
DE NICOLO ANTONIO	0	6	5	3	0	3	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FREZZA FEDERICO	433	770	41	702	24	477	47	34	12	271	79	0	3	34	5	0	217	0	0	0
MASTELLONI CARLO	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MIGGIANI ANTONIO	463	273	21	382	13	341	16	14	5	138	42	18	20	2	0	4	123	0	0	0
MONTRONE PIETRO	278	652	35	588	25	317	97	41	6	201	67	26	1	7	3	3	136	0	0	0
RIOLINO FEDERICA	195	692	17	744	30	113	60	14	6	521	17	63	10	3	1	2	47	0	0	0
TRIPANI MATTEO	206	703	20	699	17	193	74	27	11	337	63	4	1	13	4	0	164	0	0	0
ZAMPI CARLO MARIA	0	18	12	15	3	0	13	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Numero dei procedimenti esauriti al registro noti suddivisi per durata															
	entro 6 mesi				da 6 mesi ad un anno				oltre un anno				durata media			
	archiv.	A.P.	altre def.	totale	archiv.	A.P.	altre def.	totale	archiv.	A.P.	altre def.	totale	archiv.	A.P.	altre def.	totale
BAGER CRISTINA	193	58	79	330	61	84	2	147	14	41	3	58	147	285	45	178
BALDOVIN LUCIA	195	79	118	392	62	85	6	153	9	53	2	64	110	254	40	147
CHERGIA MADDALENA	245	75	84	404	81	132	9	222	24	95	3	122	146	341	62	214
DE BORTOLI MASSIMO	31	53	25	109	10	54	4	68	28	23	9	60	548	248	310	345
DE GRASSI CHIARA	364	110	105	579	60	155	4	219	7	28	0	35	97	212	39	130
DE NICOLO ANTONIO	2	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	95	0	1	63
FREZZA FEDERICO	188	56	93	337	56	145	4	205	27	132	1	160	160	323	52	222
MASTELLONI CARLO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MIGGIANI ANTONIO	83	44	28	155	20	6	3	29	35	159	4	198	297	762	106	534
MONTRONE PIETRO	130	63	136	329	66	90	9	165	5	87	2	94	116	336	38	186
RIOLINO FEDERICA	468	93	80	641	49	37	1	87	4	12	0	16	65	144	22	76
TRIPANI MATTEO	291	127	115	533	41	101	2	144	5	17	0	22	78	190	17	107
ZAMPI CARLO MARIA	2	0	13	15	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	9	9

NOTI G.d.P																		
movimento					attività di definizione					altre attività								
pendenti all'inizio del periodo	sopravvenuti	di cui riassegnati	esauriti	passati al ruolo di altro magistrato	pendenti alla fine del periodo	passaggio ad altro registro	archiviazione per tenuità del fatto	archiviazione per irrilevanza del fatto	archiviazione per tutti gli altri motivi	citazione in giudizio	pareri favorevoli su ricorso parte	pareri contrari su ricorso parte	richieste PG per comparizione	provvedimenti prosecuzione I.P.	richieste PG complemento atti accolte	richieste PG complemento atti respinte	richieste respinte e gestione diretta	
BACER CRISTINA	117	177	2	195	3	96	6	83	0	31	26	0	0	0	0	0	0	0
BALDOVIN LUCIA	96	199	1	229	1	65	15	81	0	46	52	0	0	0	0	0	0	0
CHERGIA MADDALENA	119	242	0	281	3	77	6	102	0	52	36	0	0	0	0	0	0	0
DE BORTOLI MASSIMO	104	51	1	109	0	46	2	39	12	8	3	0	0	0	0	0	0	0
DE GRASSI CHIARA	129	221	1	279	0	71	6	118	3	45	37	0	0	0	0	0	0	0
DE NICOLO ANTONIO	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FREZZA FEDERICO	263	211	1	298	0	176	6	107	0	42	48	0	0	0	0	0	0	0
MASTELLONI CARLO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MIGGIANI ANTONIO	167	48	0	205	1	9	2	88	43	26	11	0	0	0	0	0	0	0
MONTRONE PIETRO	148	216	4	196	1	167	6	58	0	16	47	0	0	0	0	0	0	0
RIOLINO FEDERICA	106	255	1	260	0	101	5	72	0	86	20	0	0	0	0	0	0	0
TRIPANI MATTEO	141	249	0	335	1	54	4	108	0	61	60	0	0	0	0	0	0	0
ZAMPI CARLO MARIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		Numero dei procedimenti esauriti al registro noti G.d.P. suddivisi per durata															
		entro 4 mesi				da 4 mesi ad un anno				oltre un anno				durata media			
archiv.		A.P.	altre def.	totale	archiv.	A.P.	altre def.	totale	archiv.	A.P.	altre def.	totale	archiv.	A.P.	altre def.	totale	
52	BACER CRISTINA	0	27	79	19	26	0	45	62	9	0	71	298	403	19	278	
85	BALDOVIN LUCIA	8	29	122	39	33	4	76	18	12	1	31	157	344	50	185	
142	CHERGIA MADDALENA	10	7	159	57	24	2	83	30	7	2	39	144	271	328	170	
15	DE BORTOLI MASSIMO	0	5	20	27	0	1	28	24	4	33	61	532	1141	1270	818	
128	DE GRASSI CHIARA	11	15	154	60	16	2	78	36	11	0	47	166	369	34	186	
0	DE NICOLO ANTONIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
87	FREZZA FEDERICO	5	15	107	83	6	2	91	57	41	2	100	232	700	119	306	
0	MASTELLONI CARLO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	MIGGIANI ANTONIO	1	10	38	18	5	0	23	138	5	1	144	813	436	110	755	
113	MONTRONE PIETRO	5	17	135	1	19	2	22	12	25	2	39	92	438	139	184	
171	RIOLINO FEDERICA	1	15	187	37	14	0	51	14	8	0	22	78	310	12	95	
140	TRIPANI MATTEO	10	15	165	67	15	17	99	33	37	1	71	140	380	176	188	
0	ZAMPI CARLO MARIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

	Fatti non costituenti reato																		
	IGNOTI																		
	movimento				attività di definizione			movimento				attività di definizione							
pendenti all'inizio del periodo	sopravvenuti	di cui rassegnati	esauriti	passati al ruolo di altro magistrato	pendenti alla fine del periodo	passati ad altro mod.	trasmessi per compet.	riuniti	archiviati	pendenti all'inizio	sopravvenuti	di cui rassegnati	esauriti	passati al ruolo di altro magistrato	pendenti alla fine	passati ad altro mod.	archiviazione Diretta	richiesta di archiviaz.	
BACER CRISTINA	245	830	10	924	16	135	86	21	9	808	11	92	2	95	2	6	12	81	0
BALDOVIN LUCIA	202	729	7	776	10	145	65	8	5	698	17	103	3	108	0	12	26	80	0
CHERGIA MADDALENA	200	930	7	923	12	195	79	12	1	831	22	108	2	103	3	24	17	82	0
DE BORTOLI MASSIMO	314	114	8	311	6	111	21	4	4	282	33	65	3	48	3	47	1	46	0
DE GRASSI CHIARA	121	427	11	468	8	72	96	17	1	354	14	84	0	92	0	6	10	82	0
DE NICOLO ANTONIO	0	5	1	5	0	0	0	4	0	1	0	50	26	24	0	26	0	20	0
FREZZA FEDERICO	152	391	16	401	9	133	49	8	3	341	60	237	23	208	28	61	26	151	0
MASTELLONI CARLO	6	4	0	5	5	0	0	2	0	3	69	35	1	60	36	8	0	39	0
MIGGIANI ANTONIO	115	136	7	202	5	44	42	2	1	157	36	56	1	85	0	7	15	67	0
MONTRONE PIETRO	53	385	10	380	4	54	103	16	4	257	17	137	2	136	3	15	17	117	0
RIOLINO FEDERICA	157	1045	14	1068	12	122	56	43	5	964	21	84	4	97	2	6	15	80	0
TRIPANI MATTEO	84	477	7	481	17	63	87	23	4	367	6	96	5	92	2	8	16	72	0
ZAMPI CARLO MARIA	0	4	1	3	1	0	0	2	0	1	0	41	25	18	22	1	2	9	0

RICHIESTE INTERLOCUTORIE												
data ud. dibattiment. (art. 160 da)	convalida fermo/arr. (art. 390)	proroga termini IP (art. 406)	proroga termini IP (art. 415b)	riapertura indagini (art. 414)	incidente probatorio (art. 292-3)	custodia cautelare			misure cautelari interdittive	misure cautelari reali	revoqa della sentenza di N.L.P.	
						proroga dei termini (art. 305)	in carcere (art. 285)	domiciliare o luogo cura (art. 284-6)				
BACER CRISTINA	61	21	71	0	0	0	0	6	5	0	7	0
BALDOVIN LUCIA	85	28	31	0	4	2	0	12	8	0	6	0
CHERGIA MADDALENA	152	34	67	0	4	0	0	14	10	0	3	0
DE BORTOLI MASSIMO	37	41	305	0	0	1	0	24	5	0	3	0
DE GRASSI CHIARA	147	27	23	0	7	1	0	13	5	0	14	0
DE NICOLO ANTONIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FREZZA FEDERICO	181	37	46	0	2	0	0	14	6	0	12	0
MASTELLONI CARLO	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MIGGIANI ANTONIO	94	21	8	0	0	0	0	17	6	0	5	0
MONTRONE PIETRO	92	13	37	0	0	1	0	6	2	0	3	0
RIOLINO FEDERICA	38	15	19	0	0	0	0	8	3	0	4	0
TRIPANI MATTEO	142	23	46	0	4	0	0	6	3	0	1	0
ZAMPI CARLO MARIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PROVEDIMENTI DEL P.M.													
fermo di indiziato (art.384)	IMPUGNAZIONI		ESECUZIONI					ROGATORIE					
	avverso sentenze	avverso altri provvedimenti	cumulo pena (art.663)	fungibilità (art. 657)	pena detentiva (art.656)	pena pecuniaria (art.660)	misure di sicurezza	sanzioni sostitutive (art.661)	espletate su richiesta di autorità est.	altre rogatorie espletate			
BACER CRISTINA	0	0	1	35	4	698	68	2	6	0	7		
BALDOVIN LUCIA	0	1	3	72	4	955	92	1	11	0	0		
CHERGIA MADDALENA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
DE BORTOLI MASSIMO	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0		
DE GRASSI CHIARA	1	2	2	0	0	0	0	0	0	70	2		
DE NICOLO ANTONIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
FREZZA FEDERICO	0	0	2	62	3	722	76	2	8	0	2		
MASTELLONI CARLO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
MIGGIANI ANTONIO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2		
MONTRONE PIETRO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73	1		
RIOLINO FEDERICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3		
TRIPANI MATTEO	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	6		
ZAMPI CARLO MARIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

ATTIVITA' IN MATERIA CIVILE										NUMERO DI UDIENZE						
pareti e visti in materia societaria	pareti e visti in altre materie	cause civili promosse	udienze civili	questi in materia di stato civile	apostille e legalizzazioni	presso il G.I.P.			presso il G.d.P.	in Tribunale			in Corte d'Assise		Tribunale riesame	Magistrato solv.
						di convalida	altre	presso il G.U.P.		dibattimentali	in materia di prevenzione	altre camerali	dibattimentali	camerali		
0	0	0	0	0	220	1	13	19	0	13	1	0	0	0	0	1
0	433	2	0	0	78	0	9	22	0	15	0	2	0	0	0	0
0	480	2	0	0	118	0	14	21	0	39	0	1	0	0	0	3
0	114	0	0	24	0	0	10	22	0	24	3	0	0	0	0	1
0	367	1	0	6	21	2	22	22	0	12	2	2	0	0	0	3
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	34	0	12	23	0	16	0	1	0	0	0	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	190	0	0	0	97	2	17	19	0	14	1	5	0	0	0	0
0	446	0	0	0	0	0	17	23	0	21	0	1	0	0	0	1
0	284	3	0	0	8	0	15	20	0	6	5	1	0	0	0	1
0	545	2	0	0	167	1	18	25	0	15	5	1	3	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2018					
	NOTI	IGNOTI	FNCR	MOD.21BIS	TOTALE
AREA A	10	1	29	1	41
AREA B	270	75	29	2	376
AREA C	299	105	11	2	417
AREA D	505	122	107	26	760
AREA E	35	1	33	0	69
AREA F	119	28	40	0	187
AREA G	48	10	5	0	63
AREA H	81	0	13	0	94
AREA INF	80	4474	3	0	4557
DDA	68	201	23	0	292
MPO	6	0	0	0	6
ROGATORIE INT. PASS	185				

2019					
	NOTI	IGNOTI	FNCR	MOD.21BIS	TOTALE
AREA A	22	21	27	1	71
AREA B	238	93	30	1	362
AREA C	254	129	14	1	398
AREA D	730	135	83	67	1015
AREA E	24	0	28	0	52
AREA F	213	34	60	0	117
AREA G	43	15	8	0	66
AREA H	51	4	50	0	105
AREA INF	81	2722	1	0	2724
DDA	108	209	28	0	347
MPO	60	0	0	0	60
ROGATORIE INT.PASS	264				

2020-30.11					
	NOTI	IGNOTI	FNCR	MOD.21BIS	TOTALE
AREA A	26	15	45	0	86
AREA B	193	62	13	0	268
AREA C	191	160	32	3	386
AREA D	621	140	14	72	847
AREA E	26	1	57	0	84
AREA F	107	41	17	0	165
AREA G	45	10	53	0	108
AREA H	28	2	10	0	40
AREA INF	110	1744	1	0	1855
DDA	105	83	29	0	217
MPO	32	0	1	0	33
ROGATORIE INT.PASS	182				

Sopravvenuti	Mod.21	Mod.21 DDA	totale
2017	5802	72	5874
2018	5890	66	5958
2019	6181	108	6289
2020	5746	111	5857

Sopravvenuti	Mod.44	Mod.44 DDA	totale
2017	7530	107	7637
2018	8860	200	9060
2019	7176	209	7385
2020	5290	88	5378

Sopravvenuti	Mod.45
2017	1296
2018	1139
2019	1183
2020	1091

Sopravvenuti	Mod.21 bis
2017	1913
2018	3687
2019	3097
2020	1871

Sopravvenuti	AGI- ROG. PASS.
2017	24
2018	185
2019	264
2020	204

Anni solari Anno 2017 ▼ Distretto TRIESTE ▼

1 of 1 100% Find | Next



Ministero della Giustizia
 Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa
 Movimento dei procedimenti penali con autore noto

Movimento dei procedimenti penali con autore noto nelle Procure* per distretto, circondario e tipologia di competenza. Anno 2017

Distretto	Circondario	Ufficio	Iscritti	Definiti	Pendenti Finali
TRIESTE	GORIZIA	Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario	3.636	3.463	2.742
		Procedimenti per reati di competenza del giudice di pace	898	792	542
		Procedimenti per reati ordinari	2.738	2.671	2.200
	PORDENONE	Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario	6.749	7.154	6.224
		Procedimenti per reati di competenza del giudice di pace	734	993	868
		Procedimenti per reati ordinari	6.015	6.161	5.356
	TRIESTE	Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario	7.717	7.965	5.750
		Procedimenti per reati di competenza del giudice di pace	1.912	2.010	1.494
		Procedimenti per reati di competenza della direzione distrettuale antimafia	73	72	72
		Procedimenti per reati ordinari	5.732	5.883	4.184
	UDINE	Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario	11.414	10.722	5.382
		Procedimenti per reati di competenza del giudice di pace	2.087	2.131	763
Procedimenti per reati ordinari		9.327	8.591	4.619	

* I dati si riferiscono soltanto agli uffici rispondenti alla rilevazione. Cliccare qui per visualizzare l'elenco degli uffici mancanti.

Anni solari Anno 2018 Distretto TRIESTE

1 of 1 100% Find | Next



Ministero della Giustizia
Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa

Movimento dei procedimenti penali con autore noto

Movimento dei procedimenti penali con autore noto nelle Procure* per distretto, circondario e tipologia di competenza. Anno 2018

Distretto	Circondario	Ufficio	Iscritti	Definiti	Pendenti Finali
TRIESTE	GORIZIA	Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario	3.833	3.662	2.625
		Procedimenti per reati di competenza del giudice di pace	1.071	1.117	349
		Procedimenti per reati ordinari	2.762	2.545	2.276
	PORDENONE	Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario	8.669	9.633	5.168
		Procedimenti per reati di competenza del giudice di pace	745	968	612
		Procedimenti per reati ordinari	7.924	8.665	4.556
	TRIESTE	Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario	9.633	7.518	7.788
		Procedimenti per reati di competenza del giudice di pace	3.687	1.590	3.586
		Procedimenti per reati di competenza della direzione distrettuale antimafia	66	53	86
		Procedimenti per reati ordinari	5.880	5.875	4.116
	UDINE	Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario	11.013	10.713	5.624
		Procedimenti per reati di competenza del giudice di pace	1.620	1.772	553
Procedimenti per reati ordinari		9.393	8.941	5.071	

* I dati si riferiscono soltanto agli uffici rispondenti alla rilevazione. Cliccare qui per visualizzare l'elenco degli uffici mancanti.

Anni solari Anno 2019 ▾ Distretto TRIESTE ▾

1 of 1 100% Find | Next



Ministero della Giustizia
Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa
Movimento dei procedimenti penali con autore noto

Movimento dei procedimenti penali con autore noto nelle Procure* per distretto, circondario e tipologia di competenza. Anno 2019

Distretto	Circondario	Ufficio	Iscritti	Definiti	Pendenti Finali
TRIESTE	GORIZIA	Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario	4.488	3.667	2.767
		Procedimenti per reati di competenza del giudice di pace	1.458	962	510
		Procedimenti per reati ordinari	3.030	2.705	2.257
	PORDENONE	Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario	7.297	7.202	4.597
		Procedimenti per reati di competenza del giudice di pace	512	639	411
		Procedimenti per reati ordinari	6.785	6.563	4.186
	TRIESTE	Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario	9.376	8.589	8.460
		Procedimenti per reati di competenza del giudice di pace	3.094	2.037	4.613
		Procedimenti per reati di competenza della direzione distrettuale antimafia	104	83	107
		Procedimenti per reati ordinari	6.178	6.469	3.740
	UDINE	Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario	10.388	10.466	5.168
		Procedimenti per reati di competenza del giudice di pace	1.592	1.496	602
		Procedimenti per reati ordinari	8.796	8.970	4.566

* I dati si riferiscono soltanto agli uffici rispondenti alla rilevazione. Cliccare qui per visualizzare l'elenco degli uffici mancanti.

Anni solari: Anno 2017 ▾ Distretto: TRIESTE ▾

1 of 1 100% Find | Next



Ministero della Giustizia
 Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa
 Modalità di definizione dei procedimenti penali con autore noto

Procedimenti penali con autore noto definiti nei Tribunali - Sezione GIP/GUP* per principali modalità di definizione e circondario. Anno 2017

Distretto	Circondario	Decreti di archiviazione	Sentenze di rito alternativo	Decreti di condanna esecutivi	Decreti che dispongono il giudizio
TRIESTE	GORIZIA	905	111	160	261
	PORDENONE	2.614	273	438	336
	TRIESTE	2.280	451	164	387
	UDINE	3.421	659	460	593
	TOTALE DISTRETTO	9.220	1.494	1.222	1.577

*I dati si riferiscono soltanto agli uffici rispondenti alla rilevazione. [Cliccare qui](#) per visualizzare l'elenco degli uffici mancanti.

I dati a partire dal 2014 sono organizzati secondo la nuova geografia giudiziaria entrata in vigore il 13/9/2013. Si invita pertanto a porre massima cautela nel valutare i dati e soprattutto nell'operare confronti con i gli anni precedenti ([clicca qui](#) per visualizzare l'elenco dei circondari soppressi).

DATI ESTRATTI DALL'ARCHIVIO STATISTICO

1/1

Anni solari Anno 2018 ▾ Distretto TRIESTE ▾

1 of 1 100% Find | Next



Ministero della Giustizia
 Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa
 Modalità di definizione dei procedimenti penali con autore noto

Procedimenti penali con autore noto definiti nei Tribunali - Sezione GIP/GUP* per principali modalità di definizione e circondario. Anno 2018

Distretto	Circondario	Decreti di archiviazione	Sentenze di rito alternativo	Decreti di condanna esecutivi	Decreti che dispongono il giudizio
TRIESTE	GORIZIA	659	146	216	329
	PORDENONE	3.008	376	512	324
	TRIESTE	2.331	474	159	438
	UDINE	3.756	708	564	682
	TOTALE DISTRETTO	9.754	1.704	1.451	1.773

*. I dati si riferiscono soltanto agli uffici rispondenti alla rilevazione. [Cliccare qui per visualizzare l'elenco degli uffici mancanti.](#)

I dati a partire dal 2014 sono organizzati secondo la nuova geografia giudiziaria entrata in vigore il 13/9/2013. Si invita pertanto a porre massima cautela nel valutare i dati e soprattutto nell'operare confronti con i gli anni precedenti (clicca qui per visualizzare l'elenco dei circondari soppressi).

DATI ESTRATTI DALL'ARCHIVIO STATISTICO

1/1

Anni solari Anno 2019 ▼ Distretto Tutti i distretti ▼

1 of 1 100% Find | Next



Ministero della Giustizia
 Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa
 Modalità di definizione dei procedimenti penali con autore noto

Procedimenti penali con autore noto definiti nei Tribunali - Sezione GIP/GUP* per principali modalità di definizione e circondario. Anno 2019

Distretto	Circondario	Decreti di archiviazione	Sentenze di rito alternativo	Decreti di condanna esecutivi	Decreti che dispongono il giudizio
TRIESTE	GORIZIA	881	153	186	257
	PORDENONE	3.266	392	233	332
	TRIESTE	2.686	494	160	512
	UDINE	3.076	652	445	544
	TOTALE DISTRETTO	9.909	1.691	1.024	1.645

* I dati si riferiscono soltanto agli uffici rispondenti alla rilevazione. [Cliccare qui](#) per visualizzare l'elenco degli uffici mancanti.

I dati a partire dal 2014 sono organizzati secondo la nuova geografia giudiziaria entrata in vigore il 13/9/2013. Si invita pertanto a porre massima cautela nel valutare i dati e soprattutto nell'operare confronti con i gli anni precedenti (clicca qui per visualizzare l'elenco dei circondari soppressi).

DATI ESTRATTI DALL'ARCHIVIO STATISTICO

1/1

Anni solari Anno 2017 Distretto TRIESTE

1 of 1 100% Find | Next



Ministero della Giustizia
Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa
Movimento dei procedimenti penali con autore noto

Movimento dei procedimenti penali con autore noto negli uffici del Giudice di Pace* per distretto, circondario e sezione. Anno 2017

Distretto	Circondario	Ufficio	iscritti	Definiti	Pendenti Finali
TRIESTE	GORIZIA	Giudice di pace	1.077	1.012	336
		Dibattimento penale	85	118	78
		Giudice di pace in funzione di giudice per le indagini preliminari	992	894	258
	PORDENONE	Giudice di pace	1.085	873	675
		Dibattimento penale	458	272	363
		Giudice di pace in funzione di giudice per le indagini preliminari	627	601	312
	TRIESTE	Giudice di pace	1.924	1.698	844
		Dibattimento penale	562	490	560
		Giudice di pace in funzione di giudice per le indagini preliminari	1.362	1.208	284
	UDINE	Giudice di pace	2.129	1.806	971
		Dibattimento penale	542	497	554
		Giudice di pace in funzione di giudice per le indagini preliminari	1.587	1.309	417

* I dati si riferiscono soltanto agli uffici rispondenti alla rilevazione. [Cliccare qui per visualizzare l'elenco degli uffici mancanti](#)

I dati a partire dal 2014 sono organizzati secondo la nuova geografia giudiziaria entrata in vigore il 13/9/2013. Si invita pertanto a porre massima cautela nel valutare i dati e soprattutto nell'operare confronti con i gli anni precedenti (clicca qui per visualizzare l'elenco dei circondari soppressi).

DATI ESTRATTI DALL'ARCHIVIO STATISTICO

1/1

Anni solari Anno 2018 ▼ Distretto TRIESTE ▼

1 of 1 100% Find | Next



Ministero della Giustizia
Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa
Movimento dei procedimenti penali con autore noto

Movimento dei procedimenti penali con autore noto negli uffici del Giudice di Pace* per distretto, circondario e sezione. Anno 2018

Distretto	Circondario	Ufficio	Iscritti	Definiti	Pendenti Finali
TRIESTE	GORIZIA	Giudice di pace	1.191	1.018	508
		Dibattimento penale	387	231	234
		Giudice di pace in funzione di giudice per le indagini preliminari	804	787	274
	PORDENONE	Giudice di pace	807	1.028	456
		Dibattimento penale	327	328	362
		Giudice di pace in funzione di giudice per le indagini preliminari	480	700	94
	TRIESTE	Giudice di pace	1.761	1.741	864
		Dibattimento penale	719	623	656
		Giudice di pace in funzione di giudice per le indagini preliminari	1.042	1.118	208
	UDINE	Giudice di pace	1.654	1.987	615
		Dibattimento penale	458	525	479
		Giudice di pace in funzione di giudice per le indagini preliminari	1.196	1.462	136

* I dati si riferiscono soltanto agli uffici rispondenti alla rilevazione. [Cliccare qui per visualizzare l'elenco degli uffici mancanti](#)

I dati a partire dal 2014 sono organizzati secondo la nuova geografia giudiziaria entrata in vigore il 13/9/2013. Si invita pertanto a porre massima cautela nel valutare i dati e soprattutto nell'operare confronti con i gli anni precedenti (clicca qui per visualizzare l'elenco dei circondari soppressi).

DATI ESTRATTI DALL'ARCHIVIO STATISTICO

1/1

Anni solari Anno 2019 ▼ Distretto TRIESTE ▼

1 of 1 100% Find | Next



Ministero della Giustizia
Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa

Movimento dei procedimenti penali con autore noto

Movimento dei procedimenti penali con autore noto negli uffici del Giudice di Pace* per distretto, circondario e sezione. Anno 2019

Distretto	Circondario	Ufficio	Iscritti	Definiti	Pendenti Finali
TRIESTE	GORIZIA	Giudice di pace	963	754	565
		Dibattimento penale	278	302	211
		Giudice di pace in funzione di giudice per le indagini preliminari	685	452	354
	PORDENONE	Giudice di pace	671	581	542
		Dibattimento penale	381	293	447
		Giudice di pace in funzione di giudice per le indagini preliminari	290	288	95
	TRIESTE	Giudice di pace	1.943	1.907	900
		Dibattimento penale	598	667	587
		Giudice di pace in funzione di giudice per le indagini preliminari	1.345	1.240	313
	UDINE	Giudice di pace	1.531	1.774	356
		Dibattimento penale	399	524	354
		Giudice di pace in funzione di giudice per le indagini preliminari	1.132	1.250	2

* I dati si riferiscono soltanto agli uffici rispondenti alla rilevazione. [Cliccare qui per visualizzare l'elenco degli uffici mancanti](#)

I dati a partire dal 2014 sono organizzati secondo la nuova geografia giudiziaria entrata in vigore il 13/9/2013. Si invita pertanto a porre massima cautela nel valutare i dati e soprattutto nell'operare confronti con i gli anni precedenti (clicca qui per visualizzare l'elenco dei circondari soppressi).

DATI ESTRATTI DALL'ARCHIVIO STATISTICO

1/1

Anni solari Anno 2017 ▼ Distretto TRIESTE ▼

1 of 1 100% Find | Next



Ministero della Giustizia
Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa

Movimento dei procedimenti penali con autore noto

Movimento dei procedimenti penali con autore noto nei Tribunali ordinari* per distretto, circondario e sezione. Anno 2017

Distretto	Circondario	Ufficio	Iscritti	Definiti	Pendenti Finali
TRIESTE	GORIZIA	Tribunale e relative sezioni	2.968	2.376	2.484
		Dibattimento collegiale	42	29	75
		Dibattimento monocratico appello g.d.p.	0	0	0
		Dibattimento monocratico primo grado	934	637	1.349
		Sezione GIP GUP	1.992	1.710	1.060
	PORDENONE	Tribunale e relative sezioni	5.840	5.232	2.423
		Dibattimento collegiale	40	32	48
		Dibattimento monocratico appello g.d.p.	10	10	4
		Dibattimento monocratico primo grado	937	964	852
		Sezione GIP GUP	4.853	4.226	1.519
	TRIESTE	Tribunale e relative sezioni	5.729	5.496	4.164
		Dibattimento Assise **	3	0	3
		Dibattimento collegiale	55	34	120
		Dibattimento monocratico appello g.d.p.	14	18	9
		Dibattimento monocratico primo grado	1.834	1.775	2.042
		Sezione GIP GUP	3.823	3.669	1.990
	UDINE	Tribunale e relative sezioni	8.151	8.087	4.432
		Dibattimento Assise **	0	0	1

Anni solari Anno 2018 ▼ Distretto TRIESTE ▼

1 of 1 100% Find | Next



Ministero della Giustizia
Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa
Movimento dei procedimenti penali con autore noto

Movimento dei procedimenti penali con autore noto nei Tribunali ordinari* per distretto, circondario e sezione. Anno 2018

Distretto	Circondario	Ufficio	Iscritti	Definiti	Pendenti Finali
TRIESTE	GORIZIA	Tribunale e relative sezioni	2.668	2.459	2.610
		Dibattimento collegiale	47	25	99
		Dibattimento monocratico appello g.d.p.	15	16	9
		Dibattimento monocratico primo grado	974	856	1.440
		Sezione GIP GUP	1.632	1.562	1.062
	PORDENONE	Tribunale e relative sezioni	7.104	6.223	3.299
		Dibattimento collegiale	53	51	50
		Dibattimento monocratico appello g.d.p.	10	9	5
		Dibattimento monocratico primo grado	1.257	1.116	987
		Sezione GIP GUP	5.784	5.047	2.257
	TRIESTE	Tribunale e relative sezioni	5.855	5.516	4.238
		Dibattimento Assise **	2	0	5
		Dibattimento collegiale	48	65	101
		Dibattimento monocratico appello g.d.p.	21	15	13
		Dibattimento monocratico primo grado	1.855	1.530	2.242
		Sezione GIP GUP	3.929	3.906	1.877
	UDINE	Tribunale e relative sezioni	8.793	8.964	4.221
		Dibattimento Assise **	0	1	0

Anni solari Distretto

1 of 1 100% Find | Next



Ministero della Giustizia
Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa

Movimento dei procedimenti penali con autore noto

Movimento dei procedimenti penali con autore noto nei Tribunali ordinari* per distretto, circondario e sezione. Anno 2019

Distretto	Circondario	Ufficio	Iscritti	Definiti	Pendenti Finali
TRIESTE	GORIZIA	Tribunale e relative sezioni	2.673	2.658	2.593
		Dibattimento collegiale	37	32	103
		Dibattimento monocratico appello g.d.p.	11	16	4
		Dibattimento monocratico primo grado	712	810	1.341
		Sezione GIP GUP	1.913	1.800	1.145
	PORDENONE	Tribunale e relative sezioni	6.902	6.290	3.650
		Dibattimento collegiale	53	48	56
		Dibattimento monocratico appello g.d.p.	7	10	2
		Dibattimento monocratico primo grado	1.530	1.197	1.318
		Sezione GIP GUP	5.312	5.035	2.274
	TRIESTE	Tribunale e relative sezioni	6.515	6.359	3.842
		Dibattimento Assise **	3	5	3
		Dibattimento collegiale	46	61	88
		Dibattimento monocratico appello g.d.p.	20	15	18
		Dibattimento monocratico primo grado	2.134	1.883	2.428
		Sezione GIP GUP	4.312	4.395	1.305
	UDINE	Tribunale e relative sezioni	9.147	8.271	4.860
		Dibattimento Assise **	0	0	0

Proposta organizzativa per la Procura della Repubblica di Trieste

0. Osservazioni in limine

Se è ragionevole che ad ogni candidato ad un incarico direttivo venga affidata la redazione di una proposta organizzativa riguardante l'ufficio cui aspira – con l'ovvia finalità di saggiarne le attitudini organizzative –, appare curiosa l'adozione di tale procedura per un candidato già titolare di un ufficio direttivo analogo (anzi, nel mio caso titolare di un ufficio che, posto nel medesimo distretto, ha maggiori dimensioni rispetto a quello cui aspiro): per questo, al fine di fornire precisi elementi di valutazione sulle mie capacità organizzative, mi permetto di rinviare all'**Allegato 12** all'autorelazione, e cioè al Progetto organizzativo attualmente vigente nella Procura della Repubblica di Udine. Esso è adeguato a tutte le Circolari C.S.M. finora emanate in materia, è stato varato in data 27.12.2019 ed è stato già approvato all'unanimità dal Consiglio Giudiziario di Trieste in data 16.1.2020.

Ciò premesso, redigo comunque qui appresso una plausibile proposta organizzativa di massima, peraltro antepoendovi due fondamentali avvertenze: la prima per significare che mi avvarrò, almeno a grandi linee, dell'architettura del progetto organizzativo da me redatto in data 27.12.2019 per l'ufficio ove presto attualmente servizio; la seconda per rappresentare che non esiste un progetto organizzativo certamente esportabile tal quale in qualunque ufficio, essendo per converso indispensabile una valutazione "sul campo" delle singole concrete esigenze – con la conseguenza che il progetto attualmente vigente per Trieste è probabilmente ben più efficace di quello che potrei astrattamente proporre ricopiando quello attualmente in vigore a Udine –.

1. Premessa

Il progetto organizzativo del dirigente dell'ufficio, se vuol essere credibile e davvero rispondente alle esigenze di tutti coloro che sono chiamati ad attuarlo, non può che essere il frutto di una elaborazione partecipata. Ciò significa che ai fini della sua redazione dovranno venire consultati tutti i magistrati dell'ufficio nonché dovranno venire attivati gli opportuni momenti di confronto con i magistrati onorari e con il dirigente amministrativo. Il documento, infine, per sua natura deve venire concepito non già come un *dictum* immutabile, ma al contrario come uno strumento flessibile ed in grado di adattarsi tempestivamente a nuove esigenze normative o funzionali, ovvero a significative variazioni del numero dei magistrati togati od onorari in servizio, ovvero ancora ad eventuali problemi operativi o gestionali insorti nell'ufficio.

Ai fini della redazione di un funzionale progetto organizzativo nonché ai fini dell'eventuale fissazione di precisi obiettivi di produttività, è indispensabile partire da un'attenta analisi dei flussi in entrata e in uscita, prendendo in considerazione l'ultimo triennio (dal momento che i progetti sono destinati ad avere vigenza triennale, *cfr.* Risoluzione C.S.M. P20457/2017 dd. 17.11.2017): a tal fine il progetto dovrà essere preceduto da un'opportuna interlocuzione con il Tribunale competente, onde verificare le capacità di quell'ufficio giudiziario di fronteggiare con tempestività sia le iniziative cautelari della Procura sia – e soprattutto – gli atti d'esercizio dell'azione penale nelle sue varie forme.

Con il medesimo intendimento, dovrebbe venire posta attenzione ai procedimenti penali pendenti in fase d'indagine preliminare da lungo tempo, e cioè ad esempio oltre i tre anni, ed ai procedimenti che abbiano avuto risonanza sui mezzi d'informazione in relazione alla peculiarità dei fatti ovvero alla qualità soggettiva delle persone indagate: e ciò allo scopo di stabilire nel progetto organizzativo adeguati obiettivi di definizione di siffatti procedimenti entro tempi ragionevoli.

Ai medesimi fini, è sempre indispensabile la preventiva verifica della pianta organica dell'ufficio e delle eventuali difformità fra la medesima ed il numero dei magistrati effettivamente presenti in servizio: in tale ordine d'idee osservo che, salvo eventuali domande di tramutamento, l'organico della Procura della Repubblica di Trieste si compone attualmente del Procuratore e di dieci Sostituti procuratori (a cui il recente progetto ministeriale, conseguente all'aumento dell'organico ex L. 145/2018, ne aggiunge uno, sicché il numero dei Sostituti è destinato a diventare undici). Sempre per formulare un progetto coerente e pensato per durare nel tempo, è inoltre indispensabile tenere conto delle maturate e maturande decennalità nei Gruppi di lavoro specialistici nonché della decorrenza dei diversi termini previsti per le funzioni di magistrato assegnato alla D.D.A. (ovviamente non sono al corrente della situazione concreta a Trieste sotto tali profili). Ed ancora, bisogna valutare le eventuali ricadute organizzative sulla rispettiva capacità di definizione dei magistrati rivestenti posizioni particolari (componenti del Consiglio Giudiziario, magistrati di riferimento per l'innovazione, magistrati cui sono affidati compiti di formazione decentrata, magistrati genitori di figli in tenera età o titolari di particolari situazioni soggettive).

E' ancora indispensabile esaminare l'organico dei Viceprocuratori onorari, valutando le presenze effettive rispetto alle previsioni della pianta organica e rispetto alle funzioni loro attribuite nell'ambito di quelle previste dal D. Lv. 116/2017: rilevo dal sito del C.S.M. che a Trieste i v.p.o. in servizio sono 9 su 11 previsti nella pianta organica – situazione dunque non ottimale, ma nemmeno preoccupante –. Dovrà essere verificato se tutti i magistrati onorari in servizio abbiano chiesto l'ultima conferma quadriennale tempestivamente, e cioè entro il 30.11.2019, e se per ciascuno di essi il rapporto informativo redatto dal Procuratore sia positivo.

E' poi necessaria un'attenta valutazione del personale amministrativo in servizio rispetto a quello previsto dalla pianta organica: infatti, è circostanza nota quella per cui nell'Amministrazione della Giustizia le situazioni di difficoltà operativa dipendono quasi sempre, almeno nella Regione Friuli Venezia Giulia, non dal numero – relativamente adeguato – dei magistrati in servizio, ma da quello – certamente inadeguato – del personale di segreteria, del quale da troppi anni non viene assicurato un tempestivo *turn over*, il che genera ovunque situazioni di diffuso malcontento e di accentuate disfunzioni, a cui solo in parte gli uffici di Procura possono sopperire con la collaborazione del personale delle Sezioni di Polizia Giudiziaria. Invero, se le segreterie versano in condizioni gravemente deficitarie, nemmeno il più ambizioso ed intelligente progetto organizzativo può assicurare i frutti sperati. In ogni caso, deve essere raccomandato un virtuoso raccordo fra gli obiettivi del progetto organizzativo e quelli del Programma annuale delle attività da redigere ai sensi dell'art. 4 D. Lv. 240/2006.

Va poi formulata un'attenta valutazione dell'organico e del *turn over* del personale delle Sezioni di Polizia Giudiziaria e degli eventuali ufficiali ed agenti di p.g. aggregati da Corpi esterni (ai quali, peraltro, dovrebbero essere riservati di regola soltanto compiti investigativi e collaborativi con i magistrati, e non certo ruoli di supplenza del personale amministrativo, come invece troppo spesso accade).

Non meno importante sarà l'analisi sia del bacino d'utenza dell'ufficio, distinta fra utenza circondariale ed utenza distrettuale, sia delle caratteristiche della criminalità circondariale e di quella distrettuale, anche nella loro prevedibile proiezione futura – e ciò onde pervenire ad un'equa distribuzione dei magistrati, nel triennio di vigenza del progetto, fra le aree tematiche dei procedimenti di competenza circondariale e quelle dei procedimenti di competenza distrettuale (quali la Direzione distrettuale antimafia ex art. 51 comma 3 *bis* c.p.p., l'area dei reati di terrorismo e di eversione ex art. 51 comma 3 *quater* c.p.p., ed infine le aree interessate dai reati catalogati nell'art. 51 comma 3 *quinqies* c.p.p.) –.

In tale ordine d'idee, si osserva che il bacino dell'utenza circondariale dell'Ufficio è costituito da poco meno di 250.000 abitanti, quasi tutti concentrati nella città di Trieste, laddove quello dell'utenza distrettuale è costituito da poco più di 1.300.000 abitanti (dato tratto dal sito del C.S.M., che suppongo già tenga conto dell'attuale ambito territoriale del circondario di Pordenone, comprensivo della zona di Portogruaro – la quale, pur essendo collocata geograficamente nella Regione Veneto e in Provincia di Venezia, fa parte tuttavia del distretto della Corte d'Appello di Trieste –).

Per quanto concerne le prevedibili manifestazioni criminose nel periodo di vigenza del progetto, s'impongono tre osservazioni importantissime, le prime due in linea generale e l'ultima in proiezione futura:

- il circondario di Trieste confina per tutta la sua estensione sul lato est con la Repubblica di Slovenia, mentre la Regione Friuli Venezia Giulia, comprendendo pure il circondario di Udine, confina sia con la Slovenia che con l'Austria; si tratta di confini interni dell'Unione Europea, permeabili facilmente da chiunque e pertanto anche da chi abbia in animo di compiere traffici illeciti; dunque costituisce una priorità per gli uffici requirenti della Regione quella di promuovere stabili relazioni di collaborazione con gli omologhi uffici del pubblico ministero e della polizia giudiziaria sloveni e austriaci;
- la Regione Friuli Venezia Giulia si connota per una certa tranquillità sociale e per un certo benessere economico, il che la rende appetibile come luogo privilegiato per investimenti di proventi criminosi, e dunque per condotte di riciclaggio di patrimoni illeciti; ne consegue che l'azione investigativa dell'ufficio requirente dovrebbe tendenzialmente rivolgersi ad esplorare queste tipologie di reato;
- in proiezione futura, va osservato che la ormai certa e ribadita manifestazione d'interesse della Cina per il porto di Trieste quale scalo privilegiato della c.d. "nuova Via della Seta", con i correlativi accordi internazionali già sottoscritti, convoglierà nei prossimi anni sul capoluogo regionale un ingente afflusso di capitali stranieri, destinati alla realizzazione delle imponenti infrastrutture previste dal progetto: pertanto la Procura di Trieste e la polizia giudiziaria specializzata in materia di riciclaggio e reati economici avranno il compito di vigilare affinché la criminalità organizzata, vuoi italiana vuoi straniera, non riesca ad intercettare parte di quei capitali e destinarli a proprio profitto. In tale ordine d'idee, ritengo fondamentale lo studio preventivo di una sinergia fra Procura e polizia giudiziaria onde arginare per quanto possibile la penetrazione della criminalità organizzata in tali settori: insomma, bisognerebbe costruire in anticipo un gruppo investigativo adeguato, come a suo tempo la Procura di Milano s'attrezzò – con prassi che reputo virtuosa – a fronteggiare le possibili ricadute criminali sull'organizzazione di Expo 2015.

Ciò premesso, si può concludere che l'ufficio, avente dimensioni piccole o medio-piccole, parrebbe in linea di massima, rispetto ad altre realtà italiane, abbastanza adeguato numericamente a fronteggiare in tempi ragionevoli la domanda di giustizia del proprio territorio, salvo l'ultimo inquietante interrogativo sui possibili interessi criminali circa le iniziative economiche previste per Trieste nel progetto della c.d. "nuova Via della Seta".

2. Il Procuratore della Repubblica

Il Procuratore della Repubblica di un ufficio avente le dimensioni come quello di Trieste deve svolgere, dedicandovi la propria quotidiana attenzione, i seguenti compiti:

- assidua vigilanza sul corretto, puntuale e uniforme esercizio dell'azione penale e sulla tempestività e regolarità delle iscrizioni nel registro delle notizie di reato;
- consapevolezza del dovere di rappresentanza dell'ufficio nei contatti con tutte le autorità esterne;

- attenzione alla creazione di regole precise per i rapporti con la stampa, da riservare di regola a sé stesso;
- adozione, ai fini della formulazione di direttive sia all'interno dell'ufficio che alla polizia giudiziaria esterna, di un modello partecipato che coinvolga nella decisione sia i magistrati che gli altri soggetti eventualmente interessati;
- attenzione, in stretta collaborazione con il magistrato di riferimento per l'innovazione, al miglioramento delle procedure informatiche, come l'introduzione e l'utilizzo costante del TIAP e come l'apertura del PCT alla segreteria affari civili della Procura ed ai magistrati assegnatari dei procedimenti civili;
- costante informazione sui problemi inerenti il funzionamento della segreteria e continua interlocuzione con il dirigente e con i funzionari interessati allo scopo di ricercare ed individuare appropriate soluzioni;
- attenzione all'impostazione delle attività di tutti gli appartenenti alla polizia giudiziaria facenti parte delle aliquote della Sezione di P.G. ovvero aggregati a qualunque titolo all'ufficio;
- attenzione all'ordinato svolgimento delle indagini preliminari, nonché ai fascicoli giacenti in ufficio dopo la scadenza dei termini per lo svolgimento delle indagini, nonché all'eventuale necessità di perequazione del numero dei fascicoli in carico a ciascun magistrato, in modo da prevenire per quanto possibile la formazione di eccessivo arretrato (perequazione da effettuarsi allorché se ne manifesti l'esigenza e comunque almeno una volta all'anno, sia all'interno delle singole aree rispetto ai magistrati ivi assegnati, sia in relazione al complessivo carico di lavoro dell'ufficio rispetto a tutti i magistrati in servizio);
- doverosa periodica informazione a tutti i magistrati dell'ufficio dello stato delle rispettive pendenze e delle statistiche comparate, onde attuare un virtuoso coinvolgimento di tutti nella gestione consapevole dell'emergenza determinata dalla formazione di eventuale arretrato e dell'apprestamento di soluzioni idonee a fronteggiarlo;
- vigilanza sul funzionamento di ogni singola area tematica, sulla formulazione dei relativi protocolli d'indagine e sulla razionale interrelazione con la polizia giudiziaria rispettivamente interessata;
- strutturazione di una precisa disciplina delle ipotesi della rinuncia o della revoca dell'assegnazione, nel rispetto delle previsioni delle circolari C.S.M. in materia;
- predeterminazione di regole efficaci sulla facoltà di assegnazione a sé stesso o di coassegnazione di procedimenti aventi particolare rilevanza;
- predeterminazione di regole per il controllo dei procedimenti destinati all'autoarchiviazione, come gli Anonimi (Mod. 46) e gli Atti non costituenti reato (Mod. 45);
- predeterminazione delle modalità di assegnazione a sé stesso di affari civili o amministrativi o disciplinari (come ad esempio accessi fiscali, adempimenti della Legge notarile, procedimenti disciplinari dei vari ordinamenti professionali, *apostilles*, legalizzazioni, ecc.);
- vigilanza sull'ordinato prosieguo della trattazione dei processi mediante riunioni periodiche con il Presidente della Sezione G.I.P. e con il Presidente della Sezione Penale, al fine di prevenire eventuali criticità nella trattazione dei processi, di verificare condivisi criteri di priorità e di evitare ogni "effetto imbuto" – e ciò dal momento in cui il singolo procedimento esce dalla Procura della Repubblica e almeno fino al momento dell'avvenuta definizione in primo grado –;
- nel medesimo ordine d'idee, promozione di opportuni contatti con il competente Ordine degli Avvocati e con la Camera Penale per la formulazione di protocolli finalizzati al miglioramento della gestione dei procedimenti;
- sempre nel medesimo ordine d'idee, valutazione dell'opportunità di stabilire precise regole, assumendosene la responsabilità, volte a trattenere nella fase delle indagini preliminari procedimenti per cui il termine di prescrizione sia prossimo a decorrere entro un prestabilito intervallo temporale;
- attenzione alla formulazione di criteri tendenzialmente uniformi per l'applicazione dell'art. 444 c.p.p. ed alla puntuale ed uniforme applicazione della Legge 231/2001 nell'ambito dell'ufficio;

- attenzione allo sviluppo dei procedimenti di più rilevante interesse pubblico per l'importanza della materia o per la qualità delle persone coinvolte; e, correlativamente, attenzione al corretto esercizio del dovere d'informazione verso il Procuratore, da parte dei magistrati affidatari, di ogni elemento rilevante attinente quei procedimenti;
- disciplina dell'assenso in materia cautelare personale e reale, il cui adempimento, sia in caso positivo che negativo, deve essere svolto entro un termine ragionevolmente breve;
- strutturazione di un sistema di controllo sulle misure coercitive e sulle rispettive scadenze, onde prevenire per quanto possibile errori o disfunzioni;
- raccordo con la Procura Generale agli effetti della disciplina dell'avocazione ex art. 407 comma 3 *bis* c.p.p., nonché agli effetti della formulazione delle tabelle delle supplenze infradistrettuali e dell'impiego razionale dei magistrati distrettuali requirenti;
- vigilanza sull'effettività della regola per cui i processi debbano continuare ad essere seguiti dai magistrati che ne erano affidatari nella fase delle indagini;
- inoltre, raccordo con la Procura Generale agli effetti della trattazione dei processi in secondo grado, sia per determinare la titolarità delle impugnazioni delle sentenze di primo grado mediante corretta applicazione dell'art. 593 *bis* c.p.p., sia per valutare, almeno nei processi di particolare rilevanza, la possibilità di applicazione dei magistrati dell'ufficio alla Procura Generale al fine di seguirli pure nel grado successivo;
- attenzione all'indizione periodica di riunioni fra i colleghi togati dell'ufficio, almeno a cadenza trimestrale, riunioni da estendere ai magistrati onorari quando opportuno; attenzione pure all'indizione periodica di riunioni fra i soli magistrati onorari per argomenti d'interesse comune;
- attenzione ai problemi riguardanti più settori dell'ufficio ed alla circolarità delle informazioni (come, ad esempio, quelle attinenti alle novità normative e giurisprudenziali o quelle attinenti al funzionamento dei servizi, delle segreterie, della polizia giudiziaria, ecc.): opportunità di stabilire snelli canali di comunicazione, ad esempio via e-mail;
- attenzione alle necessità formative dei magistrati togati ed onorari rispetto a novità normative ed organizzative; adeguato impulso ad incontri di studio e seminari in tale contesto;
- vigilanza sulle spese disposte dai magistrati dell'ufficio comportanti un particolare impegno finanziario;
- vigilanza sul funzionamento del Centro Intercettazioni Telefoniche e sullo stato dell'attuazione nell'ufficio della riforma legislativa, destinata ad entrare in vigore il 1° 3.2020;
- peculiare attenzione alla corretta gestione dei rapporti internazionali (rogatorie attive e passive, rapporti con la Rete giudiziaria europea, con Eurojust e con l'OLAF);
- peculiare attenzione al rapporto con l'utenza: preparazione – insieme con il dirigente ed i funzionari di segreteria – di una chiara e dettagliata Carta dei servizi, con finalità informative; preparazione ed aggiornamento – sempre insieme con il dirigente ed i funzionari di segreteria – del sito Internet dell'ufficio; valutazione dell'eventuale opportunità, ove siano disponibili adeguati finanziamenti, della preparazione di un "bilancio annuale delle attività" con finalità divulgative dell'operato dell'ufficio.

Diversamente che a Udine, ove è necessario stabilire in un apposito paragrafo un razionale riparto di competenze fra il Procuratore e il Procuratore Aggiunto, a Trieste questa precisazione non è necessaria, non essendo prevista nel ruolo organico la figura del Procuratore Aggiunto.

3. Le aree tematiche

Per una razionale distribuzione delle risorse nonché per assicurare la necessaria uniformità nello svolgimento delle indagini preliminari e nella trattazione processuale dei reati che coinvolgono beni giuridici di peculiare rilevanza, appare opportuna la costituzione di aree tematiche omogenee, affidate a distinti Gruppi di lavoro di magistrati.

Altrettanto opportuna, o meglio indispensabile, è l'attribuzione, nell'ambito di ciascuna area tematica, della funzione di coordinatore ad un magistrato del gruppo (di regola, ma non necessariamente, il più anziano nel ruolo ovvero il più anziano nel gruppo di lavoro). Egli dovrà mantenersi informato sulle problematiche comuni, stabilire apposite riunioni dei colleghi di gruppo e riferire al Procuratore di ogni notizia significativa sulle attività del gruppo stesso.

Pure indispensabile deve essere l'individuazione dei magistrati che rivestono posizioni particolari (componenti del Consiglio Giudiziario, magistrati di riferimento per l'innovazione, magistrati cui sono affidati compiti di formazione decentrata, magistrati in situazioni di tutela della genitorialità o in altre situazioni soggettive che esigano una valutazione peculiare), al fine di modulare l'assegnazione dei procedimenti di gruppo in proporzione alle riduzioni del lavoro stabilite per ciascuno di essi.

Non meno importante deve essere una preventiva valutazione della composizione soggettiva di ciascuna delle aree specialistiche, in modo da mantenerne una proporzione ragionata rispetto al numero dei procedimenti affidati a ciascuna area.

Tutto ciò premesso, e considerato che ci si trova al cospetto di una Procura distrettuale, allo scrivente sembra necessario prevedere le seguenti tredici aree:

1. reati di terrorismo e di eversione di cui all'art. 51 comma 3 *quater* c.p.p., eventuali "reati spia" e reati prodromici;
2. reati di criminalità organizzata di cui all'art. 51 comma 3 *bis* c.p.p., eventuali "reati spia" e reati prodromici; misure di prevenzione personali e patrimoniali connesse con i medesimi;
3. reati di cui all'art. 51 comma 3 *quinquies* c.p.p. in materia informatica (artt. da 615 *ter* a 615 *quinquies* c.p., da 617 *bis* a 617 *sexies* c.p., da 635 *bis* a 635 *quater* c.p., 640 *ter* c.p., 640 *quinquies* c.p.), cui dovrebbero aggiungersi – per una uniforme impostazione delle attività investigative necessarie – le altre tipologie di truffe e frodi informatiche non distrettuali;
4. reati di cui all'art. 51 comma 3 *quinquies* c.p.p. contro la libertà della persona (414 *bis* c.p., da 600 *bis* a 600 *quinquies* c.p., 609 *undecies* c.p.), cui dovrebbero aggiungersi – per ragioni analoghe a quelle appena dette – tutte le altre tipologie di reato in materia di famiglia e di fasce deboli, comprese quelle rimodulate dalla recente legge n. 69/2019; nell'ambito di tale area, va dedicata peculiare attenzione al rispetto delle linee-guida dettate dalla Risoluzione del C.S.M. prot. P 8153 dd. 10.5.2018;
5. reati in materia di criminalità organizzata non distrettuale (immigrazione clandestina, prostituzione, stupefacenti, armi, contrabbando di t.l.e., falso nummario), da stabilire previo adeguato raccordo con l'area 1.; nonché misure di prevenzione personali e patrimoniali e reati in materia di misure di prevenzione, anche qui previo adeguato raccordo con l'area 1 ed inoltre – *notazione importante* – previo raccordo con il Procuratore circondariale interessato, come dalle modifiche del 2017 al D. Lv. 159/2011 e come da Protocollo adottato in data 5.2.2018 per il distretto di Trieste;
6. reati finanziari (tributari, fallimentari, societari, riciclaggio, legge bancaria, contrabbando non di t.l.e., accise);
7. reati in materia di tutela del lavoro, di infortuni e malattie professionali e reati colposi dovuti a colpa professionale;
8. reati di pubblici ufficiali e di incaricati di pubblico servizio contro la Pubblica Amministrazione e reati connessi;
9. delitti di frode in danno dello Stato, di Enti Pubblici e dell'Unione Europea;
10. attività di assistenza giudiziaria internazionale e assegnazione della correlativa funzione di punto di contatto della Rete Giudiziaria Europea (EJN);
11. reati contro l'ambiente, il territorio, il patrimonio artistico, la tutela alimentare; fra essi va inserito il reato distrettuale di cui all'art. 452 *quaterdecies*, previo raccordo con l'area 1.;

12. reati in danno o commessi da magistrati ex art. 11 c.p.p.;
13. reati commessi da Ministri ai sensi della L. Costituzionale n. 1/1989.

Dovranno essere assicurati, sempre a seguito di un modello partecipato che coinvolga nella decisione tutti i magistrati rispettivamente interessati:

- l'assegnazione dei magistrati ad una o più delle predette aree tematiche per un periodo di tempo predeterminato all'interno dei limiti temporali stabiliti dalla legge, con conseguente armonica rotazione dei magistrati fra le aree tematiche in modo da evitare plurimi mutamenti contemporanei nella composizione di ciascun gruppo di lavoro;
- la possibilità (doverosa per Trieste, in considerazione del complessivo organico) di assegnazione congiunta dei magistrati a più aree, valutate le esigenze dell'ufficio;
- l'assegnazione dei procedimenti di area ai magistrati addetti alla medesima secondo un turno predeterminato ed automatico, che preveda pure l'assegnazione al sostituto procuratore coordinatore, con eventuali temperamenti e correttivi;
- il coordinamento delle attività d'indagine e della gestione dei processi all'interno di ciascuna area, coordinamento assicurato dal magistrato preposto;
- la predeterminazione dei criteri da seguire nei casi in cui siano coinvolte due o più aree tematiche, con l'intervento dei magistrati coordinatori e comunque del Procuratore della Repubblica; in tale ordine d'idee, la previsione della possibile assegnazione congiunta dei procedimenti a magistrati delle diverse aree interessate, previo loro consenso;
- la possibilità di assegnazione congiunta dei procedimenti a più magistrati della medesima area in caso di elevata complessità o di elevato numero di persone indagate ovvero in caso di richiesta motivata del magistrato assegnatario;
- la necessità di risolvere, con metodo partecipativo, il contrasto eventualmente insorto fra i più magistrati assegnatari di un procedimento circa le attività da compiere, mediante l'intervento dei coordinatori e del Procuratore;
- la valorizzazione della "regola del precedente", come razionale criterio di efficace gestione dei procedimenti trattati dall'ufficio;
- l'esemplificazione della predetta regola nei casi più frequenti di procedimenti connessi o collegati.

4. La Direzione Distrettuale Antimafia

Particolare attenzione va dedicata alla Direzione Distrettuale Antimafia, destinata ad occuparsi dei reati di cui all'art. 51 comma 3bis c.p.p. ed alla quale deve essere affidata pure la trattazione delle misure di prevenzione nei confronti di persone appartenenti ad organizzazioni mafiose (ed assimilate) nonché la trattazione dei reati in materia di dette misure di prevenzione.

Non essendo previsto in organico alcun Procuratore Aggiunto, il coordinamento della D.D.A. dovrà essere mantenuto dal Procuratore ovvero – in ipotesi subordinata e probabilmente meno opportuna – affidato al sostituto più anziano in essa inserito, ovviamente nel rispetto della normativa peculiare vigente per l'assegnazione e per la permanenza dei magistrati nella D.D.A. . All'interno della D.D.A. dovranno essere stabilite regole oggettive e predeterminate per l'assegnazione dei fascicoli, sempre seguendo anche qui la buona "regola del precedente" e fornendo una esemplificazione dei casi più frequenti di procedimenti connessi o collegati.

E' opportuno che il Procuratore, ovvero il magistrato da lui designato, si occupi direttamente della tenuta della relativa banca dati SIDDA – SIDNA, delle problematiche relative ai collaboratori di giustizia e ai testimoni di giustizia, dei colloqui investigativi ex art. 18 bis Ord. Pen. .

5. L'assegnazione dei procedimenti ordinari, non rientranti nelle aree tematiche

Sarà necessario stabilire un criterio predeterminato per l'assegnazione dei procedimenti non rientranti in alcuna delle suddette aree tematiche. Inoltre dovrà essere stabilita la scansione temporale del turno posta ordinaria, preferibilmente su base giornaliera, e comunque meglio se non coincidente con il turno esterno.

Sarà altresì necessario stabilire se ed in quale proporzione anche i magistrati facenti parte della D.D.A. partecipano all'assegnazione di siffatti procedimenti.

Deve essere qui chiarito che per i reati comuni la regola del precedente potrebbe venire modulata in modo parzialmente diverso da quella in vigore per i reati specialistici: ad esempio si potrebbe stabilire per i reati comuni che il procedimento collegato viene tendenzialmente assegnato al magistrato titolare del precedente solo se quest'ultimo è ancora pendente nella fase delle indagini.

E' opportuno stabilire, all'interno di questo paragrafo, pure le regole da seguire per l'assegnazione dei procedimenti conseguenti ad attività di assistenza giudiziaria in favore di A.G. italiane (rogatorie interne): ad esempio, potrebbero venire assegnati al magistrato di turno posta ordinaria ovvero al magistrato di turno esterno. Va invece senz'altro considerata attività specialistica, come s'è visto nel paragrafo 3., l'assistenza giudiziaria internazionale.

Dovranno poi essere stabiliti i criteri cui attenersi nel caso in cui nello sviluppo delle indagini concernenti reati non rientranti nelle aree tematiche emergano elementi per individuare un reato d'area: criteri che dovranno tenere conto della gravità delle diverse tipologie di reato e della complessità delle indagini rispettivamente richieste e che potranno comportare l'assegnazione congiunta del procedimento al magistrato originario affidatario ed al magistrato d'area, individuato secondo i criteri oggettivi e predeterminati di cui al paragrafo 3., sempre con il consenso degli interessati.

Analoghe regole dovranno essere stabilite nel caso in cui nello sviluppo delle indagini concernenti reati di diverso tipo emergano elementi per individuare un reato della D.D.A. .

In ogni caso, nell'assenza della figura del Procuratore Aggiunto, sarà indispensabile in tutte queste ipotesi l'intervento diretto del Procuratore, che di regola s'atterrà ai criteri predeterminati indicati nel progetto, salva motivata deroga in considerazione della peculiarità del caso, dopo adeguata interlocuzione con i colleghi interessati.

6. Le altre regole di assegnazione

Sarà necessario esplicitare regole predeterminate per ogni altra possibile evenienza di assegnazione, improntate comunque a criteri automatici al pari della "regola del precedente".

Gli ulteriori casi prospettabili sono i seguenti (con elenco meramente esemplificativo e non esaustivo):

- procedimento connesso o collegato con altro pendente ed assegnato a diverso magistrato (ivi compreso il procedimento iscritto in registro diverso da quello ove è iscritto l'altro, ed ivi compreso il procedimento di nuova iscrizione connesso o collegato ad altro con indagini preliminari concluse);
- procedimento originato da fermi per identificazione o da perquisizioni effettuate con esito negativo;

- procedimento instaurato a seguito di riapertura delle indagini ovvero ripreso, per qualunque ragione, dall'ufficio dopo essere stato definito;
- procedimento aperto per reati di falsa testimonianza o di calunnia asseritamente commessi nell'ambito di altro procedimento, già definito in senso favorevole all'indagato;
- procedimento non connesso ma originato da una notizia di reato acquisita nello sviluppo di un procedimento già in corso;
- procedimento di prevenzione collegato ad altro procedimento penale in corso;
- procedimento già assegnato a magistrato non più facente parte dell'ufficio, in relazione al quale sono necessari ulteriori adempimenti;
- procedimento determinato dalla morte della persona offesa, dopo essere stato aperto per il delitto di lesioni volontarie ovvero per quello di lesioni colpose;
- procedimento di intercettazioni preventive ex art. 226 disp. att. c.p.p.;
- procedimento originato dall'acquisizione della sentenza dichiarativa di fallimento;
- procedimento originato dalla richiesta di accesso fiscale da parte della Guardia di Finanza;
- procedimento originato dalle comunicazioni ex art. 6 L. 401/1989 o da quelle eventualmente formulate ex art. 8 D. L. 11/2009 conv. in L. 38/2009;
- procedimento originato da esposti anonimi.

E' opportuno, inoltre, disciplinare i criteri cui i magistrati debbono attenersi ai fini della riunione dei procedimenti (che di regola dovrebbe avvenire in favore del fascicolo di più remota iscrizione) ed ai fini della separazione dei procedimenti (che è bene venga seguita, come regola generale, da un formale provvedimento del Procuratore di assegnazione del nuovo fascicolo, tenuto conto delle peculiarità di ogni singolo caso).

7. Il turno esterno

Il turno esterno avrà una durata predeterminata, che deve essere individuata ricercando un punto d'equilibrio fra le esigenze dell'ufficio e quelle rappresentate dai magistrati, e che può essere fissata tendenzialmente o nella misura di tre-quattro giorni (e dunque due sostituti s'alternano ogni settimana) ovvero nella misura di una settimana (e dunque ogni sostituto rimane in turno esterno per un'intera settimana).

Sarà altresì necessario stabilire se ed in quale proporzione anche i magistrati facenti parte della D.D.A. partecipano al turno esterno.

In ogni caso, il magistrato in turno esterno deve provvedere all'attività urgente riguardante decessi, alle convalide di arresti, fermi, perquisizioni, sequestri e analoghi provvedimenti, ivi compresi quelli del Questore ex art. 6 L. 401/1989 ed ex art. 9 D. L. 159/2011.

Va individuato con precisione l'intervento affidato al magistrato addetto al turno esterno, di regola limitato agli atti urgenti ed indifferibili, e va stabilito che subito dopo il compimento di tali atti il procedimento debba essere affidato al magistrato assegnatario (che può essere il magistrato assegnatario dell'area tematica interessata secondo le regole di cui al paragrafo 3., ovvero il magistrato assegnatario del fascicolo non rientrante in alcuna area tematica secondo le regole di cui al paragrafo 5., ovvero ancora il magistrato della D.D.A. secondo le regole di cui al paragrafo 4.).

Potranno essere studiati degli opportuni correttivi alla regola, nel senso che il magistrato di turno esterno potrebbe trattenere a sé, anche dopo il compimento degli atti urgenti, i procedimenti di competenza dei gruppi di lavoro di cui fa parte; ovvero nel senso che potrebbe trattenere a sé, anche dopo il compimento degli atti urgenti, i procedimenti ordinari.

E' buona regola stabilire, peraltro, che se c'è già un'indagine in corso da parte di altro magistrato, quest'ultimo, se presente e disponibile, può immediatamente provvedere al necessario svolgimento dell'attività urgente, trattenendo a sé subito il procedimento.

E' altresì opportuno prevedere espressamente che il magistrato addetto al turno esterno, in relazione a qualsiasi procedimento dell'ufficio, debba provvedere al compimento di atti urgenti nel caso di assenza del magistrato titolare per qualunque causa.

8. La gestione degli affari semplici

Appare opportuno studiare la praticabilità della gestione degli affari semplici – cioè quelli in cui l'ufficio non procede ad alcuna attività d'indagine, ma esercita l'azione penale sulla sola base della *notitia criminis* – ad un'unica articolazione dell'ufficio, informaticamente attrezzata per la predisposizione di capi d'imputazione standardizzati e per la conseguente formulazione di richieste di decreti penali di condanna ovvero di avvisi di conclusione delle indagini preliminari funzionali alla formulazione di richieste di decreto di citazione diretta.

A tali attività potrebbero essere adibiti, vuoi ai sensi della *lett. a)* che ai sensi della *lett. b)* dell'articolo 16 D. L. 116/2017, i Viceprocuratori onorari a tal fine disponibili. In alternativa, se ritenuto più funzionale, quegli affari potrebbero venire assegnati secondo le regole descritte nel paragrafo 5.

9. I procedimenti per i reati di competenza del giudice di pace

Appare opportuno costituire un'articolazione dell'ufficio destinata alla gestione dei procedimenti di competenza del giudice di pace, a sua volta attrezzata per la valutazione della completezza delle indagini esperite, per la redazione delle richieste di archiviazione ovvero e in alternativa per la predisposizione di capi d'imputazione standardizzati, con conseguente formulazione degli atti d'impulso processuale dinanzi al Giudice di Pace.

Come da prassi virtuosa fatta propria da altre Procure della Repubblica, è ragionevole disporre che la trattazione di siffatti procedimenti sia affidata, nell'ambito dell'ufficio di diretta collaborazione del Procuratore della Repubblica, ad un gruppo di lavoro appositamente costituito con i Viceprocuratori onorari disponibili, coordinati dal Procuratore ovvero da un sostituto avente adeguata anzianità. L'assegnazione dei procedimenti dovrà avvenire con criteri automatici.

10. L'esecuzione penale

E' un'area di lavoro d'importanza cruciale, che deve essere seguita da un gruppo di colleghi appositamente previsto, con la fissazione di regole predeterminate di assegnazione dei fascicoli fra i suoi componenti (generalmente, basate sulla lettera iniziale del cognome del condannato) e con la previsione dell'affidamento delle udienze dinanzi al magistrato di sorveglianza ai magistrati del medesimo gruppo.

Costituisce un obiettivo importante quello di prevedere un'adeguata rotazione fra i magistrati dell'ufficio in modo tale che venga assicurata a tutti, nel corso della loro esperienza presso la Procura, la partecipazione a tale gruppo di lavoro.

Ai magistrati del gruppo devono essere affidate pure le procedure dell'emissione dei mandati d'arresto europeo esecutivi, dell'esecuzione all'estero delle pene detentive (D. Lv. 161/2010) e dell'applicazione delle altre norme eurounitarie o convenzionali in materia esecutiva.

Data la primaria importanza di tale materia, dovrà essere studiata e valutata, in relazione al numero ed alla qualità degli affari assegnati, un'adeguata percentuale di esonero dal lavoro ordinario per i magistrati addetti al gruppo di lavoro dell'esecuzione.

11. Gli affari civili

E' opportuna la predeterminazione di criteri oggettivi pure per la trattazione degli affari civili, per la rappresentanza del pubblico ministero alle udienze civili, per l'intervento del P.M. nella materia distrettuale del riconoscimento della protezione internazionale, per la disamina delle procedure concorsuali, fallimentari ed in materia di brevetti, per la vigilanza sugli uffici dello stato civile, per gli adempimenti inerenti il notariato e gli ordini professionali, per le ispezioni al Pubblico Registro automobilistico.

A tal fine sembra ragionevole prevedere, almeno dove è possibile, un adeguato raccordo con le aree tematiche penali contigue: ad esempio, la rappresentanza del pubblico ministero nelle procedure di separazione personale, di scioglimento e di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di negoziazione assistita, d'interdizione, d'inabilitazione e di amministrazione di sostegno può essere affidata ai componenti dell'area dei reati in materia di famiglia e di fasce deboli; e così la rappresentanza del pubblico ministero nelle procedure concorsuali e fallimentari può essere affidata ai componenti dell'area dei reati in materia finanziaria.

Per il resto sarà comunque opportuna la fissazione di regole predeterminate, in maniera da ottimizzare le risorse dell'ufficio.

12. La gestione delle udienze

Il Procuratore della Repubblica dovrà vigilare costantemente affinché la gestione dei processi, vuoi dinanzi al Tribunale del riesame, vuoi dinanzi al giudice dell'udienza preliminare, vuoi dinanzi al giudice dibattimentale collegiale e monocratico, vuoi dinanzi al Giudice di Pace venga affidata – come regola generale – al magistrato (anche onorario) che ha trattato il relativo procedimento. Il Procuratore della Repubblica dovrà promuovere costantemente gli opportuni contatti con il Presidente della Sezione G.I.P., con il Presidente della Sezione Penale del Tribunale e con il magistrato (Presidente del Tribunale o suo delegato) che svolge la funzione di coordinatore dei Giudici di Pace al fine di assicurare nel massimo grado possibile il rispetto di questa giusta regola.

Come già precisato, la partecipazione del pubblico ministero alle udienze del magistrato di sorveglianza può essere assicurata dai magistrati del gruppo di lavoro dell'esecuzione penale, secondo un'adeguata rotazione.

La partecipazione alle udienze dei magistrati togati dell'ufficio, salvo situazioni particolari, dovrà essere proporzionata, in modo che gli impegni d'udienza di ciascuno di essi su base mensile siano equi e sostanzialmente analoghi.

Sarà bene evitare, almeno in linea di massima, che il sostituto di turno esterno sia impegnato contemporaneamente in udienza.

Dovrà essere sempre assicurato il rispetto, dinanzi al Tribunale monocratico, del divieto per i Viceprocuratori onorari di trattare i procedimenti indicati nell'art. 17 comma 3 D. Lv. 116/2017.

Il calendario delle udienze, sia penali che civili, dovrà essere redatto con congruo anticipo, in modo da consentire a tutti i magistrati la tempestiva organizzazione dei propri impegni.

Per quanto riguarda le udienze del Tribunale del riesame, ferma restando la possibile partecipazione del magistrato della Procura circondariale interessata, è opportuna l'assegnazione del provvedimento conclusivo ad un magistrato della D.D.A. per il visto, onde consentirgli di verificare se, nell'ambito di un procedimento per reati ordinari, possano profilarsi fattispecie di competenza distrettuale (ad esempio, normali vicende di droga rispetto al reato ex art. 74 D.P.R. 309/1990; ovvero normali fattispecie ex art. 12 D. Lv. 286/1998 rispetto al reato ex art. 416 6° c. c.p.; ecc.).

13. L'ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica

E' opportuno riportare nel Progetto organizzativo il vigente provvedimento di istituzione dell'ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica, da cui devono risultare:

- i nomi e le funzioni rispettivamente esercitate dai Viceprocuratori onorari in servizio, distinguendo le attività d'udienza (nel cui ambito deve venire privilegiato l'abbinamento di ogni v.p.o. con un medesimo giudice), quelle di gestione in proprio di attività d'indagine delegata e quelle di ausilio in favore di magistrati togati;
- i criteri stabiliti per le attività dei medesimi magistrati onorari e quelli relativi alla percezione delle relative indennità;
- le indicazioni sul personale di segreteria preposto all'ufficio di collaborazione;
- i nomi degli eventuali tirocinanti, con l'indicazione del periodo di tirocinio e i nomi dei magistrati affidatari;
- le strutture logistiche ed informatiche assegnate all'ufficio.

14. Benessere organizzativo, ferie, riposo compensativo

Il Procuratore della Repubblica dovrebbe concludere il Progetto con le indicazioni necessarie a far comprendere le disposizioni date per il raggiungimento di tre importanti obiettivi:

- la cura del benessere organizzativo, con particolare riferimento alla tutela della genitorialità dei magistrati aventi figli in tenera età, a quella di situazioni particolari che potrebbero riguardare talun magistrato (ad esempio, l'assistenza di un parente anziano o la sussistenza di qualche problema di salute) nonché a quella delle posizioni di chi debba fruire di un certo esonero (ad esempio, componente del consiglio giudiziario o magistrato di riferimento per l'innovazione);
- il criterio di fruizione del riposo compensativo dopo la cessazione dal turno esterno;
- la fruizione integrale delle ferie (sicché, ad esempio, va stabilito che il magistrato non deve essere destinato all'udienza il giorno stesso del suo rientro dalle ferie, ma possa godere di un adeguato "periodo cuscinetto").

Progetto organizzativo di massima di Antonio De Nicola



Tribunale di Trieste

Prot. 32812021

Trieste, 16 febbraio 2021

All'ill.mo sig.
Procuratore della Repubblica
TRIESTE

Oggetto: Osservazioni riguardo al progetto Organizzativo dell'Ufficio della Procura della Repubblica di Trieste trasmesso in data 10 febbraio 2021

In relazione alla sollecitazione da parte della S.V. riguardante il progetto organizzativo redatto per la Procura che Ella dirige, dopo averlo comunicato ai presidenti di sezione ed aver raccolto i loro suggerimenti, offro le presenti osservazioni.

1.- Avuto riguardo al carico di lavoro riguardante i procedimenti penali con rito monocratico ed alla necessità di contenere al massimo la trattazione in sede dibattimentale, condivido assolutamente l'opportunità di fare ricorso con maggiore frequenza al procedimento per decreto penale.

2.- È altresì altamente raccomandabile si ricorra maggiormente alla richiesta di archiviazione tenuto conto che molti procedimenti, ove già sottoposti ad una oggettiva prognosi, non restituiscono alcuna speranza di un arricchimento a fini probatori in sede di istruttoria dibattimentale di quanto già acquisito nel corso delle indagini e questo anche alla luce del disposto dell'art. 131 bis c.p.

3.- I procedimenti che riguardano soggetti deboli - "codice rosso", violenze sessuali fra tutti - quando pervengono alla fase dibattimentale richiedono una lunga trattazione quanto ad assunzione di prove sicché il calendario che prevede la presenza dei sostituti procuratori in udienza dovrebbe tener conto che quelli di essi assegnati ai relativi gruppi specializzati dovrebbero avere una presenza a scadenze più ravvicinate nel tempo e questo onde evitare rinvii troppo lunghi e così, da un lato, una durata eccessiva del processo e, dall'altro, uno squilibrio anche nella "produttività" del singolo magistrato di Procura.

4.- I colleghi che trattano i procedimenti con rito monocratico mi segnalano l'opportunità che per alcuni di essi, di trattazione più complessa e lunga, sarebbe

RR



opportuno fosse assicurata la partecipazione in fase dibattimentale di un magistrato togato sicché mi sento di suggerire alla S.V. che forse sarebbe opportuno concordare la possibilità di una segnalazione ad hoc da parte del giudice assegnatario.

5.- Si dovrebbe rimarcare nelle osservazioni che è stato stipulato recentemente un Protocollo per consentire la condivisione, fra questo Tribunale, quello per i Minorenni e la relativa Procura oltre che con il Vostro Ufficio, di dati riguardanti la presa in carico di procedimenti afferenti situazioni familiari "a rischio" che vedono coinvolti minori. Mi domando se sia possibile concordare che questo scambio di informazioni possa estendersi anche alla richiesta da parte del Vostro Ufficio di applicazione di misure cautelari ovviamente sempre che riguardino la medesima materia e questo al fine di consentire al magistrato investito nella necessità di assumere provvedimenti urgenti in tema di affidamento e collocamento di minori – oltre che di facoltà di visita e frequentazione dei figli da parte del genitore non collocatario – una piena cognizione in fatto della situazione familiare anche alla luce delle iniziative assunte dalla Procura.

6.- Mi si segnala l'opportunità al fine di uno sgravio dell'attività dell'GIP di un più frequente ricorso al rito direttissimo in caso di arresto relativo a reati che non necessitano di alcun atto successivo di indagine.

7.- Mi viene ancora segnalato che non sempre la P.G. invita gli indagati nel corso delle indagini preliminari – ovviamente nel caso di indagati a piede libero, ad esempio, nel caso di ricezione di denunce o querele - ad eleggere o dichiarare domicilio;

8.- Infine, sempre da Parte dell'Ufficio GIP mi si segnala l'opportunità che, nei casi di richieste di archiviazione in procedimenti nei quali la persona offesa ha richiesto di essere avvisata, si attenda un congruo numero di giorni, prima di trasmettere il fascicolo all'Ufficio GIP. È già accaduto che l'atto di opposizione della persona offesa, pur tempestivamente depositato al PM, venga trasmesso all'Ufficio GIP tempo dopo la trasmissione del fascicolo con la richiesta di archiviazione e quando il GIP ha già emesso il decreto di archiviazione. E questo determina le conseguenti nullità, reclamo, incompatibilità u.s.w.

Detto questo, non posso che convenire riguardo alle scelte proposte dalla S.V. e porgere cordiali saluti.

Il Presidente del Tribunale
(dott. P.V. Reinotti)

P. Reinotti



Procura della Repubblica

presso il Tribunale Ordinario di Trieste

RIUNIONE GENERALE DEL 1° MARZO 2021

Il 1° marzo 2021 alle ore 15.07 nella stanza del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trieste sono presenti il Procuratore della Repubblica dr. Antonio De Nicolo nonché i Sostituti dr. Federico Frezza, dr. Pietro Montrone, dr. Massimo De Bortoli, dott.ssa Lucia Baldovin, dott.ssa Maddalena Chergia, dott.ssa Cristina Bacer, dott.ssa Chiara De Grassi, dr. Matteo Tripani e dott.ssa Federica Riolino che svolge le funzioni di verbalizzante.

Il Procuratore illustra le modifiche legislative concernenti i VPO che entreranno in vigore ad agosto 2021 relative in particolare alle indennità loro spettanti ed alla partecipazione alle udienze: sul punto rileva come il dr. LA ROCCA concluderà il suo incarico a luglio, la dott.ssa MOTTA vorrebbe trasferirsi a Udine, la dott.ssa PIRRELLO non può prendere molti permessi al lavoro; evidenzia altresì che non sono previsti a breve termine bandi per i posti rimasti vacanti. Tutti i sostituti concordano nell'escluderli dall'attività di indagine, limitando il loro utilizzo alla partecipazione alle udienze, in particolare quelle dinanzi al Giudice di Pace.

Si rileva la grave carenza di personale amministrativo tenuto conto dei recenti pensionamenti, delle dimissioni e delle assenze (anche per malattia), in mancanza peraltro di previsioni di futuri ingressi nell'organico.

Viene introdotta la discussione sulle modifiche al progetto organizzativo:

- 1) in relazione al gruppo "soggetti deboli" i sostituti del gruppo concordano che vengano assegnati al PM di turno esterno che faccia parte anche dell'area D solo le CNR concernenti gli arresti, i fermi ovvero gli allontanamenti dalla casa familiare, mentre le restanti CNR verranno assegnate al magistrato di turno posta area D;

2) in relazione alle CNR in cui la PG dà atto di aver avvisato il PM di turno, si concorda che se quest'ultimo ha dato delle disposizioni sarà assegnatario della relativa CNR; diversamente questa seguirà il turno posta ordinaria;

3) in relazione al gruppo esecuzioni stante la richiesta della dott.ssa BALDOVIN di uscire dal gruppo ed all'esito dell'interpello viene disposto l'ingresso del dr. TRIPANI (unico ad aver dato la disponibilità) a decorrere dal 1° aprile 2021, prevedendosi altresì che in aggiunta alle lettere già stabilite venga attribuita la lettera B al dr. FREZZA e la lettera C al dr. TRIPANI;

4) in relazione al gruppo OEI per il quale è stato aumentato il numero dei partecipanti da due a tre, viene disposto l'ingresso della dott.ssa RIOLINO (unica ad aver dato la disponibilità);

5) in relazione al gruppo C si concorda nello stabilire che le CNR concernenti morti da amianto, in relazione alle quali la salma viene messa a disposizione dell'A.G., vengano trasmesse non al PM di turno esterno bensì direttamente al PM di turno settimanale del gruppo;

6) vengono discusse le osservazioni fatte dal Presidente del Tribunale concernenti l'incentivazione alle archiviazioni per tenuità ed all'uso dei decreti penali, la richiesta di una maggiore partecipazione dei togati a particolari processi con rito monocratico, la comunicazione dell'esecuzione delle misure cautelari al Tribunale – sul punto i sostituti del gruppo “soggetti deboli” concordano di inserire nelle deleghe la verifica della pendenza di un procedimento civile tra le parti –, l'incentivazione del rito direttissimo per gli arresti (sul punto si rilevano le criticità per i PM collegate al sistema in vigore nel Tribunale, fatta salva la disponibilità dell'Ufficio ad aderire a tale rito);

alle ore 16.30 la dott.ssa BACER lascia la riunione dovendo andare in udienza;

7) in relazione al gruppo DDA viene introdotta la discussione relativa alla possibile partecipazione dei sostituti anche ad altri gruppi: il Procuratore rende note le osservazioni fatte per iscritto, con e-mail che viene allegata al presente verbale, dal dr. DE BORTOLI il quale (rilevando di aver preso in carico la metà dei fascicoli lasciati dal dr. MIGGIANI nonché ritenendo che un maggior numero di fascicoli dovessero essere assegnati al dr. FREZZA) ritiene che la normativa in materia e le circolari del CSM siano chiare nell'escludere tale possibilità, mentre il dr. FREZZA ritiene che sia possibile ribadendo la disponibilità a restare nei gruppi di cui fa già parte (ambiente ed esecuzioni). Intervengono tutti i sostituti in ordine di anzianità di

servizio: il dr. MONTRONE non è contrario, la dott.ssa BALDOVIN non è contraria (evidenziando peraltro la connessione tra il gruppo rifiuti/ambiente ed il gruppo DDA), la dott.ssa CHERGIA non è contraria (rilevando però che vi debba essere equità nella distribuzione del lavoro tra i sostituti), la dott.ssa DE GRASSI non è contraria (rilevando che in tal modo l'Ufficio non subirà dei danni e come la questione attenga al rispetto della normativa/circolari del CSM), il dr. TRIPANI non è contrario, la dott.ssa RIOLINO non è contraria. A conclusione della discussione, il Procuratore decide di bandire due interPELLI per un posto nel gruppo esecuzione e per un posto nel gruppo ambiente;

8) in relazione al turno posta ordinaria il Procuratore propone di aumentare ad un turno al mese l'assegnazione ai sostituti DDA mentre il dr. DE BORTOLI propone un turno ogni mese e mezzo: dopo ampia discussione viene condivisa la proposta del Procuratore;

9) in relazione all'assegnazione dei sequestri depositati in particolare il lunedì, in concomitanza del cambio turno esterno, viene confermata la regola dell'orario di deposito, sempre che il sostituto uscente non abbia dato disposizioni;

10) in relazione al riposo compensativo (due giorni ogni turno esterno settimanale) si concorda nel ritenere che debba essere fruito di regola entro il turno successivo e comunque non oltre i 6 mesi;

11) in relazione all'autorizzazione alla spesa superiore ad € 5.000,00 si propone di escluderla per le intercettazioni, non potendosi sapere all'inizio quanto dureranno, evidenziandosi inoltre che mentre il visto sulle liquidazioni è successivo, va considerata autorizzazione preventiva la spesa per la programmata trasferta della PG;

12) in relazione agli incarichi di coordinamento dei gruppi, si rileva che gli stessi hanno una durata biennale e verranno quindi a scadere a dicembre 2022, stabilendosi altresì la rinnovazione degli attuali coordinatori nonché nuovi interPELLI alla naturale scadenza;

13) in relazione alle altre deleghe, viene confermata al dr. FREZZA quella per la gestione delle udienze ed al dr. MONTRONE quella concernente i rapporti internazionali/OEI; la dott.ssa DE GRASSI chiede l'eliminazione della figura del responsabile delle intercettazioni ad esaurimento del compito a lei assegnato dell'organizzazione del "listino condiviso" e la dott.ssa BALDOVIN

✓

chiede l'eliminazione della figura di responsabile dei reati informatici ad esaurimento del compito a lei assegnato.

Il Procuratore rileva come la dott.ssa BACER sia giunta ormai all'ultimo rinnovo annuale quale MAGRIF ed invita i sostituti a valutare delle future candidature entro gennaio 2022, al fine di evitare una nomina d'ufficio.

Alle ore 17.45 la riunione viene chiusa


Il Procuratore della Repubblica

Dr. Antonio De Nicolo



La verbalizzante

Dott.ssa Federica Riolino



Antonio De Nicola

Da: Massimo De Bortoli <massimo.debortoli@giustizia.it>
Inviato: lunedì 1 marzo 2021 10:33
A: antonio.denicolo@giustizia.it
Oggetto: bozza PROGETTO ORGANIZZATIVO perplessità MDB
Priorità: Alta

Sig Procuratore, all'esito della lettura della bozza del "Progetto Organizzativo dell'Ufficio" inviatoci via mail, in previsione della riunione di questo pomeriggio, mi permetto di segnalare le seguenti mie perplessità.

Con riguardo al complessivo periodo:

*"Ai sensi dell'art. 19 comma 2 della Circolare, la partecipazione dei magistrati alla D.D.A. non può ritenersi esclusiva, in considerazione delle ridotte dimensioni di questa Procura – come, del resto, accade in altre Procure distrettuali aventi analogo organico: ad esempio, quella di Trento –. Invero, dovendosi evitare per quanto possibile sperequazioni fra il carico di lavoro dei magistrati addetti alla D.D.A. e quello degli altri Sostituti Procuratori, appare ragionevole – specialmente in considerazione dell'attuale scopertura di 2 posti di Sostituto Procuratore su 11 – porsi l'obiettivo di inserire ciascuno dei due magistrati D.D.A. anche **in un altro Gruppo di lavoro**, diverso ovviamente dagli altri "Gruppi guida". Tale inserimento risponde pure all'esigenza di evitare un'eccessiva "compartimentazione" del lavoro dei colleghi D.D.A., favorendone la razionale integrazione con le altre attività ordinariamente svolte dall'Ufficio.*

e con particolare attenzione all'inciso:

"Ai sensi dell'art. 19 comma 2 della Circolare, la partecipazione dei magistrati alla D.D.A. non può ritenersi esclusiva, in considerazione delle ridotte dimensioni di questa Procura..."
 osservo che il comma 3 dello stesso art. 19 prevede però che "i magistrati addetti alla D.D.A." (tutte le DDA di qualsiasi dimensione: ridotta, media, ampia) **"non possono essere destinati a svolgere attività ulteriore rispetto a quella propria della Direzione distrettuale, salvo comprovate e motivate esigenze di servizio dell'Ufficio"**

quanto all'inciso:

"Tale inserimento risponde pure all'esigenza di evitare un'eccessiva "compartimentazione" del lavoro dei colleghi D.D.A., favorendone la razionale integrazione con le altre attività ordinariamente svolte dall'Ufficio".

osservo che la *vituperata* "compartimentazione" sembra invece assecondare la *ratio* del principio di **TENDENZIALE "non destinazione ad attività ulteriore rispetto a quella propria della Direzione distrettuale"** stabilito dal citato comma 3 dell'art. 19 della Circolare.

Con riguardo al seguente stralcio:

"I Sostituti Procuratori svolgono tutte le funzioni in cui s'articola l'azione dell'Ufficio su base sostanzialmente paritaria. Il Procuratore vigila affinché il carico di lavoro di ciascuno sia mantenuto in sostanziale equilibrio ed adotta i provvedimenti organizzativi necessari a prevenire, per quanto possibile, e comunque a risolvere eventuali sperequazioni o problemi."

osservo che, quanto ai magistrati attualmente addetti alla DDA, il progetto organizzativo, oltre a non apparire in linea con il disposto dell'art. 19, 3° comma della Circolare CSM, disegna (cristallizzando la situazione provvisoriamente realizzatasi nello scorso dicembre con la sostituzione in DDA del collega MIGGIANI da parte del collega FREZZA) una distribuzione sbilanciata degli affari tra i due componenti della DDA (FREZZA: DDA ed altri tre Gruppi di lavoro ---MISURE DI PREVENZIONE, RIFIUTI,

ESECUZIONI, con incarico di coordinatore per gli ultimi due, senza parlare degli altri incarichi organizzativi ---tra cui quello oneroso dell'organizzazione delle udienze.-----; DE BORTOLI: DDA e MISURE DI PREVENZIONE ---; con l'aggiunta per entrambi in misura uguale di turni di posta ordinaria attenuata rispetto ai Sostituti non DDA di turni esterni; e con l'ulteriore aggiunta della partecipazione alle udienze Monocratiche G.d.P. non coperte dai VPO, in misura ridotta ---50%---rispetto ai magistrati non DDA), detta ripartizione di carichi di lavoro non assicura l'auspicato equilibrio; né rileva, per molteplici ed intuibili ragioni, che ciò avvenga con il consenso del collega FREZZA;

Con riguardo allo stralcio:

“I magistrati addetti alla D.D.A. parteciperanno ciascuno ad un turno di posta ordinaria al mese – turno ritenuto necessario in considerazione delle complessive esigenze dell'Ufficio, ed in particolare ai fini di un'equilibrata distribuzione dei fascicoli d'indagine, dovendosi comparare la non ingente consistenza numerica dei procedimenti D.D.A. con la significativa incidenza quantitativa della posta ordinaria sul numero complessivo delle sopravvenienze (specialmente dopo le modifiche condivise di cui s'è appena detto, le quali hanno ampliato il novero dei reati ordinari)”

osservo che la *posta ordinaria* per lo scrivente componente DDA verrebbe così ad essere più che raddoppiata (---considerato che da gennaio in posta ordinaria entrano anche i reati prima attribuiti al Gruppo reati informatici---); in definitiva se prima, in 10 sostituti, MIGGIANI e DE BORTOLI facevano un turno posta ogni due mesi circa ora DE BORTOLI si accolla anche quello che era il carico di MIGGIANI, e l'altro DDA FREZZA si prende un carico di *posta ordinaria* pari a quello che assicuravano prima i due DDA.

Se proprio si deve aumentare il Turno Posta Ordinaria dei magistrati DDA propongo allora di aumentare la frequenza del loro Turno Posta ordinaria da un giorno ogni due mesi ad un giorno ogni mese e mezzo. Un tanto anche in considerazione del reinserimento dei magistrati DDA nella partecipazione allo *sforzo* dell'Ufficio (sempre più crescente) per coprire le udienze monocratiche/G.d.P. non presidiate dai VPO .

Con riguardo allo stralcio:

“Se gli atti urgenti di polizia giudiziaria già comunicati per le vie brevi al Sostituto di turno esterno pervengano all'Ufficio dopo la cessazione di quest'ultimo dal turno – specialmente, ma non esclusivamente, nel caso in cui il magistrato uscito goda del prescritto riposo compensativo –, le relative convalide e le altre attività urgenti verranno compiute dal Sostituto subentrato nel turno esterno, ed all'esito il procedimento rimarrà in carico al Sostituto originario (ove si tratti di fascicolo di posta ordinaria) ovvero al Sostituto in turno settimanale del rispettivo Gruppo di lavoro (ove si tratti di fascicolo devoluto a un Gruppo di lavoro).”

credo che sia più funzionale il sistema attuale: il magistrato che esce dal turno definisce gli affari del turno lunedì o al più tardi il martedì.

Con riguardo al seguente stralcio:

“Considerando che il turno esterno si esaurisce alle ore 9 del mattino del lunedì, il Sostituto che ha completato il periodo dovrà godere dei due giorni previsti di adeguato riposo, possibilmente nelle giornate immediatamente successive al fine turno; nei casi in cui ciò sia inattuabile a causa degli impegni già assegnati al magistrato, il giorno di riposo potrà essere individuato anche in data successiva non vicina, la quale dovrà comunque precedere cronologicamente il turno esterno successivo. La fruizione di tale giornata di riposo verrà comunicata, anche informalmente, dal magistrato interessato al Procuratore. “

chiedo che venga mantenuta l'attuale disciplina del godimento del riposo compensativo, già così non vengono utilizzate tutte le giornate maturate.

Antonio De Nicolo

Da: Antonio De Nicolo <antonio.denicolo@giustizia.it>
Inviato: giovedì 4 marzo 2021 11:30
A: 'Federico Frezza'; 'Pietro Montrone'; 'M.D.B.'; 'lucia.baldovin@giustizia.it'; 'MADDALENA.CHERGIA@GIUSTIZIA.IT'; 'Bacer Cristina'; 'chiara.degrassi@giustizia.it'; 'matteo.tripani@giustizia.it'; 'federica.riolino@giustizia.it'
Oggetto: verbale riunione del 1° marzo - adempimenti successivi in vista dell'adozione del progetto organizzativo
Allegati: riunione 1.3.2021.docx

Cari colleghi,
vi allego il verbale della riunione del 1° marzo scorso, redatto da Federica e da me ricontrollato. L'originale, che verrà firmato da Federica e da me, verrà allegato al Progetto organizzativo, come previsto dalla Circolare.

Nei prossimi giorni provvederò alla correzione della bozza di progetto secondo le indicazioni emerse nella riunione.

Come prevede la Circolare, comunicherò a tutti voi (nonché al Presidente del Tribunale) il testo corretto del progetto affinché possiate, entro quindici giorni dalla comunicazione, proporre eventuali ulteriori osservazioni. Sempre seguendo la Circolare, vi informo che, decorso tale termine, adotterò formalmente il provvedimento, dando conto delle eventuali osservazioni; il provvedimento sarà immediatamente esecutivo.

Dunque prevedo che il progetto possa entrare in vigore il 1° aprile, o comunque in data prossima a quella.

Rispetto a ciò che nel corso dell'assemblea avevo stabilito di fare, sono giunto alla decisione di non proporre alcun nuovo interpello, e ciò dopo meditata riflessione.

Vi spiego perché.

1. Gli interPELLI vanno disposti in due casi: il primo è quello in cui un collega vuole uscire da un gruppo di lavoro, i cui partecipanti il Procuratore non intende diminuire; così è accaduto per il gruppo Esecuzioni, che deve continuare a funzionare con tre magistrati, uno dei quali, e cioè Lucia, ha chiesto di uscirne; era quindi doveroso l'interpello, che si è concluso con l'ingresso di Matteo; il secondo caso è quello in cui il Procuratore intende ampliare il numero dei partecipanti ad un gruppo di lavoro; così è accaduto per il gruppo O.E.I., nel quale è stato disposto l'interpello, che si è concluso con l'ingresso di Federica, grazie alla quale il numero dei partecipanti è passato da due a tre.

2. Se nessuno avesse risposto ai due interpelli che ho bandito, avrei proceduto con la designazione d'ufficio di due colleghi, uno al gruppo Esecuzioni in sostituzione di Lucia, l'altro al gruppo O.E.I. accanto a Pietro ed a Chiara.
3. Orbene, non mi pare che sia corretto disporre un interpello al di fuori da questi due casi e cioè un interpello sostanzialmente "esplorativo": tanto più se effettuato con l'aspettativa che nessuno si proponga e dunque con l'aspettativa – attenzione! – non già di designare al nuovo incarico qualcuno d'ufficio, ma di mantenere lo *status quo*.
4. Comprendo le ragioni per cui qualcuno di voi ha avanzato questo suggerimento, che sono poi le ragioni che mi avevano fatto credere, in corso di assemblea, che si potesse trattare di una buona idea: risolvere una questione su cui il Consiglio Giudiziario era rimasto perplesso, in sede di prima valutazione delle mie "variazioni" entrate in vigore il 4.1.2021.
5. Ma allora, se dovessi risolvere con mirati interpelli tutte le ragioni di perplessità manifestate in quell'occasione dal Consiglio Giudiziario, dovrei bandire non solo l'interpello per il gruppo Ambiente (senza che Federico abbia chiesto di uscirne) e per il gruppo Esecuzione (senza che Federico abbia chiesto di uscirne), ma anche per l'incarico di magistrato Antiterrorismo (senza che Pietro abbia chiesto di uscirne) onde accorparlo senz'altro alla DDA (e lascio qui aperte le ulteriori questioni che tale ipotetico accorpamento provocherebbe).
6. Dunque – a parte il fatto che in seconda battuta il Consiglio Giudiziario ha approvato all'unanimità quelle "variazioni" – il vero problema è la motivazione con cui le eventuali apparenti dissimmetrie del progetto organizzativo vengono ricondotte all'interesse dell' Ufficio. E la motivazione è un compito che devo svolgere personalmente, senza cercare facili "scorciatoie" in un interpello esplorativo andato deserto.
7. In conclusione sono convinto di poter motivare convenientemente la rispondenza ad un interesse dell'Ufficio sia a proposito della permanenza attuale di Federico nel gruppo Ambiente e nel gruppo Esecuzione sia a proposito della permanenza di Pietro nell'incarico di magistrato Antiterrorismo. Ed è ciò che farò, come vedrete nel provvedimento che vi comunicherò fra alcuni giorni.

Ovviamente, anche questa e-mail verrà allegata al Progetto organizzativo.

Un caro saluto a tutti
Antonio